This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

AVV. LUIGI RODINO

MEMORIA E PROGETTO DI LEGGE

SULLE MODIFICAZIONI

DA INTRODURSI NEL CODICE DI COMMERCIO

CIRCA LE

SOCIETÀ COOPERATIVE

ROMA

TIP. DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via di Porta Salaria, 23-A

1892

Digitized by Google

For Tx
R

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

Il 1° settembre 1891 il ministro di grazia, giustizia e dei culti (L. Ferraris), facendo appello ai magistrati, alle camere di commercio, agli ordini forensi ed a quanti per scienza e per pratica potessero illuminare il legislatore, pubblicava un questionario pel riesame del codice di commercio.

Fra i quesiti proposti uno riguarda le società cooperative, l'applicabilità cioè o meno alle medesime del principio della *mutualità*.

Noi, che della schietta cooperazione fummo sempre caldi e studiosi fautori, non abbiamo potuto ristarci dal rispondere all'appello; però, dacchè eravamo sull'argomento, ritenuto che colla soluzione a detto quesito ancor non si toglie lo sconcio di tante ibride e false forme di cooperazione, ci siamo fatti arditi e abbiamo tentato una radicale riforma delle disposizioni speciali del codice di commercio sulle società cooperative.

Non avremo suggerito formule sicure e complete; altre saranno troppo ristrettive; ma certo per noi è ba-

Digitized by Google

stevole soddisfazione l'aver messo innanzi il vero concetto economico-storico della cooperazione, quale dimana dagli stessi lavori preparatorî del codice di commercio, e l'aver inoltre palesato mali cui urge provvedere e contro i quali tutti gli studiosi della cooperazione reclamano.

Roma, maggio 1892.

LUIGI RODINO.

Digitized by Google

MODIFICAZIONI

ALLE

DISPOSIZIONI SPECIALI DEL CODICE DI COMMERCIO

SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

Preliminari.

Risuona tutt'oggi per bocca di un illustre scrittore italiano — che tutto l'ingegno ed il cuore ora rivolge a sollievo della classe più numerosa e più povera [1] — il detto di un eminente statista inglese: [2] « siamo nel secolo degli operai ».

È questa, invero, l'espressione che, nella sua semplicità, meglio caratterizza il secolo nostro. Mai, come in questo secolo, le condizioni dei lavoratori destarono, principalmente in Europa, tante simpatie e tante preoccupazioni; mai furono oggetto di tanti studi di menti elette e potenti, di tanti provvedimenti legislativi, di raccomandazioni sovrane e dello stesso capo della Chiesa. Ma oggi non è più il tempo delle invocazioni alla benevolenza dei padroni ed alla rassegnazione dei lavoratori.

Il socialismo, alle voci di sofferenze che non consentono indugi, par che arresti per un momento il volo agli ideali, alle aspirazioni in una completa trasformazione sociale, per soffermarsi anch'egli alle urgenti realtà della vita, e recare pur esso con costanza meravigliosa e fede invincibile il suo più largo contributo alla soluzione delle questioni del lavoratore.

È un grande movimento che s'inizia, una grande e nobile gara economico-sociale in tutta Europa. Invano i timidi, i *laudatores temporis acti* tentano fuorviarla; essa trae causa da una forza che

[1] De Amicis.
[2] Gladstone.

Digitized by Google

energica e terribile s'impone, che sempre avanza, a lato di una misteriosa legge sociale: la legge della civiltà e della scienza, per le quali grande ingiuria sono la miseria, la fame.

Tutte le meravigliose invenzioni dell'età nostra, le stesse acquistate libertà ed unità politiche cedono e quasi scompaiono di fronte al problema del lavoro.

Ma il problema è troppo grave, troppo ampio per una vicina, non solo, ma fors'anco lontana soluzione; esso è pure il problema di tutto il vivere sociale, che, anche ridotto a formole socialistiche, troverà saldo ostacolo nella proporzionalità delle due produzioni: animale e naturale.

E questo già si appalesa oggidì nella inoperosità forzata di migliaia di braccia di lavoro. Però, se le difficoltà di una completa soluzione ci sgomentano, e sarebbe questa oggidì un assurdo, non così è di una soluzione parziale: ogni secolo deve dare la sua spinta al progresso della scienza sociale: facciamo noi oggi quello che oggi può risolversi in atto: sulla scorta del passato faranno gli altri il resto.

Così le cose si maturano, così preparano a gradi a gradi la convinzione del pubblico ed acquistano stabilità. È l'eterna legge dell'evoluzione che governa; anche i bisogni più giusti, più umanitari, più imperiosi vi sono soggetti; questi anzi sono fatalmente predestinati ad essere gli ultimi soddisfatti. E si comprende: essi si rannodano alla questione del mio e del tuo; ed anche il più povero, non ostante le sue idee più ferventi di eguaglianza sociale, cercherà sempre di essere meno povero del prossimo suo.

In tema di scienza sociale — senza tuttavia dimenticare il passato — pensiamo dunque all'oggi, non al domani; non si sciupino robusti intelletti a trovare la formola del futuro, senza prima almeno aver pensato e fatto quanto possono pel presente.

***

Questo compresero splendidi ingegni del socialismo dell'età nostra: Blanc in Francia, Lassalle in Germania. Al manifestarsi verso la metà del secolo nostro dell'idea di *associazione del lavoratore*, vi diedero tutto l'impulso del loro ardimento, del loro entusiasmo, tan-

Digitized by Google

tochè si può dire essere principalmente opera del primo se la Costituente votò a favore delle cooperative un ingente credito, [1] opera del secondo se prese grande indirizzo il movimento operaio in Germania.

Accanto alle grandi imprese capitalistiche, che sorsero coll'inaugurarsi del regime di libera concorrenza — e, in Italia, collo svolgersi delle libertà politiche — andava mano mano formandosi l'umile associazione dei lavoratori, dei piccoli artigiani, dei piccoli commercianti. I lavoratori si riunivano specialmente in società cooperativa di produzione, i piccoli artigiani, i piccoli commercianti in società cooperative di consumo e di credito.

Furono grandi fautori ed apostoli della cooperazione in Francia i socialisti (prima Fourier e Saint-Simon, che si possono dire i precursori; poi Buchez, Considérant, *Louis Blanc*, Cabet, Pierre Leroux, Proudhon ed altri) e quasi esclusivamente per le cooperative di produzione; in Germania ed in Italia *Schulze-Delitzsch* e *Luigi Luzzatti* per le cooperative di credito; e nella stessa Germania anche un grande socialista, il *Lassalle*, per le cooperative di produzione, il quale bandì strenuamente la teoria che per le medesime i capitali si dovessero fornire dallo Stato.

In Inghilterra, più che altrove, la cooperazione sorge spontanea e così pure negli Stati Uniti d'America.

La società cooperativa di produzione trova la sua diretta origine nei dolorosi effetti dell'instaurato regime di libera concorrenza, [2]

[1] Tre milioni, 5 luglio 1848 (V. nota n. 1 a p. 25).

[2] L. Rodino, *Le associazioni cooperative di produzione e lavoro nella economia e nella legge*, 2ª ediz., p. 26 a 31; Novara, tip. Valoggia.

Criticano con parole di fuoco il regime della *libera concorrenza* i socialisti Blanc e Lassalle (V. note n. 1 e 2 a p. 36). Blanc dice che la libera concorrenza altro non è che la lotta dei produttori fra loro sul mercato, dei lavoratori fra loro nel lavoro, degli intraprenditori contro l'operaio per la fissazione dei salari, dell'operaio contro la macchina destinata a farlo perire di fame. Prova che questa libera concorrenza è causa di rovina non solo per la classe operaia, ma anche per la borghesia. Egli non disconosce gli inconvenienti che derivano dall'eccesso di popolazione; ma dice che se la miseria è *horriblement prolifique*, ciò deriva dalla concorrenza. Rimprovera la scuola di Smith e di Say di aver proclamato i vantaggi del buon mercato.

Ed il Lassalle afferma che nel sistema della libera concorrenza il salario non potrà mai sorpassare la cifra strettamente indispensabile per provvedere alle necessità della vita dell'operaio, poichè, se questa cifra sale, la concorrenza dei milioni di individui affamati la farà bentosto abbassare, e, se diminuisce, allora la fame aumenterà la mortalità e l'emigrazione. Questa legge agisce costantemente: essa non permette di dedurre dal prodotto del

Digitized by Google

e principalmente nei continui attriti fra imprenditori ed operai per aumenti di mercede, e fra gli stessi operai nella loro concorrenza sul lavoro.

Le società cooperative di credito e consumo invece, e, in genere, le altre forme della cooperazione, dal bisogno nei piccoli commercianti, negli artigiani indipendenti della piccola industria di liberarsi dalla difficoltà di ottener credito dai grandi istituti, e, se pur da altri l'ottenevano, di liberarsi dall'usura, e di avere a minor prezzo gli oggetti dell'economia domestica. E ciò principalmente in conseguenza dell'instaurato regime di libera concorrenza, per cui la grande industria andava sopraffacendo la piccola.[1]

Delle varie specie di società cooperative ebbero maggiore sviluppo le banche popolari, e principalmente in Germania,[2] in Austria [3] ed in Italia.[4] Vengono in seguito le cooperative di consumo,[5] le cooperative di produzione e lavoro, quelle per la costruzione di case[6] e le casse rurali di prestiti.[7]

lavoro e di dividere tra i lavoratori che la somma necessaria perchè essi non possano morire di fame; il soprappiù resta nelle mani del padrone.

Per arrivare colla soppressione del salario — ambedue conchiudono — a ricevere veramente il prodotto del loro lavoro, essi non hanno che un mezzo: la creazione e lo sviluppo di *associazioni operaie*.

[1] A Berlino, gli artigiani, fra i quali le tenaci tradizioni delle corporazioni erano ancora vigorose, a queste si aggruppavano come ad ancora di salvezza, come a salvaguardia della minacciata esistenza delle loro piccole industrie. Essi si univano e facevano una petizione all'assemblea nazionale, chiedendo che fossero ripristinate le corporazioni delle arti, e che queste fossero reintegrate negli antichi privilegi che le proteggevano. Vedi U. Rabbeno, *Le società cooperative di produzione*, p. 262; Milano, Dumolard, 1889 - Flaxl, *Die produktiv Genossenschaft und ihre Stellung zur socialen Frage;* München, Riedel, 1872 - Pleiffer, *Ueber Genossenschaftswesen;* Leipzig, Wigand, 1863.

[2] La Germania conta il maggior numero di società cooperative. Dal solito resoconto annuale che si pubblica dall'associazione generale delle società cooperative tedesche, sotto la direzione del deputato avv. F. Schenck (successore dello Schulze-Delitzsch), rileviamo che di n. 7608 società cooperative che esistevano in Germania alla fine del 1890, 3910 avevano per oggetto l'esercizio del credito (le *Unioni di credito*, così si chiamano in Germania gli istituti cooperativi di credito, hanno molta analogia colle nostre banche popolari).

[3] In Austria alla fine del 1888 esistevano 1363 unioni di credito. Bodio, *Relazione alla commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e del lavoro*, nella seduta del 26 febbraio 1890.

[4] Oggi le banche popolari in Italia ascendono alla cifra di circa 750, con una famiglia di 320 mila soci ed un patrimonio di circa lire 100 milioni: dedicano ai prestiti una somma di circa lire 420 milioni.

[5] Da una tabella della divisione industria, commercio e credito del ministero di agricoltura, industria e commercio, rileviamo a tutto dicembre 1891 n. 279 società cooperative di consumo.

[6] La stessa tabella sopra riferita ci dà esistenti a tutto dicembre 1891 n. 80 società cooperative di costruzione di case.

[7] Le casse rurali di prestiti trovano la loro origine in Germania, dovuta al Raiffeisen,

Digitized by Google

In Inghilterra le cooperative di consumo raggiungono maggiore sviluppo che non nelle altre nazioni, sia per numero che per potenza di capitali, tanto da trovarsi persino impacciate nell'impiego dei capitali stessi. [1] Le cooperative di produzione e lavoro, che sono di molte specie (latterie sociali, società per l'industria tessile, vetraria, ceramica, ecc.; società tipografiche, società di fabbri-meccanici, di falegnami, di ebanisti, di calzolai, di sarti, ecc.; società di muratori, [2] di braccianti [3]), quantunque siano state le prime a sorgere in Francia e sussidiate e oggetto di speciale cura della Costituente, tuttavia, come nella Francia, anche nelle altre nazioni sono la minoranza della cooperazione. Vengono in Italia, tuttavia, in raffronto alle altre nazioni, ad avere speciale caratteristica ed importanza le cooperative di lavoro dei braccianti, [4] le quali per sè sole sorpassano in numero ciascuna forma di società di produzione e lavoro. [5]

il quale ne spiegò lo scopo e l'organizzazione nel suo lavoro *Der Darlehnskassen Verein*, 7ª ediz.; Neuwied sul Reno, 1889.

Furono in seguito istituite in Italia per opera del dott. Leone Wollemborg, il quale iniziò la sua propaganda nel 1883, e la continuò sempre con lena instancabile. Oggidì sono oltre 50. Sono banche senza capitale, che riuniscono i contadini di un villaggio, i quali, colla loro responsabilità solidale illimitata, contraggono prestiti, destinati a procurar loro i mezzi di lavoro. Nella società non recano che tenui contributi, unicamente per sopperire alle spese di amministrazione della società stessa. Quantunque sfornite di capitali, ottengono credito perchè, come bellamente si espresse Léon Say (nella sua relazione sull'esposizione di economia sociale all'Esposizione di Parigi del 1889) tutti sono solidali, non solo nel sapersi poveri, ma anche nel garantire la propria onestà. Trovano in generale i fondi nelle vicine casse di risparmio.

[1] Vedi nota n. 3 a p. 10.

Predominano le cooperative di consumo sulle altre forme della cooperazione anche in Francia, nel Belgio, nella Svizzera e nell'Olanda.

Nel 1890 esistevano in Francia circa 800 cooperative di consumo. La principale è quella di Reims (établissement des sociétés mutuelles de la ville de Reims) fondata nel 1866 con un capitale di L. 200,000. Questa società nel 1890 aveva 31 succursali. Nel 1888 vendette merci per L. 4,811,319.

Nel Belgio la principale è il *Vooruit di Gand*. È la società del partito operaio belga; ha base socialistica, ma pratica. Nel 1° semestre 1891 vendette merci per circa L. 900,000.

Nella Svizzera le società di consumo erano nel 1890 in n. di 160. La principale è l'*Allgemeine Consumverein* di Basilea. Sorse nel 1866. La cifra delle vendite che nel primo anno era di L. 181,000, nel 1891 raggiunse L. 4,400,000 con circa 9000 soci, dei quali per tre quarti operai e piccoli artigiani, per un quarto impiegati di amministrazioni pubbliche e private.

[2-3-4] Dalla citata tabella del ministero di agricoltura, industria e commercio rileviamo che a tutto dicembre 1891 esistevano in Italia 120 società di muratori e 199 società di braccianti.

Il Bodio nella citata sua relazione dava in nota sole 43 società di muratori e 49 di braccianti.

[5] Intendiamo le vere cooperative, non quelle società industriali che per nulla differenziano dalle ordinarie società speculative.

Digitized by Google

In Italia prevalgono pure in numero alle varie forme cooperative di produzione, escluse le latterie sociali, le società per costruzione di case,[1] in generale per operai.

***

Collo svolgersi della cooperazione, si manifesta il bisogno nelle cooperative di unirsi, sia per assumere lavori in comune, [2] o acquistare in comune merci, [3] sia per studiare i loro ordini interni, e difendere, principalmente rimpetto allo Stato, i comuni loro interessi; e, in quest'ultimo caso, esse si uniscono in gruppi o centri regionali [4] ed anche in federazioni generali [5] a seconda del loro speciale scopo sociale; al disopra poi di questi gruppi, di queste federazioni si trova l'associazione generale di tutte le varie forme cooperative, [6]

[1] Secondo la riferita tabella del ministero, a tutto dicembre 1891 si avevano in Italia 80 società per costruzioni di case.

[2] Società di braccianti, specialmente nella Romagna.

[3] Società di consumo. Sono noti i due grandi magazzini della Scozia e dell'Inghilterra (*Schottish Wholesale - English Wholesale*), i due più grandi magazzini centrali che esistano, potenti motori della cooperazione, i quali comprano merci all'ingrosso per distribuirle ai magazzini associati, i quali sono azionisti e clienti dell'associazione centrale. Oltre a questa loro funzione essenziale detti magazzini centrali seguono il movimento cooperativo generale, agevolandone lo sviluppo. Alla fine del dicembre 1890 le vendite della Scottish Wholesale sorpassavano i 60 milioni di lire nostre, e quelle della English Wholesale i 180 milioni.

Esistono magazzini regionali consimili di consumo anche nella Germania, in Francia (dovuti principalmente all'energica attività del Fougerousse), in Danimarca e nel Belgio.

[4] In Italia sono riunite in gruppi regionali principalmente le banche popolari e le società di consumo.

[5] In Italia sono unite in federazione generale fin dal 1886 le banche popolari, federazione che prende il nome di « Associazione generale fra le banche popolari italiane » della quale è presidente l'illustre Luzzatti, ed ha la sua sede in Roma. Manca ancora in Italia una banca cooperativa centrale, caldeggiata e più volte, principalmente nei congressi delle banche popolari, propugnata dal Luzzatti. Esiste questa dal 1865 in Germania (società in accomandita per azioni Sörgel Parrisius e C.); ne è presidente l'avvocato deputato Schenck, successore dello Schulze-Delitzsch, che morì nel 1883. Sono unite in federazione generale in Italia anche le *casse rurali*, presieduta dal fondatore dott. Leone Wollemborg.

Nel Belgio sono unite in federazione le banche popolari fin dal 1869, per opera di Leone d'Andrimont, l'emulo di Schulze e Luzzatti.

In Francia sono unite fin dal 1885 in federazione le cooperative di consumo.

Nella Svizzera sono unite in federazione dal 1890 le società cooperative di consumo, federazione denominata « Unione nazionale delle società di consumo ».

In Austria si costituì nel 1891 la federazione delle banche popolari.

[6] In Italia esiste dal 1887 la « Federazione delle cooperative », creata in occasione del 2° congresso dei cooperatori italiani (nel novembre 1887) in cui si discusse ed approvò lo statuto. Ha sede in Milano.

In Germania fin dal 1859, nell'occasione del 1° congresso delle cooperative convocato

Digitized by Google

associazione che ha per iscopo di promuovere lo sviluppo dei sodalizi cooperativi ed il loro coordinamento.

In sostanza è la cooperazione della cooperazione, che, in tutte le nazioni, a seconda del maggiore o minore sviluppo, sia in numero che in entità, del movimento cooperativo, va sempre più e meglio organizzandosi fino a far capo ad una associazione centrale generale, che dà norma ed indirizzo al movimento stesso. È questo è nell'ordine naturale di tutte le istituzioni sociali, che solo nella migliore loro organizzazione possono raggiungere fini migliori.

E mezzo a questo succedersi di gruppi o centri regionali, di federazioni singole delle varie specie di cooperative e delle federazioni o associazioni generali centrali, sono i congressi che quasi periodicamente si tengono dalle cooperative stesse. Sono congressi insieme regionali o generali [1] per una data specie [2] o per tutte le cooperative, [3] ed anche internazionali. In questi congressi si fanno relazioni sul movimento in genere della cooperazione, si espongono dati statistici, si discute sul migliore organamento interno delle varie specie di cooperative, sulle nuove forme a costituirsi, su modificazioni di leggi sulla cooperazione, si espongono progetti, ecc.; in sostanza si provvede agli interessi delle cooperative, sia interni, sia nei loro rapporti collo Stato.

I congressi poi e le federazioni più non bastano. Per vie più avvicinare fra loro le varie società, per rendere più intimi i loro rapporti e per meglio difenderne gli interessi, si sente il bisogno di una pubblicazione periodica, ove ciascuna società possa, in una comune nobile gara, esporre le sue idee, suffragate dai risultati dell'esperienza; chiedere consigli tecnici, amministrativi, legali; discutere sui migliori sistemi a seguirsi in tutti i rami del loro interno organamento, ecc. Sorgono quindi giornali che rappresentano

a Weimar dallo Schulze, si costituì l'unione generale delle cooperative tedesche. Capo dell'ufficio centrale fu sempre lo Schulze: ora ne è lo Schenck.

Si hanno federazioni generali delle cooperative anche in Inghilterra (*Central-Cooperative Board*) e nella Francia, dove si istituirono prima che in Italia.

[1] Principalmente fra le banche popolari e società di consumo.

[2] Congressi delle banche popolari. Il primo si tenne in Milano il 29 aprile 1877, inaugurato con uno splendido discorso del Luzzatti.

[3] Congresso della federazione fra le società cooperative italiane. Il primo ed il secondo si tennero a Milano (sede del comitato centrale della federazione) nell'ottobre 1886 e novembre 1887, il terzo a Bologna nel 1888, il quarto a Torino nell'ottobre 1890.

Digitized by Google

in genere gli interessi di tutte le cooperative [1] o principalmente di alcune specie particolari.[2]

***

In questo grande sviluppo delle cooperative, in questo loro succedersi di organizzazioni, che tendono ad estendere sempre più il movimento cooperativo, a dargli unità ed indirizzo sempre migliori, sì da formare in tutte le nazioni un corpo, di cui non si può nascondere la grande potenza economica, sarebbe follia oggidì il ripetere contro le cooperative le accuse che, principalmente nel loro sorgere e verso la metà del nostro secolo, loro si movevano. Allora si gridava all'utopia, [3] parola che sollevò tanto rumore, della quale però oggidì ancora non sappiamo comprendere il vero significato, perchè furono pur battezzate utopie invenzioni che formano la gloria del secolo nostro.

Tuttavia ancora oggidì, proprio in questo grande periodo ascendente della cooperazione, v'è chi ama farsi eco delle antiche accuse, quasichè incominciasse solo oggi il movimento della cooperazione. [4]

Per converso, invece, un illustre economista, lo Stuart Mill, [5]

[1] *La Cooperazione italiana*, organo della federazione delle cooperative. Direttore, avvocato Carlo Romussi. Iniziò le sue pubblicazioni nel 1886 in Milano, per cura di un comitato, allora costituitosi, della federazione delle cooperative.

[2] *Credito e Cooperazione*, organo dell'associazione fra le banche popolari e del patronato dei sindacati agricoli. Direttore, comm. Enea Cavalieri. Venne fondato dall'onorevole prof. Luigi Luzzatti, il 1° maggio 1889 in Roma. — *La Cooperazione rurale*, periodico dedicato alla diffusione delle casse di prestiti dei circoli agricoli e delle altre istituzioni cooperative e di previdenza nelle campagne. Istituito in Padova nel 1885 dal dott. Leone Wollemborg e da lui diretto. Pubblicato dal 1888 dalla federazione fra le casse rurali italiane e sodalizi affini. — *Bollettino della cooperazione italiana*. Direttore, O. Cassella. Pubblicato dal 1886 in Caserta.

[3] « Les associations ouvrières ne sont autre chose que l'*anarchie* dans l'industrie ». (Thiers, assembl. législ., séance du 22 janvier 1850). — « L'association ouvrière veut mettre en commun ce qui n'est pas divisible de sa nature : l'impulsion et l'ordre intelligent. C'est un patron à plusieurs têtes, *ce n'est rien, car c'est l'anarchie ;* elle *repose sur la plus complète des illusions* ». (Fauchez, assembl. législ., séance du 15 février 1850).

[4] L'illustre senatore E. Deodati, in una nota ad una sentenza della corte d'appello di Casale (*Temi Veneta*, 1884, p. 221) sostiene che *non possono essere cooperative se non le società aventi scopo meramente morale, sia questo scientifico, religioso od altro consimile.* — Nel campo *economico* dice che le società cooperative sono feconde di delusioni, come lo è il socialismo. (Vedi anche p. 14 e nota).

[5] *Principî di economia politica*, 3ª edizione francese, p. 345.

Digitized by Google

un illustre filosofo, Enrico Ahrens, [1] ed un illustre politico, Giuseppe Mazzini, [2] predissero nella cooperazione la rigenerazione e trasformazione economica del mondo, la soluzione della questione sociale.

Sarebbe però grande errore il credere che all'applicazione del principio cooperativo corrisponda il carattere economico-storico della cooperazione; principalmente poi in Italia e dopo l'attuazione del vigente codice di commercio. Il grande numero di cooperative che esistono in Italia non rappresenta purtroppo, come dovrebbe, nella sua integrità, un corrispondente aumento di benessere nella classe operaia e nelle altre classi più umili, più bisognose. Eppure la cooperazione sorse e si svolse unicamente per loro, e non pei ricchi, per gli agiati.

Oggidì non sono in piccolo numero le cooperative che della cooperazione non hanno che il nome. Sono società che per nulla si distinguono dalle ordinarie imprese speculative, società di furbi, che hanno saputo cogliere il lato debole della legge, e che sotto l'egida della medesima trovano nei tribunali l'onore della sanzione dei loro statuti.

Dinanzi a questi fatti, dinanzi a queste società e ad altre che, pur avendo in sè qualche elemento di vera cooperazione, tuttavia ne alterano il carattere: visto che le medesime oramai hanno grande sopravvento sulle cooperative vere, le quali sole deve il legislatore favorire, non può questi, dopo quasi dieci anni di esperienza, oltre indugiare una riforma che da tutti i cooperatori è sentita e dalla stessa magistratura. Bisogna dare alla legge l'impronta storico-economica della cooperazione, impronta che è evidente nello spirito del nostro legislatore, ma che non si seppe convenientemente esplicare, in modo che essa solo giovasse a quelle persone alle quali si volle provvedere e per le quali tanti illustri ingegni e gli stessi socialisti si affaticarono.

Le disposizioni del codice di commercio sulle cooperative portano il difetto della novità. Non siamo quindi noi certo che osiamo

[1] *Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto* (vol. II, pp. 81-85. Traduzione di Alberto Marghieri sulla 6ª edizione originale di Lipsia).

[2] Articolo nella *Roma del popolo* (14 dicembre 1871): « Il riordinamento del lavoro sotto la legge dell'associazione sostituita all'attuale del salario, sarà, noi crediamo, *la base del mondo economico futuro* . . . . . ».

Digitized by Google

affermare abbiano i compilatori delle medesime voluto *riscaldarsi al sole di una falsa e fugace popolarità*,[1] tanto più quando fra i compilatori stessi vediamo un Luzzatti, il cui nome da molti anni prima dell'attuazione del nostro codice correva fra le bocche dei cooperatori italiani, di cui era apostolo e duce.

Come *rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente* si dettarono le disposizioni di legge sulle cooperative, per la stessa ragione ora si devono modificare.

Facciamo plauso quindi alla proposta di studi sul codice di commercio del ministro Ferraris, il quale il 1° settembre 1891 formulò sulle modificazioni al codice stesso un questionario, in cui si accenna anche alle cooperative. Però un punto solo si propose alla soluzione: « 9. *Se si debbano escludere le società che hanno denominazione di cooperative, ma che non siano fondate sul principio della mutualità e facciano abituali contratti con terzi* »; punto che, quantunque importante, lascia insoluta la questione per noi sostanziale e prima di ogni altra a risolversi, dell'*impronta* cioè della cooperazione.

Non dimentichiamo che le disposizioni del codice di commercio sulle cooperative, per essere questa la prima volta che figurano nel codice stesso, devono per ciò appunto costituire la principale delle sue riforme. E se così è, sulla base dell'esperienza e della giurisprudenza di circa 10 anni, dobbiamo estendere le nostre indagini e le conseguenti riforme a tutte quelle parti che l'esperienza e la giurisprudenza stesse ci suggeriscono; non limitarle ad una parte soltanto. Ed è quello che senza pretese, per l'affetto e il diligente studio che da anni portiamo alla causa della cooperazione, abbiamo impreso a fare. Non pretendiamo di elevarci a legislatori, quindi tanto meno di veder accolto nella sua integrità il progetto che formuliamo; crediamo tuttavia sperare che le nostre motivazioni serviranno almeno di sicura base alle future disposizioni, con tanta ansietà attese dai veri cooperatori; per cui, se non altro, ci resta la soddisfazione di aver additato al legislatore dei mali cui urge provvedere. E questo ci è gradito compenso del nostro lavoro.

[1] Senatore Deodati (*Temi Veneta*, 1884, p. 221). (Vedi nota n. 4 a p. 12).

Digitized by Google

II.

Lavori preparatorî delle disposizioni del codice di commercio sulle cooperative.

Il Minghetti in una sua memoria [1] presentata alla commissione ministeriale istituita nel 1869 coll'incarico di « studiare le modificazioni che potessero utilmente introdursi nel codice di commercio del regno », [2] mentre riconosceva la grande importanza morale ed economica delle società cooperative, per cui le leggi avrebbero pur dovuto risolversi a dare cittadinanza a queste nuove forme di associazioni che *scaturiscono dal fondo della coscienza popolare*, manifestava l'intendimento di far studiare e proporre alcuni progetti di legge da presentarsi al parlamento, i quali determinassero le condizioni di dette società, e nel contempo dichiarava che queste dovevano essere regolate da leggi speciali.

La commissione governativa suddetta, accogliendo il concetto del Minghetti, decideva concordemente *a priori* che le disposizioni relative alle società cooperative dovessero escludersi dal codice di commercio e rimettersi a formare oggetto di leggi speciali. [3]

E ripresa in esame questa deliberazione la manteneva, [4] non soltanto perchè lo sviluppo, allora ancora incompleto, della materia delle società cooperative non permetteva di cogliervi dei principî giuridici bastantemente assodati, ma anche perchè, non essendo dette istituzioni di loro essenza dirette all'esercizio del commercio, non potevano formare oggetto del codice; mentre d'altra parte non potevano sfuggire alle sue disposizioni qualora, nella varietà della costituzione e degli scopi che possono avere, taluna di esse fosse rivolta anche a scopo commerciale.

[1] Memoria 12 ottobre 1869 del ministro di agricoltura, industria e commercio (Minghetti) intorno alle modificazioni da introdursi nel codice di commercio.

[2] Commissione istituita dal ministro guardasigilli (Pironti) con decreto 9 settembre 1869

[3] Seconda tornata del 12 ottobre 1869. Verbale III, n. 13.

[4] Tornata 12 dicembre 1871. Verbale XCIX, n. 476.

Digitized by Google

Altro non si trova nei verbali di detta commissione, la quale, avendo deciso di non trattare nel codice delle società cooperative, non doveva naturalmente più di esse occuparsi.

Nella memoria del ministro Castagnola [1] sulla legislazione delle società commerciali nulla si dice circa le cooperative. Di esse il Castagnola si riservava occuparsi in altra memoria, il che non fece.

In una terza memoria, quella del ministro Finali, [2] il quale era invece d'avviso che potessero le cooperative trovar posto conveniente nel codice, vediamo per la prima volta disciplinate le società stesse.

È uno studio sommario, ma chiaro e positivo, tanto più pregevole inquantochè, mentre per la materia in genere delle società commerciali egli aveva avuto largo sussidio dalle relazioni delle camere di commercio, dalle medesime nemmeno un cenno ebbe sul tema delle società cooperative. In detta memoria il Finali, dopo aver notato lo svolgimento economico ottenuto dalle cooperative allora esistenti in Italia, nelle loro forme di credito, di produzione e di consumo, dopo avere spiegato il loro modo di gestione e le norme peculiari generali statutarie dalle quali erano rette, e dato un rapido sguardo alle principali leggi estere sulle cooperative, viene a formulare in dodici articoli [3] le disposizioni colle quali governare le società cooperative; disposizioni le quali furono poi conservate con lievi modificazioni nel progetto Vigliani. [4]

[1] Memoria del ministro di agricoltura industria e commercio (Castagnola), in data 8 dicembre 1871, sulla legislazione delle società commerciali.

[2] Memoria del ministro di agricoltura, industria e commercio (Finali), in data 25 ottobre 1874, intorno alla legislazione delle società commerciali. Capo XII « Della società cooperativa ».

3 **Progetto Finali** (art. 149 a 160).	4 **Progetto Vigliani** (art. 57 a 67). [Relazione e progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali, presentato al senato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Vigliani), di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio (Finali) nella tornata dell'8 dicembre 1874]. Atti del senato, sessione 1874-75, Documenti, n. 3.
Art. 149. Le società cooperative sono soggette alle disposizioni riguardanti le società	Art. 57. . . .

L'ufficio centrale del senato non approvò la proposta del governo di provvedere alle società cooperative nello stesso codice

anonime, salvo le riserve contenute negli articoli seguenti.

Art. 150. Oltre le indicazioni prescritte nell'art. 20 (*), l'atto costitutivo delle società cooperative deve enunciare:

1° Un *minimum* oltre il quale il capitale sociale non può essere ridotto, senza mutazione dell'atto medesimo;

2° Le condizioni alle quali i soci possono essere ammessi ed esclusi dalla società e i loro aventi causa possono ritirare la loro quota del patrimonio sociale, salvo le disposizioni degli articoli 153, 154, 155 e 156.

Art. 151. Il capitale delle società cooperative può essere aumentato o diminuito, salvo il disposto dell'articolo precedente, senza mutazione dell'atto costitutivo, sia per l'ammissione di nuovi soci, sia per la loro esclusione o uscita volontaria.

Art. 152. La società cooperativa può costituirsi quando sia sottoscritto integralmente il *minimum* di capitale indicato all'art. 150 e sia versato il ventesimo dell'importo di ciascuna azione sottoscritta.

Art. 153. Le azioni delle società cooperative sono sempre nominative e non sono cedibili.

Art. 154. I soci possono ritirarsi dalla società e possono esserne espulsi. Hanno diritto in tal caso di ricevere in denaro una quota del patrimonio sociale, proporzionata al numero delle azioni che possiedono e secondo i risultati del bilancio dell'esercizio durante il quale fu data la dimissione o fu pronunciata l'esclusione.

Art. 155. In caso di morte, di fallimento o di interdizione di un socio, i suoi eredi, creditori od altri aventi causa e rappresentanti, ricuperano la sua parte nel modo indicato all'articolo precedente.

Art. 156. Ogni socio dimissionario o espulso resta personalmente obbligato, fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte, durante

anonime, colle modificazioni e aggiunte contenute negli articoli seguenti.

Art. 58. . . . . nell'art. 19 (*) . . . . . :

1° Un minimo . . . . . ;

2° . . . . . ammessi nella società, dimettersi od esserne esclusi, e il tempo e il modo nel quale i soci usciti dalla società o i loro aventi causa . . . . . , salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 60, 62 e 65;

3° Il modo di pubblicazione degli avvisi relativi ai versamenti da farsi sulle azioni e degli inviti per la convocazione dell'assemblea generale.

Art. 60. . . . . aumentato coll'ammissione di nuovi soci, e può essere diminuito coll'esclusione o colla dimissione volontaria dei soci, sino a che non sia ridotto al minimo stabilito nell'atto costitutivo.

Art. 59. . . . . il minimo di capitale stabilito nell'atto costitutivo, e sia versato . . . . . .

Art. 62. . . . . e non possono essere dal socio cedute ad altri.

Art. 65. . . . . dimettersi e possono esserne esclusi, salva la disposizione dell'art. 60.

Essi hanno diritto . . . . . ed ai risultati . . . . . .

Art. 66. . . . . creditori, rappresentanti od altri aventi causa possono ritirare la sua parte nel modo . . . . . .

Art. 67. Ogni socio dimissionario od escluso . . . . . concorrenza della parte ancora dovuta sulle azioni

(*) Gli articoli 19 e 20 dei progetti Vigliani e Finali corrispondono pressochè integralmente all'art. 89 del vigente codice di commercio.

Digitized by Google

di commercio,[1] perchè non si era data alle società stesse la vera loro caratteristica. L'ufficio centrale osservò che il progetto di legge desumeva la nozione delle società cooperative da un elemento che, quantunque conforme alla loro indole, non le distingueva da altre società che nulla avessero di cooperativo, dall'elemento cioè della *variabilità del capitale*, al quale elemento essendosi uniformate le altre disposizioni, ne derivava che le norme del progetto di legge del governo venivano ad essere eccessivamente severe per le società cooperative, mentre invece per una società, non già cooperativa, ma parimenti a capitale variabile e indefinito, sarebbero state eccessivamente larghe. Per evitare quindi che le facilitazioni proprie delle società cooperative servissero a fornire alle vere e proprie società di commercio un modo di eludere le prescrizioni di legge, reputando assai difficile il determinare con giusti criteri i veri caratteri della cooperazione, non esitò l'ufficio centrale del senato a raccomandare al governo un'apposita legge per le società cooperative, ritenendo la cooperazione per sè stessa, nelle sue origini, nei suoi intendimenti manifestamente distinta e diversa da

cinque anni, a partire dal giorno in cui la sua dimissione fu accettata, o fu pronunciata l'espulsione, per tutti gli obblighi contratti dalla società fino al giorno medesimo.	sottoscritte . . . . . pronunciata l'esclusione . . . . .
Art. 157. In tutti i documenti, fatture, annunzi, pubblicazioni od altri atti emananti dalle società cooperative, il nome della società dovrà essere accompagnato dalle parole *società cooperativa*. Non sarà necessario dare in tali documenti l'indicazione del capitale sociale.	Art. 61. . . . . . dev'essere accompagnato dalla qualifica di *società cooperativa*. Non è necessaria in tali documenti . . . . .
Art. 158. Il modo di pubblicazione degli avvisi di versamenti sulle azioni e degli inviti per la convocazione dell'assemblea generale sarà determinato dall'atto costitutivo.	(Corrisponde al n. 3 dell'art. 58).
Art. 159. Ogni socio avrà diritto di voto nelle assemblee generali. Se l'atto costitutivo non dispone altrimenti, i soci non hanno che un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	Art. 64. . . . . ha diritto . . . . . che possedono.
Art. 160. È vietato alle società cooperative di emettere obbligazioni al portatore.	Art. 63. . . . . portatore o nominative,

[1] Relazione in data 20 aprile 1875 dell'ufficio centrale del senato, composto dei senatori: Eula, Corsi Tommaso, Rossi Alessandro e Lampertico, relatore, sul detto progetto Vigliani-Finali.

Digitized by Google

ogni altra società commerciale, per poterla regolare convenientemente con disposizioni delle società medesime.

Però nel timore che, in mancanza di una legge per le cooperative, nel momento in cui una nuova legge si introduceva circa le società anonime — forma colla quale prima le cooperative si costituivano — queste potessero averne perturbamento e fors' anco disastrose conseguenze nel caso peggiore in cui detta nuova legge sulle anonime si fosse dovuta applicare anco alle società cooperative, perchè costituite come anonime, l' ufficio centrale propose al progetto del ministero una disposizione transitoria compresa in un unico articolo,[1] inteso a regolare provvisoriamente le società cooperative, finchè non si fosse data alle medesime una legge speciale.

Il ministero acconsentì alla proposta dell' ufficio centrale, recando all' articolo nuovo due sole modificazioni, cioè eliminando il principio della mutualità,[2] e la disposizione secondo la quale gli amministratori avrebbero dovuto adempiere il loro ufficio gratuitamente, modificazioni alle quali accondiscese l'ufficio centrale, ed il senato quindi approvò integralmente[3] il contesto di detto articolo.[4]

[1] Art. 165 del contro-progetto dell' ufficio centrale.

[2] Infatti, nel preambolo dell' articolo l' ufficio centrale indicava come base dei principî da cui dovevano essere regolate le cooperative la *mutualità*.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio (Finali) invece osservava che il principio della mutualità non fu mai applicato negli statuti e tanto meno nella gestione delle società cooperative, e che, applicandolo, nessuna società cooperativa vi sarebbe o potrebbe sussistere.

[3] Seduta 8 maggio 1875.

[4] Art. 36 *bis* (*). Finchè non provvegga una legge speciale, le società cooperative sono soggette alle prescrizioni della presente legge, che riguardano le società per azioni, salvo le seguenti disposizioni:

1° il capitale può essere variabile, purchè non discenda al disotto di un minimo da determinarsi nell' atto costitutivo;

2° alla costituzione della società è necessario il versamento d' un ventesimo d' ogni azione sottoscritta, e così pei successivi aumenti del capitale;

3° l' azione non può essere superiore a cento lire;

4° nessun socio può possedere oltre a cinquanta azioni;

5° le azioni debbono essere sempre nominative e non possono trasmettersi senza il consenso dell' amministrazione della società;

6° non può esser permessa la trasmissione delle azioni, se prima il socio non abbia saldato ogni suo debito verso la società;

7° ogni azionista ha un solo voto, qualunque sia il numero d' azioni da lui possedute

8° l' atto costitutivo stabilisce per quali fatti ed a quali condizioni il socio possa essere escluso;

9° in tutti i suoi atti la società deve qualificarsi col nome di cooperativa.

(*) Nuovo articolo del progetto del ministero, corrispondente all' art. 173 del testo del senato.

Digitized by Google

Assunto alla direzione del ministero di grazia e giustizia l'onorevole Mancini, [1] completò la commissione del 1869, [2] lui stesso presiedendola e dividendola, per facilitarne il lavoro, in varie sottocommissioni, fra le quali distribuì lo studio delle materie componenti il progetto del codice di commercio, progetto che egli presentò poi al senato nella tornata del 18 giugno 1877. [3]

Nella relazione che accompagna questo progetto, ritenendo il Mancini utile comprendere nel codice di commercio le norme regolatrici delle società cooperative, ne tratta ex-professo in una sezione speciale. [4] Come questa relazione è, nel suo assieme, di quelle tutte che precedettero il codice di commercio, la più dotta ed anche la più elegante per forma, così lo è nella parte speciale delle società cooperative. E questo lavoro e quello del Finali sono i migliori di tutti i lavori preparatorî di detto codice sulle cooperative.

Il Mancini dice brevemente di queste società in sei numeri distinti, [5] nei quali accennando alle ragioni delle principali disposizioni delle medesime, che, in sostanza, sono quelle attuali del codice di commercio, si sofferma specialmente su tre questioni: *a*) se la società cooperativa debba essere considerata come una nuova specie di società, da aggiungersi alle tre specie dell'art. 76 del codice; *b*) se si debba dare la definizione della società cooperativa; *c*) se le società cooperative si debbano classificare sotto un tipo unico di responsabilità dei tre casi di cui a detto art. 76, o piuttosto non debba essere lasciata ad esse libera facoltà di adottare o l'uno o l'altro dei casi stessi. Di queste due ultime questioni diremo particolarmente in seguito nella parte ragionata delle modificazioni che

[1] Col voto del 18 marzo 1876.

Il progetto Vigliani-Finali, approvato dal senato e presentato alla camera elettiva il 28 maggio 1875, non potè venir discusso.

[2] Con decreto 26 maggio 1877.

[3] Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti (Mancini), ad esposizione dei motivi del progetto del codice di commercio pel regno d'Italia, presentato al senato nella tornata del 18 giugno 1877 dallo stesso ministro di concerto col ministro di agricoltura e commercio (Majorana-Calatabiano).

[4] Sezione VII.

[5] CV — Natura della società cooperativa.
CVI — Se sia necessaria una definizione della società cooperativa.
CVII — A quale specie di società appartengano le cooperative.
CVIII — Costituzione delle società cooperative.
CIX — Degli amministratori nelle società cooperative.
CX — Disposizioni speciali.

Digitized by Google

proponiamo, dove proveremo che l'esperienza reclama una soluzione diversa da quella data dall'illustre Mancini.

Dopo il progetto Mancini non troviamo più negli atti legislativi che qualche leggiera variante alle disposizioni sulle cooperative. Così il ministro di grazia e giustizia Villa nelle discussioni al senato [1] sul progetto di legge per dare facoltà al governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo codice di commercio, nel timore che si potesse ritenere applicabile alle cooperative la disposizione circa l'emissione di azioni per le società anonime ed in accomandita per azioni, cioè «il divieto di emissione di nuove azioni fino a che le prime non siano interamente pagate», propose che si aggiungesse che questa disposizione «non fosse applicabile alle società cooperative», aggiunta che, quantunque implicita nelle disposizioni speciali alle cooperative, venne accolta. [2]

Così pure la commissione di coordinamento del codice, [3] oltre all'aver riunito opportunamente nella stessa sezione alcune disposizioni sparse riflettenti le società cooperative, soppresse giustamente all'art. 75, [4] ultimo comma, il seguente inciso: «In esse (società cooperative) la responsabilità dei soci è illimitata e solidaria, se non è stabilito altrimenti nell'atto costitutivo», inciso apertamente in contrasto colla prima proposizione dello stesso comma, così concepita: «Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri sopra indicati, salve le disposizioni speciali». [5] All'art. 221, [6] concepito nel penultimo comma in modo da estendere ad ogni forma di società cooperativa l'obbligo della presentazione alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale dell'elenco dei soci entrati, usciti e rimasti durante il trimestre stesso, [7] venne appor-

[1] Tornata 14 giugno 1880, Atti del senato del regno, sessione del 1880, Discussioni.

[2] Art. 215 *bis* del progetto modificato della commissione senatoria in data 25 aprile 1880, incaricata di riferire sul progetto di legge concernente la facoltà al governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo codice di commercio.

Art. 222, comma 1° del testo definitivo.

3 Nominata con regio decreto in virtù della legge 2 aprile 1882.

4 Art. 76 del testo definitivo.

5 Verbale III, seconda tornata del 17 luglio 1882.

6 Art. 223 del testo definitivo.

7 Art. 221. «Gli amministratori delle società cooperative devono tenere . . . . . .

«Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di com-

Digitized by Google

tata modificazione — per minor aggravio alle cooperative e secondando l' intenzione probabile del legislatore — nel senso di limitare detto obbligo rispetto ai soci responsabili senza limitazione. [1] Fu principalmente per caldissima raccomandazione dell' onorevole Luzzatti che la commissione approvò detto emendamento; e con ragione, inquantochè non è necessaria per l' interesse dei terzi l' indicazione delle persone dei soci, quando a garanzia degli impegni assunti dalla società sta soltanto il capitale sociale. [2]

L' art. 222 [3] venne completato nel senso di più chiara distinzione fra *quota* ed *azione*. [4]

All' art. 223 [5] si aggiunse che i casi di legittimo impedimento vanno preveduti nell' atto costitutivo o nello statuto, affine di prevenire il dubbio se nell' atto sociale potesse rinunciarsi all' eccezione con cui la legge temperava il divieto ai soci di farsi rappresentare nell' assemblea generale, ed affine anche di attenuare le difficoltà pratiche che si sarebbero incontrate nel far riconoscere di volta in volta dall' assemblea l' esistenza di un impedimento legittimo. [6]

Nel chiudere questo rapido esame dei lavori preparatorî delle disposizioni sulle società cooperative, ci è grato ricordare le parole dette alla camera dall' onorevole Luzzatti [7] nella discussione del disegno di legge, già stato approvato dal senato, col quale si accordava al governo la facoltà di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo codice di commercio. Allora si discuteva alla camera se dovevasi dare sanzione al codice di commercio senza discuterlo, come voleva il governo, e dobbiamo in gran parte alle parole del

mercio, nel cui circondario è stabilita la sede della società, un elenco dei soci entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio ».

[1] Art. 223, comma 4°, del testo definitivo.

[2] Verbale V, seconda tornata del 18 luglio 1882. Fu contrario il presidente della commissione senatore Bernardino Giannuzzi-Savelli, il quale osservò che la legge volle l'elenco di *tutti i soci* per accertare il credito della società.

Il professore Vidari rispose che detto emendamento è conforme ai principî che reggono le società, facendo notare che nelle società a responsabilità limitata la garentia è il capitale, ed i terzi non hanno bisogno di conoscere i soci entrati ed usciti, mentre codesto interesse hanno nelle società a responsabilità illimitata.

[3] Art. 224 del testo definitivo.

[4] Verbale V, seconda tornata del 18 luglio 1882.

[5] Art. 225 del testo definitivo.

[6] Verbale V, seconda tornata del 18 luglio 1882.

[7] Tornata 23 gennaio 1882.

Digitized by Google

Luzzatti se il codice stesso ebbe la sua sanzione e con esso ebbero vita le disposizioni sulle cooperative, perchè altrimenti chissà quanto ancora si sarebbe dovuto attendere perchè le società stesse potessero anch'esse avere la loro legge. Diceva il Luzzatti alla camera: «È da quindici anni che questi istituti cooperativi sono sorti in Italia e da tutte le parti di questa camera si levarono approvazioni e lodi a quegli istituti grazie ai quali le classi lavoratrici cercano di migliorare senza alcun aiuto del governo, ma fidando soltanto nella loro previdenza, le loro condizioni economiche e morali. E oggidì che ci è dinanzi un progetto di codice, nel quale, dopo sì lunga attesa, è fatta soddisfazione alla legittima domanda delle nostre classi lavoratrici, e pel quale finalmente anche in Italia, come in tutti gli altri paesi, si provvede in modo opportuno, si ritarderebbe ancora cotal beneficio? Noi avremo lasciato balenar tante speranze che poi sarebbero deluse? So che mi si dirà che cotali speranze non sono deluse, ma soltanto ritardate. Ma chi conosce le vicende della nostra vita parlamentare sa anche che, se si discuterà di nuovo a fondo su questo codice, se ne ritarderà il beneficio per molti anni.... ».

Quindi ancor oggi forse le società cooperative non sarebbero dalla legge regolate.

È vero che se il codice avesse avuto nella camera la sua discussione, forse sarebbero riuscite migliori le disposizioni sulle cooperative, nel senso almeno di favorire solo le classi lavoratrici, cosa che realmente era nella intenzione del legislatore, perchè là dove nei lavori preparatorî si parla di società cooperative, sempre le medesime si riferiscono alle classi lavoratrici, come ne fanno fede le stesse parole del Luzzatti sopra riferite; ma, a prescindere dalla speranza se realmente migliori dette disposizioni sarebbero riuscite, del che è lecito anche molto dubitare, perchè ben pochi erano quelli che potevano con competenza ragionare della materia, le disposizioni stesse, è fatto incontestabile, diedero grande impulso al movimento cooperativo: dunque avevano in sè pur la nota buona, e del resto un Luzzatti, un Lampertico, un Finali, un Mancini, ecc., non potevano impiegare invano le elevate loro intelligenze di economisti e di giuristi, e il senso pratico della esperienza.

Digitized by Google

III.

Natura della società cooperativa.

Il Mancini nella sua relazione sul codice di commercio, nella parte riflettente le società cooperative, [1] dice anche della *natura della società cooperativa*, ma sotto un aspetto totalmente diverso da quello che noi imprendiamo a dire: egli cioè si limita a sostenere che la società cooperativa non dev' essere considerata come una nuova specie di società da aggiungersi alle tre specie indicate nell'art. 76 del codice; mentre noi invece, più propriamente valendoci dello stesso titolo, vogliamo dire dell'impronta, del carattere, dell' essenza economica della società cooperativa, per discendere poi a dimostrare la necessità nella legge di definire la società stessa.

Che cos'è una società cooperativa? La risposta non è tanto facile, come a prima giunta può parere, e tanto meno facile è oggidì, in cui, per difetto della legge, sorgono certe cooperative che della cooperazione non hanno che il solo nome.

Torna utile quindi riferirci per un momento agli inizi della cooperazione, al suo primo svolgersi, per trovarne gli elementi schietti, genuini, dei quali bene deve essere compenetrato il legislatore, se vuole con opportune disposizioni provvedere alla cooperazione stessa; la quale, se un tempo lasciò balenare tante speranze, se suscitò quasi una vera rivoluzione economica al punto da parere che dovesse rigenerare il mondo, se preoccupò seriamente e fu oggetto di studi di eminenti economisti e uomini di Stato, oggidì è caduta in pieno discredito, perchè di essa si è trovato modo di valersi come di troppo facile mezzo di speculazione.

Non è qui il luogo di indagare la sua origine, la quale è controversa. [2] Sia però la società cooperativa opera del socialismo od

[1] Titolo IX, cap. I, sezione VII, n. CV.

[2] U. Rabbeno (op. cit., p. 423) sostiene che la cooperazione è un fatto naturale, spontaneo.

L. Rodino (op. cit., p. 187): Noi sostenevamo invece essere la cooperazione opera del

Digitized by Google

un fatto spontaneo, possiamo tuttavia subito con sicurezza dire *per chi* e per sopperire a *quali bisogni* essa veniva a crearsi ed a svolgersi.

Era per l'operaio, [1] per gli artigiani indipendenti, piccoli com-

socialismo. Oggi però modifichiamo le nostre idee, e riconosciamo che se in talune nazioni (in Francia per mezzo del filosofo socialista J. B. Buchez [al Buchez attribuisce l'origine della cooperazione anche il Valleroux nel suo lavoro *Les associations coopératives en France et à l'étranger*, Paris, Guillaumin, 1884. Il Rabbeno invece lo contesta: egli dice che il Buchez fu solo un lontano precursore della cooperazione, ma che della medesima egli non seppe concepire una forma praticamente realizzabile, e nemmeno contribuì ad attuarla; op. cit., p. 49 e 50], seguito poi dai socialisti Considérant, Louis Blanc, Cabet, Pierre Leroux, Proudhon ed altri minori [prima di Buchez, al principio del nostro secolo, abbiamo i socialisti Fourier e Saint-Simon, che furono, principalmente il primo, nelle loro elucubrazioni socialistiche, i profeti delle cooperative]; in Inghilterra per mezzo del socialista Roberto Owen) sorse dalle idee di socialisti, in talune altre invece (Italia e Germania) sorse spontaneamente. E così in Italia la prima società cooperativa di produzione, la società vetraria di Altare (presso Savona), la cui costituzione risale al 1856, sarebbe nata spontaneamente per l'opera di un dottore del paese (V. citato nostro lavoro, pp. 229, 230, 231; ENRICO BORDONI, membro di detta società, *L'arte vetraria in Altare*, 2ª edizione, Savona, Ricci editore, 1884; LUIGI LUZZATTI, *Una rivelazione della previdenza all'esposizione nazionale di Milano*, pp. 8 e 9, Firenze, Barbèra editore, 1881).

Però per questa società bisogna rilevare una particolare circostanza, ed è che l'arte vetraria in Altare è antichissima. Il Bordoni la fa risalire al 900 dell'èra volgare; il professor Buffa sostiene invece che detta istituzione sia sôrta dopo il 1000 (GASPARE BUFFA, *L'università dell'arte vitrea di Altare dalle sue origini ai nostri giorni*, Genova, Schenone editore, 1879). E la intenzione di detto dottore non era punto quella di favorire direttamente l'operaio, ma bensì i bisogni in genere del paese di Altare, al quale voleva ridare la gloria tradizionale dell'arte vetraria, per la quale il paese stesso era nato.

E le banche popolari sorsero pure spontaneamente per l'opera di Luigi Luzzatti, che fece in Italia per le medesime quanto in Germania lo Schulze-Delitzsch.

Nella stessa Germania è lo Schulze-Delitzsch che dà l'idea e concorre nella formazione della prima società cooperativa.

[1] Troviamo quasi esclusivamente l'elemento operaio, cioè l'operaio salariato, in Francia, nell'Inghilterra e negli Stati Uniti d'America. Nella Francia, più che nei socialisti — i quali, quantunque di essi alcuni preparassero dei piani di completa organizzazione sociale, certamente intanto cercavano, per riuscir presto in qualche utile risultato, di liberare il lavoratore salariato dall'imprenditore col mezzo dell'associazione — troviamo nelle disposizioni legislative la prova che era al solo operaio che si voleva provvedere (art. 1 del progetto dell'assemblea costituente, col quale il 5 luglio 1848 aprì un credito di tre milioni di lire a favore delle società di lavoro fra operai e fra padroni ed operai. Però in queste ultime i padroni erano considerati solo come persone che per la loro capacità potevano meglio assicurare del buon andamento della impresa; erano considerati come direttori a responsabilità illimitata, mentre gli operai non concorrevano che negli utili). E la volontà di voler provvedere solo ai lavoratori risulta ancor più esplicita dalla circolare deliberata il 12 luglio 1848 dal consiglio incaricato di distribuire detti tre milioni.

Ne stralciamo un breve brano: « Il consiglio, nell'incominciare le sue funzioni, deve richiamare i cittadini al pensiero, da cui fu ispirato il decreto dell'assemblea, e la natura dell'incarico avuto. L'assemblea nazionale, desiderando vivamente di veder *migliorata la condizione dei lavoratori*, e sentendo il dovere di concorrere coi mezzi dei quali dispone a favorire il *passaggio del lavoratore dalla condizione di salariato a quella di associato volontario*, volle incoraggiare lo spirito di associazione.... ».

Nell'Inghilterra e negli Stati Uniti d'America la grande industria, che accoglieva grandi masse di operai salariati, i quali non raramente erano in isciopero, basta a dimostrare che il solo operaio doveva unirsi in società cooperativa, specialmente di produzione e lavoro.

Digitized by Google

mercianti [1] che la società cooperativa nasceva, ed essenzialmente pel così detto ceto salariato, per l' operaio, che si voleva redimere dalla sua soggezione al capitalista, imprenditore, padrone, come lo si voglia chiamare.

E questo elemento operaio si appalesa ancor meglio e quasi esclusivamente nella società cooperativa di produzione e lavoro, la quale si può dire il risultato della lotta fra il capitalista, disponente degli strumenti e delle braccia di lavoro, e il lavoratore, il quale vide nella medesima l' unico mezzo per restituire il capitale al suo naturale e diretto agente di produzione. [2]

Lo scopo poi a cui le cooperative miravano risulta chiaro dalle fatte premesse: esse miravano a dare all' operaio, al piccolo commerciante, al piccolo industriale piena indipendenza economica, a liberarli dalla soggezione, dalle prepotenze, dagli abusi, dalle pretese degli imprenditori, fornitori e banchieri, rendendoli lavoratori, produttori, fornitori, consumatori e banchieri per proprio conto. [3]

Quantunque assai diversi fra loro questi scopi, a seconda delle varie forme di cooperative, tuttavia, se ben nel loro complesso le esaminiamo, troviamo un denominatore comune che tutte le caratterizza e le distingue da qualsiasi altro istituto: cioè il concetto di guerra al capitale (come categoria storico-giuridica, cioè considerato soggettivamente) individualizzato, per recarlo e distribuirlo alla collettività, alla associazione lavoratrice, che lo deve impiegare per proprio conto.

Con questi intendimenti sorse la cooperazione. La guerra al capitale certo non la facevano il produttore, il fornitore, il banchiere,

[1] I piccoli industriali, i piccoli commercianti, anzichè gli operai, era in Germania ed in Italia che si univano nelle cooperative. Questo fatto è però presto giustificato. In Germania ed in Italia le cooperative sorsero sotto forme che non rappresentano certo le aspirazioni della classe lavoratrice, cioè sotto le forme di banche popolari e società di consumo, delle quali invece si giovano gli stessi piccoli commercianti, artigiani, ecc.

[2] In Inghilterra e negli Stati Uniti, infatti, le società cooperative di produzione si costituivano, come anche oggidì, principalmente in seguito a scioperi mal riusciti. Così pure molti di questi casi troviamo in Francia e taluni anche in Italia (la Fonderia di Sampierdarena, società cooperativa di produzione, costituitasi nel 1883, ebbe origine da uno sciopero).

Del resto, anche a voler prescindere dagli atti di violenza che possano aver preceduto la costituzione di una società cooperativa di produzione, è indubitato che il meschino salario dei lavoratori e le idee socialistiche dovevano preparare la società stessa.

[3] « Devenir son propre fournisseur — être son propre banquier — produir pour son propre compte » (Benjamin Rampal).

Digitized by Google

perchè non potevano farla che a loro stessi, ma bensì coloro che alla produzione concorrevano colle loro braccia di lavoro, male retribuite, coloro che consumavano e che troppo caro dovevano pagare gli oggetti di consumo, ed infine coloro che dovevano subire lo spettro dell' usura sulle loro miserie.

Quindi, quantunque risulti che la società cooperativa non sia nata per il solo operaio salariato — benchè per lui essenzialmente — ma anche per gli artigiani della piccola industria, per i piccoli proprietari coltivatori e per i piccoli commercianti, troviamo in definitiva nella medesima il concetto di sollevare la condizione materiale, di dare indipendenza economica alle classi più umili, più bisognose della società. E se così non fosse non avrebbero certo spesa la loro intelligenza in questo nuovo fatto economico forti ingegni della scienza socialistica, quali un Louis Blanc in Francia, un Lassalle in Germania, e non avrebbero certo incontrato tanta meritata popolarità, quantunque non socialisti, due non meno grandi filantropi, apostoli della cooperazione, lo Schulze in Germania ed il Luzzatti in Italia.

Tutti gli economisti poi, ossequenti al concetto storico della cooperazione, la considerarono e la definirono appunto come istituzione *esclusivamente* operaia nelle società cooperative di produzione e lavoro, ed *essenzialmente* tale nelle cooperative di consumo e credito. [1]

In detto concetto, salve rare eccezioni, sempre le cooperative si svolsero, in tutte le nazioni, e tuttodì, nonostante le non poche e strane deviazioni dal loro concetto economico-storico, le cooperative sono ritenute dal pubblico come istituzioni eminentemente popolari: ed il legislatore, nonostante le interpretazioni tanto larghe ed estensive da passare assai oltre la sua intenzione, come tali ancor esso le ritenne; che anzi parve considerarle come istituzioni pressochè esclusivamente inspirate dal benessere della sola classe operaia. Passando brevissimamente in rassegna i lavori parlamentari, troviamo chiari questi concetti sulle cooperative.

Così, nella sua memoria dell' 11 ottobre 1869, il Minghetti, [2]

[1] V. p. 42, 43 e nota n. 1 a quest'ultima.
[2] Memoria citata (Vedi p. 15 e nota n. 1).

Digitized by Google

mentre si dichiarava contrario al sistema di trattare delle società cooperative nel codice di commercio, pregava, nel caso prevalesse nella commissione [1] diverso concetto, lo si avvisasse, perchè egli desiderava esporre tutte quelle idee che valessero a chiarire quali fossero, a suo avviso, « i modi più acconci per soddisfare le domande degli *operai* italiani ».

Così pure nella memoria Finali [2] si dice: « È superfluo avvertire come *occorra* alle società delle quali si parla (società cooperative) di raccogliere il loro capitale per mezzo di *esigui versamenti*, in guisa che possano sopperire i *quotidiani risparmi* dei soci »; e nella relazione Vigliani-Finali: [3] la società cooperativa « è chiamata a costituire il suo capitale con azioni di *tenue ammontare*, formate dal *quotidiano risparmio* dei soci ».

Nella relazione 20 aprile 1875 dell' ufficio centrale del senato [4] troviamo: « Le società cooperative, siccome quelle che si propongono la cooperazione per il lavoro, pel credito, pel consumo, od altri intenti svariati, e ciò col fine di rendere accessibili alle *più modeste fortune* quei vantaggi altrimenti loro interdetti per la *privazione di capitale*, meritano dal legislatore ogni agevolezza ». Ed il Mancini [5] dice che le società cooperative sono istituti tendenti allo scopo supremo di migliorare colla mutualità, col lavoro, coll' onesto aiuto e col risparmio la condizione economica e morale delle classi *meno favorite* dalla fortuna, aprendo ad esse la via a partecipare coll' unione delle forze a quei beneficî che parvero costituire finora un privilegio riservato ai beati possessori del capitale ».

Il Luzzatti, in un suo discorso alla camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1882, [6] osservò che le società cooperative sono « istituti, grazie ai quali le *classi lavoratrici* cercano di migliorare senza alcun aiuto del governo, ma fidando soltanto nella loro previdenza, le loro condizioni economiche e morali ».

Infine l' onorevole Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, alla camera dei deputati nella tornata del 30 gennaio 1882, disse

[1] Commissione citata (Vedi p. 15 e nota n. 2).
[2] V. p. 16 e nota n. 2
[3] V. p. 16 e nota n. 4.
[4] V. p. 17 e segg. e nota n. 1 alla p. 18.
[5] V. p. 20 e nota n. 5 (CIV).
[6] V. p. 22 e 23.

Digitized by Google

che « le società cooperative si propongono di migliorare col lavoro, col risparmio, colla mutualità le condizioni delle *classi diseredate dalla fortuna....* ».

E nella relazione a Sua Maestà il Re [1] lo stesso ministro: « Fra gli istituti cui il codice di commercio dà norma per la prima volta in Italia tengono un luogo cospicuo le società cooperative, sicchè oltremodo benefiche, *aspettate con legittimo e vivissimo desiderio dalle classi lavoratrici*, sono da considerarsi le disposizioni che si riferiscono a questi sodalizi, dai quali l'avvenire delle popolazioni nostre attende copiosi frutti di progresso economico e civile, di morale rigenerazione ».

Se adunque nella sua origine, nel concetto degli economisti e nei lavori preparatorî del codice di commercio le società cooperative sono istituzioni rivolte al benessere materiale delle classi *meno favorite* dalla fortuna, ed essenzialmente della classe operaia, le disposizioni di legge per dette società devono essere concepite in modo da raggiungere e delimitare lo scopo alle classi stesse, e non lasciare quindi in modo alcuno adito a persone agiate, e peggio ancora a speculatori, di fruire di questi vantaggi, dei privilegi inerenti a questa forma popolare di società.

È quello che non fa la legge che oggidì governa le cooperative: per cui principale innovazione alla medesima deve essere la nozione di dette società.

IV.

Necessità della definizione della società cooperativa.

Il Mancini, nella dotta sua relazione sul codice di commercio, [2] nella parte riflettente le società cooperative, accenna al quesito se la legge debba determinare con una precisa definizione la natura della società cooperativa, [3] e vi risponde negativamente: « Prescin-

[1] Relazione a S. M. del ministro guardasigilli G. Zanardelli nell'udienza del 31 ottobre 1882 per l'approvazione del testo definitivo del codice di commercio.

[2] V. nota n. 5 a p. 20.

[3] Relazione, ecc., n. CVI.

Digitized by Google

dendo dal considerare che nel sistema generale della patria legislazione la determinazione del concetto sintetico dei vari istituti di diritto è di regola riservata alla scienza, osservo che la formola *società cooperativa*, introdotta nella nostra lingua per designare quella determinata istituzione, non lascia luogo ad equivoci, e quando una parola ha un senso certo ed unico, che non può essere esteso ad un oggetto diverso, non vi ha utile scopo che quel concetto venga riprodotto in una perifrasi ».

E soggiunge: « D'altronde l'idea essenziale della società cooperativa, più che nel diritto, deve ricercarsi nella scienza economica. Essa esprime la tendenza ad uno scopo, che può ottenersi con mezzi assai vari, e che difficilmente potrebbesi riassumere completamente con una formula giuridica ».

Con tutto il rispetto all'illustre maestro, non credo si possa con lui consentire, nemmeno, se avesse anche sostenuto per principio, in astratto, non dover le leggi contenere definizioni.

Invero, quantunque si dica che la definizione sia propria della scienza e si ricordi il noto adagio: *omnis definitio in jure periculosa est*, pur convenendo nella verità di queste massime, osserviamo che la prima non esclude che la legge, ossequente alla scienza, si valga delle sue definizioni; la seconda si limita ad accennare ad un pericolo, che, dato anche non si possa con tanta facilità superare, si deve però cercare di rendere meno grave, e a questo scopo certo non si mira se per evitare ogni difficoltà si lascia da parte, si rinuncia senz'altro al tentativo,

Secondariamente poi: o la scienza ha già chiaramente fissati i termini di un istituto giuridico, ed allora non sappiamo comprendere perchè la legge non debba valersene per definirlo; o detto istituto non è ancora chiaramente determinato, ed allora non comprendiamo perchè il legislatore non debba cercare di completare l'opera della scienza,

In sostanza: colla definizione, quantunque imperfetta, la legge sarà sempre più chiara, e i tribunali avranno almeno una guida, una base nella definizione stessa. Se *omnis definitio in jure periculosa est*, non è assai più pericoloso il lasciare al magistrato sconfinata libertà di mietere nel campo della scienza?

Il definire i principali istituti giuridici che già avessero rice-

Digitized by Google

vuto dalla dottrina e dall'uso una certa consistenza, era il sistema della legge romana; il Digesto ridonda di definizioni; ed è pure il sistema dei legislatori tedeschi ed inglesi.[1]

Questo in teoria. In concreto il nostro ragionamento vie più si rinforza e non teme eccezioni.

Disse il Mancini (nelle parole sopra riferite), e con lui ritenne il legislatore, che la formula *società cooperativa* « non lascia luogo ad equivoci ».

Vorremmo che così fosse, ed allora non solleveremmo certo qui la questione della necessità della definizione della società cooperativa, perchè questo non è luogo di fare questioni accademiche. L'esperienza, invece, di nove anni è là a dimostrare a quanti equivoci non solo, ma a quante anomalie, a quanti abusi, a quante speculazioni abbia dato campo la mancanza nella legge della definizione della società cooperativa.

E qui non possiamo dirlo meglio che colle parole del collega Rabbeno: « Se vi sono delle associazioni che, dopo aver cominciato con caratteri cooperativi, a poco a poco tralignano, ve ne sono molte, pur troppo, che della cooperazione assumono il nome e la forma legale come bandiera, e sono tutt'altra cosa; è la speculazione che, o per l'una o per l'altra ragione, sfrutta il prestigio della cooperazione e ne sciupa il concetto. E questo avviene segnatamente per le società di credito, ma anche per quelle di consumo e di produzione; ed infine per tante forme ibride che non si saprebbe proprio come classificarle, e che spesso illudono il pubblico e lo abbindolano, screditando da ultimo le cooperative vere, cui vengono non di rado attribuiti i torti di quelle. È una vera *falsificazione*, spesso imprudente e sfacciata della cooperazione ».[2]

Solo crediamo che non sia già nelle società di credito che si verifichi principalmente questo sconcio, bensì nelle società industriali.[3] Sono società che producono nella forma comune di imprese capitaliste, e che per nulla si differenziano da queste, nem-

[1] V. la memoria del Castagnola, ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla legislazione delle società commerciali, in data 8 dicembre 1871, sotto il n. I.

[2] U. Rabbeno, « La guerra contro le cooperative di consumo » (nel giornale *La Cooperazione rurale*, 15 ottobre 1890).

[3] Vedi nota a p. 33.

Digitized by Google

meno nella qualità delle persone, le quali in genere se non sono ricche, sono certo agiate: sono società che della cooperazione non hanno che la pura forma, perchè è cosa troppo facile l'assoggettarsi all'osservanza di quelle poche disposizioni, per nulla pregiudizievoli, del codice di commercio: disposizioni che non saprei comprendere non possano giovare ad ogni speculazione.

In vero, secondo il codice di commercio è cooperativa quella qualunque società, la quale, in sostanza, abbia *variabile* il *capitale* ed il *numero dei membri* che la compongono. Tutte le altre disposizioni sulla *cedibilità condizionata* delle azioni; sul loro *limite* d'importo; sul *limite* della individua *quota sociale* (art. 224); sul *limitato* esercizio del voto (art. 225), ecc.; e i privilegi: di costituirsi senza *nulla* aver sottoscritto, nè tanto meno versato (art. 222 in relazione all'art. 131); *di non mai adunarsi* e di *non poter mai venir sciolte di diritto* per qualsiasi diminuzione di capitale (art. 222 in relazione all'art. 146); e le facoltà negli amministratori di acquistare le azioni della società per conto di essa, anche senza l'autorizzazione speciale dell'assemblea, e senza che l'acquisto stesso si faccia sulle somme prelevate dagli utili regolarmente accertati, e siano le azioni liberate per intiero: come pure la facoltà di accordare sempre ed in ogni caso anticipazioni sulle azioni stesse (art. 222 in relazione all'art. 144); — la facoltà nella società di esonerare gli amministratori dalla cauzione (art. 221, 2° comma) e di dettarsi norme proprie per le assemblee generali, pel bilancio, sindaci e per la liquidazione della società stessa (art. 221, 3° comma); l'esenzione per dati atti dalle tasse di registro e bollo (art. 228): ognuno vede, senza uopo di dimostrazione, sono tutti vincoli e privilegi, i quali, oltrechè adattarsi a qualunque specie di società, qualunque ne sia l'entità, a qualunque ceto di persone ed a qualunque speculazione, favoriscono in modo speciale le società stesse.

Della verità poi di quanto diciamo, del prestarsi cioè le disposizioni del codice di commercio a qualunque specie di speculazione, e, notiamolo bene, della speculazione dell'individuo sull'individuo, come nelle società capitaliste ordinarie, citiamo a conferma l'illustre prof. Bodio, direttore generale della statistica, il quale in un suo saggio statistico sulle società cooperative [1] ebbe ad elimi-

[1] Vedi p. 33, nota n. 1, prima parte.

Digitized by Google

narne parecchie, come società a capitale variabile, come si direbbe in Francia, ma punto cooperative. [1]

Tali sarebbero le imprese di costruzioni di case, non per dividerle fra gli azionisti o caratisti, ma per venderle; — tali le società per l'impianto di officine, ove si impieghino *unicamente* operai salariati, che nessun rapporto abbiano coll'ente sociale all'infuori di quello di operai salariati; — tali quelle banche che facciano esclusivamente o pressochè esclusivamente operazioni coi terzi; — tali le società di acquisto di generi alimentari e di uso domestico per rivenderli ai terzi; — tali le società di assicurazioni formate di soli azionisti, i quali speculino sugli assicurati, ecc.

In tutte queste varie forme di società, se cooperazione vi ha, è la cooperazione nella speculazione, la cooperazione cioè di quelli che sono titolari della società contro tutte quelle persone che vengono ad avere rapporto qualsiasi colla società stessa.

In sostanza — senza oltre insistere a dimostrare quello che per sè è troppo evidente — sotto il manto della cooperazione, quale ci è data dalle letterali disposizioni del codice di commercio e quale forzatamente è intesa oramai dalla magistratura e dagli stessi rappresentanti il pubblico ministero, si può nascondere qualunque speculazione, di qualunque natura. Non ci meraviglieremmo se domani

[1] Sono cooperative di fronte al codice di commercio, ma in nessuna guisa rispondono agli intendimenti della cooperazione, le seguenti società: 1° *Società cooperativa fra capitani marittimi, in Genova;* 2° *Società cooperativa fra chiattaiuoli del porto di Genova;* 3° *Società cooperativa per la costruzione ed esercizio di un bagno pubblico, in Livorno;* 4° *Società anonima cooperativa per l'estrazione e cottura della calce, in Stradella;* 5° *Società cooperativa di lavoro e credito, in Este;* 6° *Società cooperativa dei bagni, in Reggio Emilia;* 7° *Società anonima cooperativa dei pubblici bagni, in Arezzo;* 8° *Società anonima cooperativa di lanificio, in Todi;* 9° *Società cooperativa costruttrice, in Castellamare Adriatico;* 10° *Società anonima cooperativa per la costruzione ed industrie, in Ariano di Puglia;* 11° *Società tarantina di costruzione, in Taranto;* 12° *Società cooperativa mistrettese di costruzione, in Mistretta;* 13° *Società cooperativa anonima industriale « Il Lavoro », in Marsala.*

Non rispondono nemmeno al concetto della cooperazione le seguenti altre società da noi direttamente riscontrate nel Bollettino delle società per azioni del 1891: 1° *Società cooperativa dei tramways marittimi a vapore, sistema Ratto e Schiaffino, in Genova,* per l'impianto ed esercizio di tramways pel trasporto di persone, ecc.; 2° *Società cooperativa assicuratrice di redditi ipotecari, in Milano,* per assicurare il puntuale pagamento degli interessi dovuti ai capitalisti creditori per prestito vitalizio, per affitto, ecc.; 3° *Società cooperativa per la coltivazione delle miniere carbonifere nell' Italia meridionale, in Napoli;* 4° *Società cooperativa per la pubblicazione del giornale « La lega lombarda », in Milano;* 5° *Società cooperativa libraria milanese, in Milano,* pel commercio di libri e di oggetti di cancelleria; 6° *Società cooperativa musicale, in Milano,* per impartire ai soci l'insegnamento della musica, ecc.

Digitized by Google

sorgesse una società cooperativa composta anche di sole tre persone per assumere un'impresa per la quale si richieda un ingente capitale. È vero che queste tre persone non possono aver ciascuna nella società una quota maggiore di L. 5000, quindi collettivamente un capitale sociale maggiore di L. 15,000: ma, se bene si osserva, anche qui è dato facile modo di eludere la legge: perchè dette persone, che siano facoltose e possano individualmente garantire forti impegni, formano fra loro una società in nome collettivo e così trovano a prestito quello che separatamente non possono recare nella società e che non potrà mai significare quota sociale. Se poi per lo sviluppo dell'industria sociale il capitale aumenta, questo non si potrà mai dire in urto col divieto dell'art. 224, e bene appartiene all'ente collettivo.

A tanto può giungere oggidì l'interpretazione delle disposizioni di legge sulle cooperative.

Ma qui ancora non s'arrestano le nostre considerazioni. Se quello esaminato è il caso più grave, quello cioè che rappresenta una vera *falsificazione* della cooperazione, ve ne sono ancora altri che, quantunque meno gravi, sono pur sempre assai lontani dai principî della cooperazione.

2° caso: Hannovi società di commercianti, i quali comperano unitamente, all'ingrosso, merci che formano oggetto dei loro separati commerci per distribuirle fra loro e rivenderle nei rispettivi negozi. Vi sono pure società di esercenti i quali si riuniscono per fabbricare acque gazose e rivenderle separatamente nei loro negozi, ecc.

Anche queste società producono nella forma comune di imprese capitaliste, e sono cooperative soltanto rispetto a persone diverse dagli operai e non abbienti in genere, le quali si associano per sopprimere un imprenditore.

3° caso: Vi sono società di agiati, i quali comperano merci all'ingrosso per distribuirle fra di loro pei loro bisogni; — i quali esclusivamente fra loro fanno operazioni di credito; — i quali collettivamente col proprio lavoro esercitano un'impresa per vendere i loro prodotti ai consumatori, ecc.

Queste società hanno tutti i caratteri obbiettivi della cooperazione: non sono però a ritenersi totalmente cooperative perchè

Digitized by Google

formate di persone agiate, alle quali il legislatore certo non volle recare il beneficio delle sue speciali disposizioni e dei suoi privilegi.

Da questi tre casi di società, che si può dire rappresentino nel campo economico altrettante frodi ed usurpazioni del principio cooperativo, si distacca il gruppo delle vere cooperative, le quali possiamo distinguere in due categorie: cooperative di piccoli commercianti, piccoli industriali, piccoli impiegati, i quali facciano fra loro le operazioni, di cui nel terzo caso sopra esaminato, e cooperative di operai.

Qui siamo nel vero campo della cooperazione, campo storico-economico. La seconda categoria però dobbiamo subito notare che rappresenta la forma più eletta, più schietta della cooperazione.

Infatti, mentre nella prima abbiamo sempre un capitalista, per piccolo che esso sia, che ha vita propria, indipendente, o una vita assicurata (impiegato governativo), non così è della seconda. Il lavoratore salariato deve lottare contro le più gravi distrette della vita, vita di precarietà continua: manca il lavoro, manca pure il pane; è una conseguenza inesorabile. I risparmi, se pure sono possibili, non possono a lungo durare, se a lungo dura la privazione di lavoro. Uno dei più grandi ingegni della Germania, il Lassalle, diceva opportunamente che il salario non potrà mai sorpassare la cifra strettamente indispensabile per provvedere alle necessità della vita, perchè se questa cifra sale, la concorrenza dei milioni di individui affamati la farà ben tosto abbassare: e se diminuisce, allora la fame aumenterà la mortalità e l'emigrazione. Questa legge agisce costantemente: essa non permette di dedurre dal prodotto del lavoro e di dividere fra i lavoratori che la somma necessaria perchè essi non possano morire di fame: il soprappiù resta nelle mani del padrone. Il che faceva gridare a Lassalle che gli operai formano la classe dei diseredati, e che essi sono arrivati a questa legge crudele come ad una berlina.

Ed è appunto per rimediare a questa grave condizione della classe lavoratrice che il socialismo, abbandonando per un momento i piani di una completa organizzazione sociale, trovò, *rebus ipsis dictantibus et necessitate exigente,* una pratica soluzione nelle cooperative.

Digitized by Google

E furono i socialisti i più ferventi apostoli di questa nuova forma di società, e tra essi principalmente il Lassalle nella Germania, [1] Louis Blanc in Francia, [2] Roberto Owen in Inghilterra, [3] senza dire degli altri minori: Charles Fourier, Saint Simon, i quali prepararono l'idea dell'associazione, Buchez, Considérant, Cabet, Pierre Leroux, Blanqui, Proudhon, ecc., i quali, per mezzo di numerose pubblicazioni e giornali, svolsero i principî dell'associazione stessa, eccitando gli operai contro l'ordinamento economico di libera concorrenza.

Abbiamo detto che nelle cooperative di operai si deve riconoscere la forma più schietta della cooperazione. E vi è un'altra ragione per sostenerlo: mentre costituisce una rara eccezione l'operaio agiato, non è invece difficile il riscontrare in non lieve misura una certa agiatezza nelle classi dei piccoli industriali e dei piccoli commercianti.

Non bisogna mai dimenticare che le società cooperative non sono nate e non devono esistere per gli agiati: l'agiato trova appoggio in sè stesso, non ha bisogno di ricorrere alla cooperazione, la quale quindi non poteva per lui crearsi.

E se è difficile il discernere in dette classi l'agiato dal non agiato, ciò basta per dare una diversa intonazione alle cooperative formate dalle classi stesse.

Ecco perchè tanto si gridò contro le banche popolari, dicen-

[1] *Risposta pubblica.* È un programma formulato dal Lassalle nel 1863, dietro invito del comitato centrale — sedente a Leipzig — pel congresso dei socialisti che si doveva tenere in detto anno a Norimberga. In questo programma egli insegna agli operai della campagna e della città la via per arrivare al potere, raggiunto il quale voteranno per loro stessi i fondi necessari per stabilire delle associazioni cooperative di produzione. — L. Rodino, op. cit., p. 28 a 31.

[2] *Organisation du travail;* première édition, Paris, Prévot, 1840; cinquième édition, Paris, 1848, e Bruxelles, 1848. — Detto lavoro si divide in due parti: una *critica* e l'altra *positiva* o *costruttrice*. Nella prima mette in evidenza i mali sociali, specialmente in Francia e nell'epoca in cui scriveva; causa di questi mali la *libera concorrenza*. Nella seconda espone il rimedio di questi mali: l'*organizzazione del lavoro* per mezzo di grandi società cooperative nazionali. Il governo deve essere agente supremo della sua riforma; deve fondare, a spese della intiera società, degli opifici sociali per lavorare il ferro, conciare le pelli, tessere i panni, ecc., e deve redigerne gli statuti, i quali, votati dalla rappresentanza nazionale, avranno la forma e potenza di legge. Così, secondo il Blanc, si rovescierebbe l'industria privata e non si avrebbero in definitiva che opifici nazionali. — L. Rodino, op. cit., 2ª edizione, pp. 26, 27, 28.

[3] L. Rodino, op. cit., p. 187 a 194.

Digitized by Google

dosi delle medesime che di popolare altro non hanno che il nome, [1] e che sotto il manto della cooperazione esercitano l'usura. [2]

Sono pur troppo non poche le banche popolari che fanno operazioni coi più facoltosi del luogo, lasciando quasi totalmente da parte i più umili; e quelli non entrano già nella società come mezzo e scopo di appoggio morale e materiale alla società stessa — cosa che sarebbe molto lodevole e ci farebbe subito rinunciare all'idea di non volere gli agiati nelle cooperative — ma bensì nella intenzione di farne un guadagno e di manipolare le cose a modo loro, certo sempre in correlazione ai loro interessi.

E non si creda che i nostri più illustri e tenaci fautori delle banche popolari riconoscano che le loro istituzioni siano il modello della cooperazione, e non sappiano quanti elementi estranei cerchino sfruttarle. Tutt'altro.

Così il nostro illustre amico, il dotto economista comm. Enea Cavalieri, che col Luzzatti tanta propaganda fece e fa tuttora, con sempre maggior lena, per le banche popolari, nell'ottimo suo giornale, si scagliò più d'una volta contro coloro che di esse tentano una speculazione. [3]

Non meno si gridò contro altre istituzioni cooperative: società di consumo, di edificazione di case per impiegati, ecc., le quali

[1] Senatore Alessandro Rossi, *Del credito popolare nelle associazioni cooperative*, Firenze, Barbèra, 1880. — Egli sottopone le banche popolari a minuta inchiesta, e, dalla *qualità dei soci*, dall'*importanza dei singoli depositi*, dagli sconti, dalle anticipazioni, dai mutui e dalla natura di molte altre operazioni argomenta che sono istituzioni di credito ordinario, le quali rendono servigi alle classi agiate e nessuno che meriti menzione alle classi meno favorite dalla fortuna.

[2] Deputato Gino Vendemini, in un suo discorso tenuto il 24 maggio 1891 a Longiano, al banchetto di quella società operaia. E si noti ch'egli allora era, come sarà ancora tuttodì, vicepresidente della banca popolare di Savignano. — Vedi, contro, un articolo del comm. Cavalieri nel suo giornale *Credito e Cooperazione*, anno 1891, n. 49.

[3] *Credito e Coop.*, anno 1891, n. 43, p. 45: « Nella schiera dei cooperatori del credito, a fianco dei modesti, che ieri ancora erano vittima dell'arte dell'usura; a fianco dei laboriosi, che depongono fidenti il proprio risparmio in quelle casse delle quali essi medesimi rimangono vigili custodi; a fianco dei pensatori, che per aver meditato dolorosamente sulle disuguaglianze sociali, corrono spontanei a fraternizzare cogli umili e a porre almeno in comune con essi i loro studi e la loro vita, si è insinuato pur troppo più d'una volta chi ha il cuore arido e la mente cupida, e, da tutti i nostri mirabili congegni che si ispirano e si perfezionano a nome del sacrificio, non spera altro che una rimunerazione del proprio capitale, pronta, costante, elevata...; assai meglio che alla lauta rimunerazione delle azioni, miriamo a rendere popolare e poco costoso il credito...; la parte del capitale è quella di un aiuto e non di un assorbimento... È dello stesso nostro interesse che nelle nostre schiere vi siano dei soci *e non dei capitalisti*, dei fratelli di sangue *e non degli estranei*... ».

Digitized by Google

ammettono nel loro seno persone agiate, e, per quelle di consumo, vendono a terzi.

Dunque, riprendendo le obbiezioni del Mancini alla definizione delle società cooperative, è logica la conclusione che è un *equivoco* essa stessa l'espressione del Mancini che la formola *società cooperativa* non lasci luogo ad equivoci.

Ritenuta non necessaria, e, d'altronde, difficile la definizione, il legislatore credette supplirvi coll'imporre ad ogni società che si costituisce sotto la forma della cooperazione, il nome di *cooperativa* in tutti i suoi atti, contratti, pubblicazioni, ecc. e col dettare quelle altre particolari disposizioni che sopra abbiamo accennato. [1]

« Ed affinchè — soggiunge il Mancini — di queste agevolezze [cioè pubblicazioni senza spese (art. 221, 1° comma), esenzione da determinate tasse di registro e bollo (art. 228)] non possano profittare, *in frode della legge*, le società non aventi lo scopo della cooperazione, parecchie disposizioni del progetto mirano ad imprimere indelebilmente alle società cooperative il carattere che loro è proprio, e la cui parvenza non può essere simulata dalle società che vivono di credito ed hanno una vasta sfera di azione ».

Ma abbiamo visto come tutte le cautele escogitate dal legislatore perchè non profittassero, in frode alla legge, delle disposizioni sulle cooperative società *non aventi lo scopo della cooperazione*, non riuscissero punto all'intento. Secondariamente poi queste dichiarazioni del Mancini confortano tutto quello che siamo venuti fin qui dicendo per giustificare la necessità imperativa della definizione della cooperazione, cioè che questa non deve servire agli agiati, agli speculatori. Oggidì invece potrebbero benissimo riunirsi in società cooperative i principi romani, e star sicuri che il tribunale, o, in sua vece, la Corte d'appello concederebbero il provvedimento di cui all'art. 91 del codice di commercio, purchè siano osservate le disposizioni speciali della legge, fra le quali non vi sarebbe l'indagine sulla qualità delle persone, e sulla costituzione economica della società: così almeno ritenne finora la giurisprudenza.

Ma i principi romani potrebbero, riunendosi in società cooperativa, avere uno scopo di economia, di risparmio, come, ad esempio,

[1] Vedi p. 32.

Digitized by Google

se fondassero una società cooperativa di consumo, comprando merci all'ingrosso e distribuendosele al minuto. Godrebbero, ben inteso, della esenzione relativa, di cui agli art. 221, 1° comma, e 228 codice di commercio. Fin qui meno male. Se però essi invece di unirsi in società cooperativa per aiuto reciproco, volessero invece servirsene per un qualunque scopo di speculazione, ad esempio per far operazioni di banca con terzi, non ammettendo nel loro seno altri soci all'infuori di loro stessi, lo potrebbero benissimo, e, ben inteso, sempre coi relativi privilegi: sarebbe questa la cooperazione nella speculazione, nello stesso modo che havvi la cooperazione fra gli umili allo scopo di rendere meno aspra la dura loro condizione economica.

A tanto siamo giunti. E chi scrive ha visto ed esaminati a centinaia i fascicoli del *Bollettino delle società per azioni*, ed ha pur troppo dovuto riconoscere che, se ancora non esiste una società cooperativa di principi, molte ardite imprese speculative composte non certo di umili, di non abbienti, funzionano tuttodì colla veste legale della cooperazione.

Il dire che le azioni (massimo L. 100 ciascuna) e l'importo complessivo della quota sociale individua (L. 5000) per la loro tenuità (?) non danno il mezzo di creare una impresa capitalistica, speculativa, è un voler dire una grande eresia. Non si vorrà sostenere che siano necessari milioni per le imprese speculative: e se così è, non so con quale serietà si potrà dire che con la lieve (?) quota di L. 5000 per ciascun socio non si possa formare un discreto capitale, anche con un numero esiguo di soci, sì da poter intraprendere una speculazione pur di qualche entità. D'altronde maggiormente si appalesa l'errore in cui caddero col Mancini pressochè tutti gli altri che ebbero a preparare le attuali disposizioni legali sulle cooperative, se osserviamo che il capitale che formano pochi speculatori riuniti in società cooperativa, dato pure che esso sia sempre tenue e non capace per sè di una speculazione, non è già tutto il capitale della società stessa: vi può concorrere sempre il capitale di terzi, principalmente sotto la forma di prestiti e di emissione di obbligazioni, e tanto più nelle cooperative in nome collettivo ed in accomandita, nelle quali si ha la garanzia di una responsabilità illimitata e solidaria.

Digitized by Google

⁂

Un gravissimo errore dunque governa tutte le disposizioni di legge sulle cooperative, errore cui, a nostro avviso, non si può rimediare che in due modi: o col definire la società cooperativa, o col lasciare arbitro il magistrato di esaminare caso per caso, nel dare il provvedimento, di cui all'art. 91 del codice di commercio, se si riscontrino gli elementi economico-storici della cooperazione.

Ora non è chi non veda come questo secondo mezzo sarebbe troppo pericoloso e darebbe luogo a infiniti litigi per la sconfinata libertà lasciata all'autorità giudiziaria, libertà della quale non sempre ha dimostrato sapersene valere con prudenza e studio. Noi non gliene facciamo gran colpa, perchè siamo ben lungi dal pretendere che il giudice sia pure un economista.

Non rimane quindi che il primo mezzo, il quale trova la sua ragione d'essere nelle stesse argomentazioni degli avversari della definizione, e quindi dello stesso Mancini, perchè, se l'esperienza di nove anni ha dimostrato che della parola *cooperazione* si è fatto un vero abuso, una vera speculazione, cadono inevitabilmente le obbiezioni contro la definizione della cooperazione stessa, e nel contempo svelano la loro ingenuità tutte quelle disposizioni colle quali si cercò supplire alla mancanza della definizione.

Bisogna dunque definire anzitutto nella legge la società cooperativa. Se non riusciremo a dare una formula completa, tuttavia non per questo faremo opera vana. È assai meglio il meno bene che il peggio. Completerà la nostra formula la giurisprudenza: così si migliorano le leggi, mentre certo non si può migliorare quanto ancora non esiste.

Si noti inoltre che le leggi straniere — quantunque lontani assai dall'abuso di copiare le leggi stesse, non solo, ma anche di invocarle — o definiscono la società cooperativa o questa qualificano in qualche modo. Così la legge inglese (atti del 1852 e del 1862), pur non definendo le società cooperative, accenna di voler provvedere a quelle *società* che sono *costituite da qualsiasi numero di persone, allo scopo di riunire un capitale per mezzo di sottoscrizioni, onde raggiungere un fine autorizzato dalla legge, intraprendendo od*

Digitized by Google

esercitando in comune una o più industrie, uno o più commerci, uno o più mestieri.

La legge del Portogallo (2 luglio 1867) definisce le società cooperative *associazioni di numero illimitato di membri, e di capitale indeterminato e variabile, istituite al fine di mutuamente aiutarsi fra soci nello sviluppo dell'industria, del credito e dell'economia domestica di ciascuno.*

La legge della Germania (1° maggio 1889) qualifica le società cooperative *quelle associazioni composte di un numero illimitato di soci, le quali si propongono di aumentare il guadagno e la economia dei componenti le medesime mediante un'azione comune tendente a promuovere le operazioni sociali.*

La lègge francese (24 luglio 1867) dà come caratteristica delle cooperative la *variabilità del capitale, la mutabilità del numero dei soci,* grave errore, di cui si può dire subiscano l'influenza le disposizioni del nostro codice di commercio sulle cooperative, perchè, quantunque in esso non si accenni a detta caratteristica, tuttavia, essenzialmente in base alla medesima, dalla nostra magistratura si approvano oggidì gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative.

La legge belga (18 maggio 1873) è caduta nello stesso errore: all'art. 85 dà della cooperativa una definizione che ha per base, oltre i detti due caratteri della variabilità del capitale e della mutabilità del numero dei soci, un terzo, che le quote di interesse dei soci non possono cedersi ad altri: tutti caratteri che sono non un'impronta della cooperazione, ma una vera conseguenza del modo di essere della cooperazione stessa.

Ma tutte queste definizioni e qualifiche della società cooperativa non sono inoltre nè esatte, nè complete, anche perchè non accennano alla qualità delle persone, e perchè ben altri sono ancora gli scopi cui utilmente essa può attendere.

***

Assai più proprie sono le definizioni che ci danno gli economisti, e di queste sole ci varremo per formularne una che meglio risponda alle fatte considerazioni. Il Wollemborg dice che la società cooperativa « è l'organizzazione spontanea di una pluralità

Digitized by Google

di economie particolari, *dominate da un comune bisogno*, per esercitare collettivamente ed in modo autonomo la funzione industriale, che produce le specifiche prestazioni atte a soddisfarlo ». [1] Ma in questa nozione — come giustamente osserva il Rabbeno — quantunque benissimo esplicato il concetto della cooperazione, vi manca una idea, ed è che « la funzione esercitata collettivamente serva a soddisfare soltanto i bisogni di coloro che la esercitano ».

Tutte le forme della cooperazione si possono raccogliere sotto questo concetto. Infatti la *società di consumo* è cooperativa in quanto i consumatori si riuniscono per esercitare, e per essi soltanto, il servizio della distribuzione; la *società di credito* è cooperativa in quanto i bisognosi di credito si riuniscono per fare a sè medesimi, ed a sè solamente, il servizio della prestazione del credito; la *società di costruzione* è cooperativa in quanto i bisognosi di case si uniscono per provvedere a sè medesimi le case che loro occorrono; la *società di produzione* è cooperativa in quanto coloro che hanno bisogno di assumere la produzione si uniscono per assumerla in comune. [2]

A nostro avviso poi, sia in detta definizione, sia nella interpretazione del Rabbeno, manca ancora un'altra idea, ed è la *designazione delle persone* che possano essere dominate da detto *comune bisogno*. Il significato della parola bisogno è troppo estensivo: si adatta benissimo ad ogni ceto di persone. Non trovo per ciò ancora completa la definizione che della cooperazione dà il Rabbeno: « l'esercizio collettivo d'un'impresa [3] allo scopo di produrre quella funzione di cui i membri hanno bisogno, e per essi soltanto ». [4]

Mi si osserverà forse che nella scienza economica il concetto della cooperazione sta indipendentemente dalla qualità delle persone che esercitano l'impresa. Ma, anche scientificamente parlando, ciò non è vero. Se sono gli autori che ci rappresentano la

[1] « La teorica della cooperazione » (*Giornale degli economisti*, di Bologna, vol. II, fasc. II).

[2] U. RABBENO, op. cit., pp. 434-435.

[3] Impresa nel senso generale economico « assunzione della produzione per conto proprio ed a scopo di scambio », dice il RABBENO (op. cit., p. 432). — « L'ente che dispone degli elementi necessari per la produzione e li impiega a suo rischio » dice il GOBBI (*Compendio di economia politica*, Torino, 1887, p. 67). — E la parola impresa si adatta tanto all'ente speculativo, quanto a quello, diremo così, cooperativo: cioè — come dice il Gobbi stesso — a lato dell'impresa privata a scopo di scambio (o speculativo) si ha una *impresa pubblica caritativa, cooperativa*.

[4] U. RABBENO, op. cit., p. 435.

Digitized by Google

scienza, noi troviamo che pressochè tutti, sia nel definire la cooperazione in generale, sia nel definire le varie particolari forme che essa assume, indicano espressamente come elemento costitutivo la classe operaia e quella degli artigiani. [1] E questo elemento riscontriamo nella definizione che della cooperazione in generale dà uno dei più illustri economisti italiani, il prof. Cossa, definizione che con lievi modificazioni facciamo nostra nel nostro progetto: le società cooperative sono, egli dice, « creazioni autonome degli *operai* e dei *piccoli intraprenditori*, che si propongono di migliorarne le sorti, procurando loro condizioni più favorevoli quanto alla abitazione, al vitto, al credito ed all'esercizio individuale e collettivo delle rispettive industrie ». [2]

Se si può far questione se questa sia nozione strettamente scientifica, è certo però che essa è prevalente, sì nella scienza economica che nella pratica. E lo affermo in buona compagnia, col Rabbeno. [3] Ed è appunto perchè essa è nella pratica prevalente, che noi la dobbiamo prescegliere ad ogni altra. Solo vi rechiamo alcune lievi modificazioni per renderla più completa.

Così, mentre la parola *operaio* trova il suo significato, la sua base in una persona addetta ad un lavoro manuale e retribuita in genere con mercede giornaliera, [4] e la parola *imprenditore* nell'esercizio di un dato commercio, di una data industria, [5] non si verrebbe a comprendere nella definizione del Cossa tutta quella falange

[1] Così lo SCHÖNBERG (*Handbuch der politischen Oekonomie*, Tubingen, Laupp, 2ª edizione: *Die Arberter Frage*) nel definire la società cooperativa di produzione: « è un'intrapresa nella quale gli *operai* che in essa lavorano la fanno anche ad un tempo da imprenditori, esercitando per conto ed a rischio comune e sotto la loro responsabilità solidale l'intrapresa ». — Ed il COSSA (*Economia sociale*, Milano, Hoepli, 1888, 8ª edizione): « è una società costituita da *operai* od artigiani, i quali, mettendo in comune il loro lavoro ed i loro piccoli capitali, si fanno imprenditori, assumendo tutti i rischi della produzione per goderne l'intero profitto ». — Così pure il WALKER (*The wages question*, New-York, 1876, cap. XV); il CAIRNES (*Some leading principles of political economy*, London, 1874, parte 2ª, cap. V); lo STUART MILL (*Principî di economia politica*, vol. 2°, p. 326, 3ª edizione francese), per dire dei principali economisti.

[2] Op. cit.

[3] Op. cit., p. 427.

[4] La Cassaz. di Napoli, con sentenza 10 dicembre 1891 (P. M. contro soc. di mutuo soccorso fra impiegati scolastici ed altra fra i tabaccai di Napoli), in tema d'interpretazione della voce *operai*, di cui nella legge 15 aprile 1886 pel riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso, sancì giustamente che la parola stessa va interpretata restrittivamente, nel senso di persone addette ad un lavoro manuale e retribuite con mercede giornaliera.

[5] Vedi nota n. 3 a p. 42.

Digitized by Google

di persone con mercedi o stipendi avventizi, le quali vanno sotto il nome di commessi di negozio, di scrivani ed inservienti di privati uffici ed amministrazioni, d'impiegati straordinari dei ministeri, ecc., tutte persone le quali hanno la vita strettamente misurata a quel *quid* che le è necessario.

Così pure non è abbastanza comprensiva detta definizione là dove esprime l'oggetto della società: « . . . procurando loro condizioni più favorevoli quanto all'*abitazione*, al *vitto*, al *credito* ed all'esercizio individuale e collettivo delle rispettive industrie », inquantochè sarebbero escluse da questa definizione la società cooperativa per l'acquisto sociale all'ingrosso degli oggetti della economia domestica, la società per l'acquisto di oggetti di economia rurale e per l'uso dei medesimi per conto sociale, la società per la vendita in comune di prodotti agrari e le società di assicurazione: sarebbero inoltre escluse anche quelle società composte di persone le quali esercitassero individualmente un'impresa diversa da quella esercitata in comune.

Crediamo quindi di poter così definire la società cooperativa: « Si intendono *società cooperative quelle creazioni autonome di operai, di piccoli imprenditori ed in genere di persone con mercedi o stipendi avventizi che si propongono migliorarne le sorti, procurando loro condizioni più favorevoli quanto al vitto, agli oggetti di economia domestica, rurale, al credito, ai vari rami di assicurazione ed all'esercizio collettivo del commercio e delle industrie* ».

*
* *

Con questa definizione, che limita a determinate categorie di persone la partecipazione a società cooperative, e che, per contro, consente a queste di costituirsi per qualunque scopo, senza delimitazioni di sorta, si rende inutile ogni specificazione delle varie forme di cooperazione, quale vien fatta invece nella nuova legge della Germania (1° marzo 1889) sulle cooperative. [1]

[1] 1. La presente legge conferisce i diritti spettanti ad ogni « società registrata » a tutte quelle associazioni composte di un numero illimitato di soci, le quali si propongono

Digitized by Google

Del resto noi non approviamo questo sistema del legislatore tedesco, inquantochè, anche a voler restringere — come egli fece — i fini cui possono convergere le cooperative, è assai difficile il formare di queste un quadro completo, in modo che non restino esclusi i fini che pur sono fra i principali della cooperazione. Così nell'elenco che la legge germanica ci dà delle varie specie di società cooperative [1] non figurano le società di *lavoro* propriamente dette (società di braccianti, di facchini per lavori di carico e scarico di carbone nei porti di mare, ecc.), le società di *assicurazione* (contro i danni della grandine, degli incendi, della mortalità del bestiame, società di assicurazione sulla vita, ecc.), ed ognuno vede che quelle di lavoro tengono il primo posto nel campo della cooperazione, perchè composte di operai, di coloro cioè pei quali principalmente l'associazione cooperativa sorse.

V.

Sotto quale forma di responsabilità devono essere regolate le società cooperative.

La nostra legge all'art. 219 lascia libere le società cooperative di assumere quella forma di responsabilità che credano migliore, e di cui all'art. 76: le società cooperative così possono costituirsi sia sulla base della responsabilità *illimitata* (società in nome collet-

di aumentare il guadagno e l'economia dei componenti le medesime, mediante un'azione comune tendente a promuovere le operazioni sociali.

Esse sono:

1° Società di credito;

2° Società per le materie greggie;

3° Società per la vendita sociale dei prodotti agrari od industriali (società di smercio, magazzini cooperativi);

4° Società per la fabbricazione di oggetti e vendita dei medesimi per conto sociale (società di produzione);

5° Società per l'acquisto sociale all'ingrosso dei generi alimentari e degli oggetti dell'economia domestica e per la vendita al minuto (società di consumo);

6° Società per l'acquisto di oggetti di economia rurale e industriale e per l'uso dei medesimi per conto sociale;

7° Società per la costruzione delle abitazioni.

[1] Vedi nota precedente.

Digitized by Google

tivo, in cui i soci sono responsabili senza limite alcuno ed *in solidum*), *limitata* (società anonima, in cui i soci non sono obbligati che limitatamente a date quote od azioni), e *mista*, limitata per gli uni, illimitata per gli altri (società in accomandita semplice e per azioni, nelle quali parte dei soci sono rispettivamente responsabili verso i terzi limitatamente ad una somma determinata o ad una o più azioni, e parte responsabili illimitatamente, come se questi ultimi fossero uniti fra loro in società in nome collettivo).

La legge germanica, mentre prima del 1889 (leggi 4 luglio 1868 e 21 maggio 1873) assoggettava le società cooperative alla responsabilità illimitata, [1] colla nuova legge sulle cooperative del 1° maggio 1889, al § 2°, determina le seguenti tre forme di responsabilità:

« § 2. Le società possono essere costituite in guisa:

« 1° che ciascun socio sia responsabile con ogni suo avere per le obbligazioni della società verso questa, come pure direttamente verso i creditori della società (società registrate a responsabilità illimitata);

« 2° che i soci siano responsabili con ogni loro avere, non però direttamente verso i creditori della società, e siano soltanto obbligati di fare a quest'ultima i versamenti necessari per pagare i creditori (società registrate con obbligo illimitato di versamenti — *Genossenschaften mit unbeschränkter Nachschusspflicht*);

« 3° che la responsabilità dei soci per le obbligazioni della società sia limitata, tanto di fronte a questa, quanto verso i creditori di essa, ad una somma determinata in precedenza (società registrate a responsabilità limitata) ».

La forma di responsabilità di cui al n. 2 è una novità, non solo nel tema speciale delle società cooperative, ma anche per le società ordinarie. Questa forma è come un temperamento della responsabilità illimitata; per essa i soci sarebbero obbligati con tutto il loro patrimonio soltanto verso la società, non verso i creditori.

Questa forma speciale di responsabilità, nuova in tutte le le-

[1] Se, nonostante il principio dell'illimitata responsabilità, le società cooperative assunsero in Germania tale uno sviluppo da non trovar riscontro in altre nazioni, è ovvio il notare che assai maggiore sviluppo avrebbero avuto se avessero potuto, come nella nuova legge, costituirsi con responsabilità limitata. Infatti ognun sa quanto sia difficile riunire in una società cooperativa a responsabilità illimitata persone facoltose, le quali, in generale, sono quelle che iniziano la società, recandovi aiuto materiale e morale per consigli e autorità.

Digitized by Google

gislazioni, ebbe origine da un compromesso fra i diversi pareri della commissione parlamentare, nell'intento di togliere ai creditori il mezzo dell'escussione individuale e diretta dei soci, contro la quale avevano protestato parecchie fratellanze germaniche con oltre un migliaio di petizioni. Essa però venne vivamente combattuta dall'on. Schenck, il quale lamentò che questo voto di alcune società cooperative avesse indotto la commissione ad accettare una forma nuova e pericolosa.

« Le fratellanze tedesche — diceva l'on. Schenck — non si sono pensate che vi fosse bisogno di una terza maniera di società cooperative. Gli stessi ministri, prima della deliberazione della commissione parlamentare, credettero che, concessa la limitazione della responsabilità, fosse abbastanza provveduto allo svolgimento della cooperazione. Il bisogno di una nuova forma non si è finora manifestato, e una disposizione legislativa, che non risponda ad un'esigenza reale, è già per ciò solo riprovevole. Inoltre la nuova forma non si distingue dalla società cooperativa a responsabilità illimitata; i confini tra l'una e l'altra non sono nettamente tracciati; onde la nuova disposizione non farà che intorbidare le menti, e non contribuirà per certo a promuovere gli interessi della mutualità ».

Facciamo nostre queste osservazioni dello Schenck, le quali abbiamo voluto riferire, anche perchè possano servir di norma al nostro legislatore, nel caso rimanesse perplesso, nelle modificazioni che intende introdurre nel codice di commercio, sulla bontà o meno della nuova forma di responsabilità inaugurata dalla Germania. Solo aggiungiamo che, oltre alle incongruenze, alle questioni giuridiche cui detta nuova forma può dar luogo, essa, per sè sola, basta per sminuire quel credito che sempre godettero in Germania le società cooperative a responsabilità illimitata, e per il quale assorsero a così grande fortuna. Non crediamo quindi che di questa nuova forma di responsabilità approfitteranno molte cooperative tedesche. D'altronde, dal momento che queste possono costituirsi con responsabilità limitata, e rispondere così verso la società e verso i terzi solo in proporzione di una determinata quota od azione, non comprendiamo perchè, potendo limitare la loro responsabilità nel migliore dei modi, vogliano mitigare una illimitata responsabilità che

Digitized by Google

esse medesime di propria volontà scelgono per poter godere di maggior credito rispetto ai terzi.

Ma, prescindendo da questa forma speciale di società illimitata, che non trova riscontro in nessun'altra legislazione, la Germania ha finalmente anch'essa consacrato per le sue cooperative una forma da tanto tempo da queste desiderata, la forma a responsabilità limitata; per cui ora si può dire che tutte le nazioni, le quali dettarono disposizioni legali per le cooperative, ammettono per le medesime le due forme di responsabilità *limitata* ed *illimitata*. Talune anzi ammettono soltanto queste due forme; così la legge portoghese del 2 luglio 1867 (art. 6), la legge austro-ungarica del 9 aprile 1873 (§ 2), la legge belga del 21 maggio 1873 (articoli 86, 89) e la citata nuova legge germanica.

La legge italiana e quella francese del 1867 (art. 48) lasciano invece facoltà alle cooperative di costituirsi anche con forma mista di responsabilità, cioè limitata ed illimitata ad un tempo. La legge inglese del 7 agosto 1862 parla solo di responsabilità limitata, senza escludere però ogni altra forma di costituzione.

Noi sosteniamo che il legislatore italiano, a somiglianza di quello portoghese, austro-ungarico e belga, deve attenersi per le cooperative alle sole due forme di responsabilità *limitata* ed *illimitata*, escludendo quella così detta *mista* delle società in accomandita. E questa nostra opinione segue, a fil di logica, quanto abbiamo detto intorno al carattere genuino, storico-economico della cooperazione; la quale, come rappresentativo di un'unione di persone umili, bisognose, che mirano ad uno scopo comune di previdenza economica ed insieme di fratellanza, di reciproco aiuto, non può consentire nella sua organizzazione, nel suo funzionamento altra disparità di mezzi pecuniari individuali all' infuori di quelli resi necessari per la stessa sua esistenza; e tanto meno poi può consentire quello che repugna apertamente alla sua essenza, la presenza nel suo seno cioè di persone che siano come i padroni della istituzione.

Ora così avverrebbe appunto di una società cooperativa *in accomandita*, nella quale i *padroni* sarebbero — e con ragione, poichè chi ha maggiori responsabilità deve anche avere maggiori diritti — i soci responsabili illimitatamente, e *semplici operai* i soci responsabili solo in proporzione della quota od azione dagli stessi conferita nella so-

Digitized by Google

cietà; gli obbligati in solido, ossia gli accomandatari, soli, *ope legis*, amministrano la società, ed essi soli pure possono far parte della ragione sociale (art. 114, 2° comma); gli altri, soci accomandanti, non hanno che un diritto di sorveglianza, di sindacato (art. 221, 3° comma). Male quindi si adatta alle società cooperative la forma in accomandita; anzi è la negazione del carattere della cooperazione, dell'impronta di uguaglianza che deve essere in ogni società cooperativa nei diritti di ogni socio, dei quali si può comprendere e giustificare una limitazione nei rapporti esclusivamente colla divisione degli utili sociali, in proporzione del lavoro, delle azioni o delle quote da ciascuno possedute. Un semplice accenno, del resto, all'origine della società in accomandita basta per pienamente convincere della sua inapplicabilità alla forma cooperativa. È noto che la società in accomandita ebbe origine dalla *commenda*, o, come più tardi fu chiamata, *paccottiglia*, la quale consisteva nel dar merci o danaro ad un capitano di nave, che intraprendeva lunghi viaggi, per trafficarli liberamente all'èstero e riportarne gli utili al proprietario o proprietari, i quali utili venivano poi divisi in parte con lo stesso capitano. Più tardi i denari e le merci si dettero ad un negoziante perchè li trafficasse sul luogo, e questa fu l'*accomandita;* i soci sovventori non essendo conosciuti dai terzi, non erano obbligati oltre la quota versata.[1] Questo principio del rendere responsabili i soli contraenti conosciuti creò poi in alcuni statuti la esenzione dei soci accomandanti dalla responsabilità illimitata.[2]

Però fu sempre mantenuto fermo il principio che coloro i quali contraevano, rimanevano responsabili senza limite. Successivamente l'accomandita venne meglio delineata, ed al socio accomandante venne proibito l'amministrare, sotto pena di rimanere responsabile nella stessa maniera dell'accomandatario.[3]

Siamo dinanzi dunque ad una società di tutta fiducia, fiducia che gli uni, piccola minoranza, possono esercitare verso gli altri, maggioranza. L'amministratore accomandatario conferisce la sua industria e

[1] FREMERY, *Études de droit commercial.*

[2] Legge fiorentina del 30 novembre 1808. *Statuto di mercanzia di Firenze.* Rub. 16.

[3] V. relazione della commissione della camera dei deputati (relatore Corsi, I) sul progetto di legge sulle società anonime ed in accomandita con emissione di azioni. — *Atti della camera dei deputati,* sess. 1863-64, *Documenti,* n. 105.

Digitized by Google

la sua responsabilità indefinita; gli accomandanti nessuna industria, un capitale limitato ed una limitata responsabilità. Se i capitali affluiscono alla società, solo ciò avviene in vista della capacità speciale dell'accomandatario od accomandatari: i terzi assai più confidano in essi che non nell'ente società.

Questa l'origine, questa l'impronta vera della società ordinaria in accomandita.

Altrettanto deve dirsi di una cooperativa in accomandita; salvo che i soci accomandanti prestino anche il loro lavoro oltre al capitale, il che tuttavia non toglie che si abbia sempre un quasi padrone nel gerente (socio accomandatario), il solo avente diritto a dirigere l'impresa, e dei semplici lavoranti nei soci accomandanti, i quali non potranno mai aspirare ad amministratori della società se non si adattano anche a sopportare le conseguenze della responsabilità di diritto, non solo, ma se non saranno anche nel caso di poter utilmente, nell'interesse sociale, assumere tale responsabilità, e di poter nel contempo godere di quella fiducia rispetto ai terzi che, colla garanzia di responsabilità, dà lavoro e solidità all'impresa.

In Francia le cooperative assunsero la forma in accomandita semplice nel 1863; ma già fin d'allora la medesima si criticava dagli economisti francesi, come non atta ad operai lavoranti in comune, appunto perchè comporta due sorta di associati aventi diritti e doveri ineguali. E se noi aggiungiamo che la formazione in Francia di queste società cooperative in accomandita fu, si può dire, conseguenza delle società in partecipazione costituitesi fin dal 1848 fra padroni ed operai per concorrere al credito dei tre milioni votato nello stesso anno dall'assemblea nazionale, con maggior ragione possiamo concludere alla errata, cattiva applicazione della forma in accomandita alle cooperative. [1]

Il legislatore italiano nel consentire alle cooperative di assumere tutte le forme delle società ordinarie commerciali, e quindi anche la forma in accomandita, copiò malamente la legge francese, per la quale se v'era una certa ragione di autorizzare tale forma, in vista

[1] V. retro nota n. 1, a p. 25.

Le associazioni fra padroni ed operai erano di due specie, secondochè i padroni non recavano nella società che la loro intelligenza, senza alcun capitale, oppure, oltre l'intelligenza, portavano un capitale, composto dell'opificio, delle macchine, degli strumenti, ecc.

Digitized by Google

dei precedenti storici delle cooperative in Francia, le quali, principalmente nel 1863, assunsero la forma stessa, non così era delle cooperative in Italia, le quali mai, prima che il nostro legislatore alle medesime provvedesse, si costituirono nella forma in accomandita. E se della bontà di una legge si giudica dalla sua applicazione, anche in tal caso dobbiamo dire che le cooperative italiane sempre rifuggirono dalla forma accomanditaria. E qui torna opportuna la stessa interrogazione che, per le società ordinarie, fece il senatore Farina innanzi al senato del regno nella tornata del 4 maggio 1858: « Sapete quanto grande sia il numero di queste società in accomandita presso di noi? » Il senatore Farina aveva risposto *tre:* noi, per le cooperative, non sappiamo se altrettante esistano attualmente in Italia; ma, da un calcolo statistico fatto per nostro conto sul *Bollettino ufficiale delle società* del 1891, abbiamo riscontrato che di 317 nuove società cooperative costituitesi, 284 sono anonime per azioni, 21 per quote e 12 in nome collettivo: nessuna si costituì in forma accomanditaria. Se adunque questa forma ripugna al carattere della cooperazione ed è respinta dalle stesse società cooperative, non comprendiamo perchè il legislatore debba ancora mantenerla per le cooperative. La sua ragione d'essere è nelle società ordinarie, non in quelle cooperative; quindi il legislatore, senz'altro, senza scrupoli, deve abbandonarla.

Nè ci si dica, per avventura, quello che il Mancini, per sostenere anche per le cooperative l'applicazione integrale dell'art. 76 del codice di commercio, osservò in risposta al progetto Finali (25 ottobre 1874), al progetto Vigliani-Finali (8 dicembre 1874), alla relazione dell'ufficio centrale del Senato (20 aprile 1875) ed al progetto senatorio (8 maggio 1875, art. 173), nei quali si volevano assoggettare le società cooperative alle prescrizioni concernenti le società anonime, che cioè: « Il voler desumere la tendenza del movimento cooperativo italiano verso il tipo della società anonima dal fatto che le società cooperative che finora si sono costituite regolarmente hanno adottato quel tipo, sarebbe come pretendere che debbasi conservare l'autorizzazione governativa nelle società per azioni, perchè tutte le società ora esistenti in Italia si sono costituite all'ombra di un regio decreto »; [1] inquantochè questa osservazione del Mancini se era fatta

[1] Relazione Mancini, n. CVII. Vedi nota n. 5 a p. 20.

Digitized by Google

molto a proposito sul progetto Finali e successivi sopra ricordati, tale più non sarebbe nel caso concreto, in cui noi non sosteniamo già l'abolizione della forma in accomandita solo perchè le cooperative preferiscono quella anonima, ma essenzialmente perchè detta forma è contraria al vero carattere della cooperazione. Se poi, in linea secondaria, facciamo notare la mancanza di società cooperative in accomandita, nessun dubbio allora che veniamo ad avvalorare la ragione data in via principale.

VI.

Indicazioni che devono contenersi nell'atto costitutivo.

Se si giustifica la differenza fra le indicazioni dell'atto costitutivo delle società ordinarie in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle delle società anonime ed in accomandita per azioni, non così è invece per le società cooperative, inquantochè le medesime, per l'art. 221, anche se in nome collettivo ed in accomandita semplice, sono sempre soggette, a differenza delle società ordinarie, alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori (art. 221, 1° comma), ed eziandio quanto alle assemblee generali, al bilancio, ai sindaci ed alla liquidazione (art. 221, 3° comma), salvo solo, in questo ultimo caso di *assemblee, bilancio,* ecc., non sia diversamente provveduto dalle disposizioni speciali alle cooperative e dall'atto di loro costituzione: il che però non esclude che tutte le società cooperative, qualunque sia la loro forma di responsabilità, siano sempre obbligate a tener le assemblee e ad avere nel loro seno il comitato dei sindaci, *assemblee* e *sindaci* che nulla hanno a veder nelle società ordinarie in nome collettivo ed in accomandita semplice, per le quali non esistono e non hanno assolutamente ragione di essere.

Così essendo, è inutile, manchevole ed erroneo il richiamo fatto all'art. 220, 2° comma, degli articoli 88 e 89 per stabilire le di-

Digitized by Google

verse indicazioni dell'atto costitutivo, secondochè la società cooperativa è in forma collettiva ed in accomandita semplice, ovvero anonima ed in accomandita per azioni. È *inutile*, perchè le indicazioni dell'art. 88 sono contenute tutte nell'art. 89; è *manchevole*, perchè l'art. 88 non contemplerebbe indicazioni che, per l'articolo 221, sono obbligatorie per tutte le cooperative, e cioè il numero degli amministratori, il numero dei sindaci e le facoltà dell'assemblea generale; è *errato*, perchè nelle società cooperative in nome collettivo non vi dev'essere *ragione sociale*, ma solo *denominazione* della società dall'oggetto della sua impresa: e lo si comprende, inquantochè nelle cooperative in nome collettivo — in generale *casse rurali di prestiti* a tipo Wollemborg — non abbiamo già solo due o tre soci, quantunque legalmente anche con sì piccolo numero possa esistere una società cooperativa, ma bensì un numero che può assumere grandi proporzioni, fino ad eguagliare quello degli azionisti di una società cooperativa anonima. Ed allora, perchè solo uno, due o tre soci dovrebbero figurare nella ragione sociale? Altrimenti sarebbe di una società in accomandita, sia semplice, sia per azioni, poichè nella medesima è giusto che i soci accomandatari, ed essi soli, perchè *responsabili illimitatamente*, figurino nella ragione sociale.

***

Siamo quindi d'avviso, per maggior ossequio alla logica ed alla chiarezza, cose mai troppo desiderate ed osservate, che l'art. 220 debba riportare tutte le indicazioni che l'atto costitutivo delle società cooperative deve contenere: cioè le indicazioni speciali di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 220 e quelle generali dell'art. 89, opportunamente modificate per renderle conformi al carattere della cooperazione. E a dette indicazioni aggiungiamo il *minimo di capitale*, al disotto del quale la società debba sciogliersi, *minimo* da stabilirsi dalla società stessa e che dovrà essere, al momento della legale costituzione, integralmente sottoscritto ed in parte versato; il tutto come dimostriamo al seguente capo VIII: rimanendo quindi così abolito il n. 3 dello stesso art. 89. Aggiungiamo pure, per togliere di mezzo

Digitized by Google

molte questioni, l'obbligo di determinare, nel caso di morte, di fallimento o di interdizione di un socio, i diritti degli eredi, dei creditori, dei rappresentanti od altri aventi causa: e, per assicurare maggiormente l' interesse dei terzi, l'obbligo di versare ogni anno almeno un decimo tra gli utili netti e proventi straordinari al fondo di riserva, finchè questo non abbia raggiunto la metà del capitale sociale.

Al n. 9, che reca l' indicazione del « *numero dei sindaci* », si dirà anche la « *nomina* », così formulandolo: « *il numero e la nomina dei sindaci* ». Togliamo così di mezzo la questione se nell'atto costitutivo delle società cooperative sia obbligatoria la nomina dei sindaci. [1]

I tribunali di Firenze (decreto 23 agosto 1890, Soc. coop. di consumo fra gli operai ed artigiani dell'Impruneta) e di Bozzolo (decreto 24 giugno 1891, Soc. coop. anonima di lavoro e consumo fra i contadini ed artigiani di Castellucchio), invocando l'articolo 128 del codice di commercio, decisero dover risultare nell' atto costitutivo la nomina delle persone incaricate di sostenere l'ufficio di sindaco fino alla prima assemblea generale. Ma ambedue i decreti furono revocati, il primo dalla corte d'appello di Firenze (decreto 22 ottobre 1890), il secondo della corte d'appello di Brescia (decreto 25 luglio 1891), le quali dissero non potersi applicare alle cooperative l'art. 128, perchè riflettente specialmente le società in accomandita per azioni ed anonime. Noi non possiamo approvare il deliberato di queste corti, mentre invece riconosciamo come conformi alla legge le decisioni dalle medesime revocate. Infatti, per l'art. 221, 3° comma, sono applicabili alle cooperative, nel silenzio dell'atto costitutivo o statuto, le disposizioni tutte riguardanti i sindaci; e riguarda appunto anche i sindaci detto art. 128; ma anche nel caso che l'atto costitutivo solo accennasse al numero dei sindaci e non alla loro nomina, questa, a nostro avviso, deve pur risultare, perchè la deroga dell'art. 221 non vale — come dimostriamo al capo IX — per tutto quanto costituisce norme sostanziali e generali di legge, nell' interesse pubblico e dei soci stessi. E in tali norme ricade appunto la nomina dei sindaci. Del resto, per

[1] V. nostro articolo nel giornale *Credito e Cooperazione*, 1892, n. 12, p. 111. (V. nota n. 2, a p. 12).

Digitized by Google

qual ragione la legge può aver voluto distinguere in proposito fra società ordinarie e società cooperative? Non sappiamo davvero trovarla. Come la legge ha voluto la nomina dei sindaci, nel caso di costituzione legale immediata della società all'atto stesso di costituzione (art. 128), ed ebbe a riservarla all'assemblea nel caso di costituzione per pubblica sottoscrizione (art. 134), altrettanto deve aver voluto per le società cooperative. Ed è questa una misura giusta e logica, perchè se v'ha l'istituto dei sindaci, e se questo è obbligatorio anche per le cooperative, devono essi entrare in funzione subito, non appena la società ha vita legale.

Però, trattandosi di decisioni che vi sono contrarie e che non ci pare rispondano al voto della legge, è opportuna detta aggiunta.

***

Non comprendiamo perchè l'art. 220, 2° comma, parli solo di *atto costitutivo*, quasichè questo sia tutt'uno collo statuto, il quale, in verità, non avrebbe più ragione di essere se l'atto costitutivo recasse tutte le indicazioni dell'art. 89 e quelle speciali dello stesso art. 220.

Nel concetto della legge una cosa è l'atto costitutivo ed altra lo statuto. Quello in sostanza è la dichiarazione di volontà di determinate persone di costituire una data società; questo segna le norme da cui la società stessa dev'essere governata: poco importa al legislatore che tali norme risultino anche dall'atto costitutivo, anzichè dal solo statuto (vedi art. 89: « L'atto costitutivo *o* lo statuto..... »), purchè l'uno completi l'altro in modo che le condizioni della legge siano soddisfatte: ma ciò non toglie che i due atti abbiano sempre a ritenersi distinti, aventi ciascuno una propria fisionomia. E se così è, non deve l'art. 220 accennare solo all'atto costitutivo, ma anche allo statuto, nello stesso modo come è concepito l'art. 89 dallo stesso art. 220 richiamato: dimodochè l'art. 220 al 2° comma deve risultare così modificato: « L'atto costitutivo o lo statuto, oltre, ecc. ».

Altrettanto deve dirsi per gli altri articoli in cui la legge usi le sole parole « atto costitutivo » (articoli 221, 3° comma; 222, 2° comma; 226, 2° e 3° comma; 227, 228), parole che nello spirito della medesima comprendono anche lo statuto.

Digitized by Google

VII.

L'ATTO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE DEV'ESSERE RICHIESTO « AD SOLEMNITATEM CONTRACTUS », OPPURE SOLTANTO « AD PROBATIONEM »? (ARTICOLI 220, 1° COMMA, 98, 99).

Nel primo caso, in difetto dell'atto pubblico, la società sarebbe nulla assolutamente, di nullità insanabile, il che importa la non esistenza della società, la quale quindi non sarebbe mai esistita di fatto; nel secondo caso l'atto pubblico non sarebbe che un mezzo diretto a far fede, a servire di prova della società, la quale quindi esisterebbe di fatto.

Il codice passato distingueva con precisione — ben inteso sulle società in generale — il caso in cui la scrittura era richiesta *ad solemnitatem*, da quello in cui solo era richiesta *ad probationem*. Perchè si avesse il primo caso, bisognava che la scrittura fosse dalla legge ordinata *sotto pena di nullità*. In mancanza di questa clausola, la società esisteva di fatto, e se ne poteva provare l'esistenza. Invano si cerca detta clausola nel nuovo codice; per cui in generale si ritiene — sempre rispetto alle società in genere, non comprese le cooperative — dagli scrittori e anche dalla giurisprudenza, conformemente alle risultanze dei lavori preparatorî, che l'atto è richiesto *ad probationem* per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, *ad substantiam* invece, per quelle in accomandita per azioni ed anonime.[1]

Non crediamo che altrettanto si debba dire circa le società cooperative, quantunque queste possano assumere qualunque delle forme di cui all'art. 76 del codice di commercio. E ne togliamo argomento dal seguente brano della relazione del Mancini:[2] « Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, mi parve ba-

[1] Vedi anche Verb. comm. coord., III, 2ª tornata, 17 luglio 1882.

[2] Relazione Mancini, n. LXI: « Delle sanzioni da stabilirsi per assicurare l'adempimento delle prescritte formalità ».

Digitized by Google

stevole garentia la sanzione stabilita nel codice albertino e nel vigente, cioè di accordare a ciascun socio, in mancanza dell'atto scritto, o delle pubblicazioni, la facoltà di domandare lo scioglimento della società, i cui effetti decorrono dal dì della domanda, senzachè però tali mancanze possano opporsi ai terzi, i quali, avendo contrattato con una società di fatto esistente, hanno diritto di ritenere responsabili senza limitazione tutti i soci. Ma ben altrimenti nelle società anonime, in cui non vi hanno soci responsabili, e nelle società in accomandita per azioni, in cui gli *accomandanti possessori delle azioni possono essere sconosciuti*, mentre nelle une e nelle altre si richiede l'atto pubblico.... la sanzione anzidetta mi parve insufficiente, ed uniformandomi al progetto senatorio, propongo che, senza l'adempimento delle menzionate formalità, le medesime non *abbiano legale* esistenza ».

Mentre da questa relazione meglio risulta giustificata l'opinione sopradetta circa le conseguenze della mancanza dell'atto scritto per le società in generale, si può ritrarne anche la conseguenza che, circa le cooperative, il difetto dell'atto pubblico non deve trar seco l'inesistenza della società. Invero, la ragione per la quale il Mancini richiese la necessità dell'atto pubblico, non ricorre per le società cooperative, nelle quali, nè gli azionisti nelle anonime, nè gli accomandanti nelle società in accomandita per azioni *non possono mai essere* sconosciuti, per essere le azioni sempre nominative e per essere gli stessi obbligati alle formalità della firma o della delega per la firma nel libro dei soci.

Siccome però il Mancini, per dedurre la conseguenza dell'inesistenza della società, in difetto dell'atto pubblico nelle società in accomandita per azioni ed anonime, pose anche come causa principale la *mancanza di responsabilità* nei soci delle anonime, si dovrebbe tutt'al più — volendo tutto seguire il ragionamento del Mancini — applicare anche alle cooperative l'opinione sopraccennata per le società in genere, e ritenere quindi che l'atto pubblico sia richiesto *ad substantiam* per le cooperative anonime e in accomandita per azioni, e *ad probationem* per quelle in nome collettivo e in accomandita semplice.

Noi però, in *jure constituendo*, per togliere di mezzo numerose questioni di diritto e, quel ch'è più, per meglio indurre ogni so-

Digitized by Google

cietà cooperativa alla osservanza della legge, proponiamo che l'atto pubblico costitutivo delle medesime sia dichiarato richiesto *sotto pena di nullità*.

VIII.

Capitale per la costituzione e durata della società.

1° *Deve la società cooperativa potersi costituire senza nulla aver sottoscritto, nè tanto meno versato, del capitale necessario alle operazioni sociali?*

2° *Deve la società stessa poter legalmente continuare in vita quando più non esista capitale, o questo sia ridotto ai minimi termini?*

Dopo la mancanza della definizione della società cooperativa, questi sono gli altri più gravi difetti delle disposizioni del codice di commercio sulle cooperative.

Il discredito cui vanno sempre più incontro le società cooperative, gli inganni, le frodi, la falsificazione del principio cooperativo sono dovuti pur troppo alla facile loro costituzione, alla nessuna guarentigia richiesta dalla legge circa il capitale necessario all'inizio delle operazioni sociali; ed ognuno sa che il capitale è il primo motore di ogni impresa.

L'art. 222 infatti esplicitamente sancisce detta anomalia, col dire al 1° comma inapplicabile alle cooperative la disposizione della prima parte dell'art. 131, la quale riflette appunto l'obbligo della sottoscrizione per intiero del capitale sociale nelle società ordinarie ed il versamento dei tre decimi del medesimo, il tutto prima di procedere alla legale costituzione della società.

Noi non vogliamo già l'applicabilità alle cooperative di detto art. 131; tutt'altro. Questo, del resto, sappiamo non potersi assolutamente applicare, per la semplice ragione che il capitale nelle cooperative è essenzialmente variabile, [1] a seconda del movimento nel numero dei soci e dell'acquisto di altre azioni dai soci stessi.

[1] Diciamo *essenzialmente* variabile, perchè nulla vieta che le cooperative lo predeterminino in una data somma al momento della costituzione della società. Sono però poche le società che ciò facciano. Così in Roma la cooperativa d'assicurazione contro i danni della grandine.

Digitized by Google

Ma dalla inapplicabilità dell'art. 131 alla licenza assoluta, all'arbitrio nelle costituende cooperative di procedere legalmente all'atto di costituzione senza avere, nonchè versato, nemmeno sottoscritto un centesimo di capitale, ci pare che corra un grande e pericoloso tratto.

Se la società cooperativa non può assoggettarsi all'obbligo delle società ordinarie contemplato dall'art. 131, e, d'altronde, sarebbe questo per essa — come unione di umili, bisognose persone — una misura eccessiva, nessuno potrà contestare non essere nemmeno giusto e logico che dessa società, unicamente perchè cooperativa, ma pur sempre in rapporti commerciali coi terzi, possa, sotto l'egida della legge, questi ingannare, i quali non potranno certo mai credere di contrattare con una società che nulla tiene in cassa.

Così noi conosciamo molto bene una società cooperativa di assicurazione, la quale incominciò appunto le sue operazioni senza possedere un centesimo, i primi denari essendo stati rappresentati dai premi di assicurazione: cosicchè, al primo sinistro che si fosse verificato subito dopo il primo od i primi contratti di assicurazione, la società non avrebbe certo coi fondi (?) sociali potuto soddisfarvi.

Così pure, per citare un caso sul quale vertì in proposito questione avanti i tribunali, la società cooperativa di Arzignano si costituì come cassa di prestito della società di mutuo soccorso di Arzignano, con un capitale di L. 17, formato dall'unione di 34 quote di 50 centesimi ognuna. Il tribunale di Vicenza, cui venne presentata domanda di trascrizione, la respinse (decreto 1° febbraio 1888), non sembrandogli, giustamente, che col vistoso capitale di L. 17 si potessero fare operazioni di prestiti. Ma la corte d'appello di Venezia, cui venne presentato reclamo contro il decreto del tribunale, fece luogo alla domanda della società (decreto 3 aprile 1888).

La corte, così deliberando, fu certamente ossequente alla letterale disposizione della legge. Essa osservò che se la quota di ciascun socio ed il capitale conferito, confrontati collo scopo dichiarato dallo statuto della società, quale cassa di sovvenzione e di risparmio per ciascun socio, non apparivano seri, ciò tuttavia è nella natura di una società cooperativa, di capitale variabile in sè e nelle quote

Digitized by Google

conferite. Osservò inoltre che se l'articolo 224 fissò un massimo di quota sociale, non fissò invece un minimo, dipendendo questo dalle circostanze economiche dei soci operai e dal loro interesse, che è in sè privato, a raggiungere o meno lo scopo prefisso. Quanto ai terzi, la corte soggiunse che il loro interesse è a sufficienza salvaguardato coll'indicazione della quota sociale conferita, e con ciò anche del capitale della società; noi però non siamo dello stesso avviso, per la semplice ragione che le società cooperative non sono tenute ad indicare negli atti, di cui all'art. 104, il loro capitale sottoscritto e versato, salvo il caso in cui lo stabiliscano *a priori*. E perchè non vi siano tenute lo abbiamo detto: perchè il loro capitale è illimitato e continuamente variabile, variando coll'ammissione, recesso ed esclusione dei soci e coll'acquisto di nuove azioni dai soci stessi. L'interesse dei terzi, quindi, che deve essere posto in prima linea anche per le cooperative — poichè anche per queste il legislatore volle applicati i rigorosi principî di responsabilità sanciti per gli amministratori delle società anonime ed in accomandita per azioni (art. 221, in relazione agli articoli 147 e 148) — non è invece per nulla salvaguardato, perchè essi altro non sanno, nè possono sapere, se non che hanno a trattare con una società cooperativa, il cui nome per sè solo è diventato omai pei terzi stessi un vero spauracchio, simbolo dell'incerto, dell'ignoto.

Ci si dirà che molte società si costituirono con poche lire di capitale per raggiungere risultati meravigliosi, e ci si potrà citare la omai troppo citata, ma sempre famosa, società di Rochdale, e sta bene; ma non è men vero che tutte queste società non si costituirono già per intraprendere subito le operazioni sociali, bensì per dare, diremo, legge ai risparmi dei soci, per avere nel proprio atto costitutivo e statuto, che li unisce e governa, l'obbligo del risparmio, il vincolo del versamento ad epoche determinate delle loro piccole quote, che, dopo un certo tempo, potranno rendere possibile e serio l'inizio dei lavori sociali. Quindi, in tali casi, le società cooperative si costituiscono sostanzialmente come casse di risparmio, per cui nei loro principî, finchè non abbiano raggranellato il capitale loro necessario, non sorge ancora il bisogno dell'opificio, del magazzino, ecc. Ma operano in siffatto modo le vere cooperative, quelle informate ai sani principî della cooperazione, e che

Digitized by Google

sono, pur troppo, ben poche. Per esse certo non avremmo bisogno di richiamare l'attenzione del legislatore; vorremmo lasciare ad esse la maggior libertà, sicuri che se ne varrebbero con parsimonia, insieme nell'interesse loro e dei terzi. Sono molte invece, e tuttodì vanno aumentando, quelle che approfittano della soverchia libertà, o, meglio, dei difetti della legge, per trarre in inganno gl'ingenui e lanciare così, in una colle ire del singolo commerciante, del singolo industriale, sempre maggior discredito nel campo della cooperazione. Questo non deve il legislatore più oltre tollerare.

Quale il rimedio? Non è facile, è vero, il suggerirlo. Mentre nelle ordinarie società anonime ed in accomandita per azioni si ha per base la integrale sottoscrizione del capitale sociale, non così può essere delle cooperative, per la continua variabilità nelle medesime del capitale stesso. Non si potrebbe poi nemmeno, a nostro sommesso avviso, imporre loro il versamento di un dato capitale all'atto di loro costituzione, perchè l'importo del medesimo dovendo necessariamente variare a seconda dell'importanza ed estensione dello scopo sociale, bisognerebbe predeterminarlo per le varie specie di società, avuto riguardo a calcoli anche avvenire, assolutamente non possibili e, del resto, sempre inadeguati.

Il legislatore dunque si deve tener lontano da misure assolute. Se non è possibile impedire ogni deviazione dai principî che la legge deve stabilire, contentiamoci di renderne meno pericolosi gli effetti con quelle norme che, benchè relative, potranno tuttavia riparare in gran parte ai mali e difetti del presente.

Così un rimedio relativo lo troviamo negli stessi atti preparatorî del codice di commercio, e non sappiamo perchè non sia stato accolto. Il Finali, nel suo progetto, all'art. 152, [1] corrispondente all'art. 59 del successivo progetto Vigliani-Finali, voleva che la società cooperativa dovesse sottoscrivere integralmente il capitale stabilito nell'atto costitutivo e versasse il ventesimo dell'importo di ciascuna azione sottoscritta.

Noi non sappiamo rifiutarci a far ritorno agli atti che servirono di base e preparazione alle attuali disposizioni del codice di commercio sulle cooperative, e ad accettare quindi detta disposizione

[1] Vedi p. 17.

Digitized by Google

del Finali, la quale per noi rappresenta il miglior correttivo alla esagerata larghezza della legge attuale, conciliando, nel contempo, la maggiore libertà — di cui è giusto debban godere le cooperative, per favorirne lo sviluppo — colle garanzie dei terzi e delle società stesse. Solo riduciamo a un decimo il versamento delle quote sottoscritte.

Ci si potrà osservare che con ciò non si tolgono ancora gli abusi che denunciamo, perchè essendo lasciato *ad libitum* delle cooperative di fissare *a priori* il loro *minimum* di capitale, queste possono stabilire nell'atto costitutivo un *minimo* di minima entità, assolutamente non apprezzabile. Rispondiamo che, se ciò può verificarsi, troverà però fermo ostacolo nel decreto del tribunale, il cui cómpito, secondo quanto diremo in capo particolare,[1] non deve essere quello solo di verificare se materialmente, nelle sue letterali disposizioni, la legge venne osservata.

D'altronde crediamo d'aver trovato una maggiore garanzia per la seria costituzione della società, stabilendo che le società cooperative anonime non possano intraprendere le operazioni sociali se non dietro apposita deliberazione del consiglio d'amministrazione e sotto la sua diretta responsabilità: mentre per le società cooperative in nome collettivo, nelle quali abbiamo la garanzia principale nella illimitata e solidaria responsabilità dei singoli soci, consentiamo che le operazioni si iniziino subito dopo la loro legale costituzione. Questo, opportunamente modificato, è il contenuto dell'art. 15, §§ 3 e 4, della legge portoghese del 2 luglio 1867.

IX.

Disposizioni del codice di commercio sulle società anonime ordinarie, obbligatorie e derogabili nei rapporti colle cooperative — Riforma all'art. 221.

L'art. 221 del codice di commercio contempla disposizioni *imperative* per tutte le cooperative, qualunque sia la loro forma di responsabilità, e disposizioni *derogabili*, cioè applicabili alle coo-

[1] Vedi capo XXI.

Digitized by Google

perative solo quando diversamente non sia provveduto negli articoli 222 e seguenti, o nell'atto costitutivo. Quanto alle disposizioni imperative, stabilisce che: « *le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori* ». Quanto alle disposizioni derogabili, stabilisce che: « *sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo* ».

Diciamolo subito: queste due dizioni, principalmente la seconda, paiono escogitate ad arte per liberarsi d'un tratto da noie, da difficoltà, da un maggiore studio sulla materia, sulla quale si andava un po' zoppicando.

Queste difficoltà però ricadono sulle povere cooperative, le quali finiscono per non capire più nulla in questo labirinto legale della cooperazione.

***

Circa le disposizioni imperative, la cosa è meno grave, inquantochè le disposizioni stesse, appunto perchè obbligatorie, si possono con certa facilità cercare ed applicare. Così per la pubblicazione degli atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti si applicano gli articoli 91, 92, 2° comma, 94 a 97, 100, 101 e 103; e per le obbligazioni e la responsabilità degli amministratori gli articoli 122, 139, 140, 142, 146 ultimo comma, 147, 149 e 150.

Che dire però di quegli articoli che non concernono propriamente una obbligazione od una responsabilità degli amministratori, ma che si trovano pur sempre sotto il § 2 « *Degli amministratori* »?

Si risponderà che si applicano, ove diversamente non disponga l'atto costitutivo o statuto: ma si potrà logicamente e giuridicamente ciò sostenere quando fra questi articoli ne troviamo alcuni che non riflettono già semplicemente norme amministrative, ma le ragioni di diritto sulle conseguenze di dette obbligazioni e responsabilità, quali sarebbero gli articoli 152 e 153?

Digitized by Google

Ebbene — si soggiungerà — questi saranno obbligatorî, gli altri invece derogabili. Ma con quale criterio, con quale fondamento giuridico? L'art. 221, nella sua letterale disposizione, si riferisce strettamente alle *obbligazioni* e *responsabilità*, e noi davvero non sappiamo come in questa dizione si possano comprendere anche le relative conseguenze di diritto, cioè l'azione dei soci e dei terzi, di cui ai citati articoli 152, 153. E l'art. 219, che applica alle cooperative le disposizioni delle società ordinarie, secondo la speciale forma di responsabilità che quelle assumono, viene a rendere applicabili alle *sole cooperative in accomandita per azioni ed anonime* le disposizioni tutte contenute nel detto § 2 « Degli amministratori », per la semplice ragione che questo paragrafo si trova sotto il titolo IX, capo I, sez. IV, la quale tratta appunto delle « disposizioni comuni alle società *in accomandita per azioni ed anonime* ». Si aggiunga inoltre che dove la legge volle riferirsi a disposizioni derogabili ben lo seppe esplicitamente dire, come al comma 3° dell'art. 221.

Ora, siccome assolutamente non puossi ritenere abbia il legislatore voluto riferire alle sole cooperative in accomandita per azioni ed anonime le disposizioni contenute nel § 2 « Degli amministratori », mentre tutte le cooperative, qualunque sia la loro forma di responsabilità desunta dall'art. 76 del codice di commercio, sono già soggette, per l'art. 221, alle disposizioni sulle obbligazioni e responsabilità degli amministratori, così la dizione relativa dello stesso art. 221, 1° comma, va modificata in questo senso: « .... e quanto alle obbligazioni e responsabilità degli amministratori e *conseguenti azioni* ». Aggiungeremo anche « e conseguenti *penalità* », per evitare che si risollevi la questione dell'applicabilità o meno del capo III del libro I del codice di commercio alle cooperative.[1]

[1] La questione principalmente sollevatasi è quella se gli amministratori delle società cooperative, al pari di quelli delle società anonime, incorrano nella penalità stabilita dall'art. 248 se omettono di depositare nella cancelleria del tribunale copia dei bilanci con i relativi documenti nei dieci giorni dalla loro approvazione. Risposero affermativamente:

App. Firenze, 26 aprile 1889, Amministratori società cooperativa impiegati ferroviari di Firenze (*Legge*, 1889, II, 58; *Rivista penale*, XXX, 353);

Cassaz. Firenze, 14 maggio 1887, Pubblico ministero c. Vannini ed altri (*Foro It.*, 1887, II, 221);

Cassaz. Firenze, 10 settembre 1888, Filippi, Maccari (*Rivista penale*, XXIX, 68; *Temi Veneta*, 1888, 603; *Diritto comm.*, VI, 894; *Cons. comm.*, 1888, 335; *Giur. pen.*, Torino, 1888, 516; *Filangieri*, 1889, 43).

Digitized by Google

***

Assai più oscure, incerte, incomplete sono le disposizioni derogabili, di cui al 3° comma dell'art. 221. Secondo le medesime, nel loro letterale significato, le società cooperative possono regolarsi come meglio credono circa le disposizioni del codice riguardanti le *assemblee generali*, il *bilancio*, i *sindaci* e la *liquidazione* delle società per azioni, salvo quelle poche eccezioni stabilite negli articoli speciali alle cooperative stesse.

Ma queste disposizioni, che letteralmente non ammetterebbero restrizioni, non possono assolutamente corrispondere allo spirito della legge nella loro integralità. In esse ve ne sono talune che, per la loro forma imperativa e per riguardare l'interesse dei terzi — interesse che fu guida principale al legislatore nel dettare le norme regolatrici in tema di società — non si debbono lasciare all'arbitrio delle cooperative di assoggettarvisi o meno. Delle medesime poi alcune, per riguardare *obbligazioni degli amministratori*, vengono a mettere evidentemente in urto la disposizione dell'art. 221, 1° comma, con quella del comma 3°; e tali sarebbero le disposizioni degli articoli: 160, 2° comma, 161, 173, 176, 177, 179, 180, 181 e 182, disposizioni che non devono essere derogabili.

Così, circa le ASSEMBLEE GENERALI, mentre comprendiamo, ad esempio, non sia giusto obbligare le cooperative a convocarsi mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, forma troppo rigorosa e propria piuttosto dei grandi istituti commerciali, industriali, operanti non solo localmente — come in genere per le cooperative — ma bensì in tutto lo Stato (vedi art. 220, n. 3); non possiamo però approvare debbano le medesime poter derogare alle disposizioni degli art. 154, 158 (penultimo comma, e limitatamente ai n. 3 e 6), 161, 162 e 163, i quali vennero suggeriti da un interesse di carattere *generale* per i terzi, come sopra si disse, e nel contempo anche dei soci e della minoranza dei medesimi, che pur ha diritto, all'infuori di tutte le norme degli atti costitutivi e statuti, alla protezione della legge (art. 158, penultimo comma, 162 e 163, 2° comma); di carattere *morale* nel decoro della società (art. 161), ed infine dall'ossequio al *diritto* stesso (art. 163, 1° comma).

Digitized by Google

Circa il BILANCIO, nulla ci pare debba potersi ritenere derogabile, perchè le disposizioni del medesimo sono pressochè tutte stabilite nell'interesse pubblico. Non si vorranno certo lasciare libere le cooperative di indicare nel bilancio solo quanto loro talenta, e quindi di omettere le indicazioni sostanziali del *capitale sociale*, dei *versamenti effettuati*, degli *utili* e delle *perdite* (art. 176); — non si vorrà far a meno della *relazione* dei sindaci sul bilancio e sulla contabilità (art. 178), dal momento che i sindaci sostituiscono l'abolita ingerenza governativa e sindacano l'operato degli amministratori; — non si vorrà lasciar arbitra la società di stabilire o non il deposito del bilancio colla relazione dei sindaci negli uffici sociali o altrove per un dato tempo prima dell'assemblea, a libera ispezione dei soci (art. 179); cosa, del resto, crediamo, inderogabile dallo statuto per costituire un obbligo degli amministratori (vedi art. 221, 1° comma); — non si vorrà permettere, e tanto meno ad una società cooperativa, che si possano pagare *dividendi non risultanti da utili reali* (articolo 181); — come pure che la medesima non debba nulla prelevare dagli utili stessi per formare un fondo di riserva (art. 182). Se poi a tutti questi articoli aggiungiamo l'art. 177 che è suggerito dal principio della più estesa pubblicità da darsi alle operazioni degli istituti di credito, principio che non può ammettere eccezione per le cooperative, e l'art. 180, il quale non dev'essere derogabile, per riflettere il medesimo un'obbligazione degli amministratori (vedi art. 221, 1° comma), che rimane, ci domandiamo, di derogabile di tutto il paragrafo « *Del bilancio* »? Nemmeno un articolo. Quale dunque più flagrante contraddizione della lettera collo spirito della legge?

Essendo sull'argomento, vorremmo concesso un favore alle cooperative circa la disposizione generale obbligatoria sancita da detto art. 177; vorremmo cioè che le medesime andassero esenti dall'obbligo di redigere e presentare ogni mese al tribunale la loro situazione del mese precedente. Anzitutto non sappiamo spiegarci il perchè di quest'obbligo solamente per gli istituti di credito; è vero che i medesimi, per le continue oscillazioni del credito, sono soggetti a più frequenti e notabili variazioni; ma questa non ci sembra ragione sufficiente; e tanto meno poi per le banche cooperative, le quali, in generale, hanno le loro operazioni assai limitate e localmente circoscritte, di fronte agli ordinari istituti di credito.

Digitized by Google

Ma la ragione essenziale per la quale invochiamo detta esenzione, si è quella che informa tutte le disposizioni di legge sulle cooperative, di recare cioè a queste, pur conciliando l'interesse loro interno con quello dei terzi, il minor inciampo possibile nel loro svolgimento. Ora, mentre la disposizione dell'art. 177 può essere di leggiero, insensibile aggravio per le principali banche cooperative, causa la grande e minuta loro divisione del lavoro e di contabilità, così invece non è per la maggioranza delle banche stesse, e per quelle principalmente dei piccoli paesi. E tanto ciò è vero che, non ostante talune circolari del ministero di agricoltura, industria e commercio [1] ricordanti l'osservanza di detto articolo, e, quel ch'è più, non ostante la disposizione penale dell'art. 248 del codice di commercio, ancora oggidì non poche banche popolari cooperative non rispondono a detto obbligo. Ben lontani con ciò dal trarre l'illazione che dalla inosservanza di una disposizione di legge si debba ritenere non adeguata allo scopo, ingiusta la legge stessa, no; ma non sempre ciò che è vero e giusto nei suoi principî in astratto, è vero anche ed è giusto in tutte le applicazioni, in tutti i singoli casi concreti. Così, se le minori banche cooperative non soddisfano al voto della legge, si è appunto perchè per esse e per i terzi stessi è rispettivamente gravoso, ingiusto, inutile l'obbligo dalla medesima loro imposto, per essere le operazioni sociali assai limitate in sè stesse e circoscritte al luogo della sede della società.

Le banche cooperative nella pubblicazione delle loro situazioni mensili non vedono tutt'al più che un mezzo di studi pel governo e per gli economisti; negano assolutamente ogni altra utilità. Noi poi vediamo in detta pubblicazione una spesa certo non lieve, essendo circa 800 le banche cooperative italiane, e che si potrebbe assai meglio collocare.

Nei rapporti coi SINDACI non meno errato è il richiamo del l'art. 221, 3° comma. Basti il dire che si è sollevata persino la questione se le società cooperative siano tenute ad avere nel loro seno l'istituto dei sindaci. E la questione, per l'infelicità della formula di detto articolo, ha ragione di essere, quantunque ripugni

[1] Circolari 8 marzo 1883 e 29 luglio 1886.

Digitized by Google

allo spirito della legge, rappresentando i sindaci la cessata ingerenza e sorveglianza governativa.

Ad ogni modo, stando al senso letterale della legge, le società cooperative potrebbero sempre mettere a parte gli articoli 183, 184 e 185, e stabilire per i sindaci quegli obblighi e diritti che credessero migliori.

Ora ciò non può e non deve essere.

Il legislatore può aver voluto lasciar libere le cooperative di determinare il numero dei sindaci, la loro durata in ufficio, la loro rieleggibilità o non, scaduti d'ufficio, ed il modo di sostituirli nel caso di loro mancanza lungo l'anno; ma non certo di derogare ai diritti, obblighi e responsabilità di cui in detti articoli. [1] In questo senso vanno quindi fatte le modificazioni.

Infine circa la LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI abbiamo a riscontrare gli stessi difetti sopra lamentati. Anche qui troviamo disposizioni che, nella *mens legis*, non sono derogabili dalle cooperative, e che, in realtà, non si possono ritenere tali. Così non crediamo che i liquidatori possano essere esonerati dalle pubblicazioni di loro nomina e sostituzione, e si possa evitare la pubblicazione della dichiarazione di liquidazione degli amministratori o liquidatori nel caso che la liquidazione abbia luogo per il decorso del termine stabilito alla durata della società, o per il compimento dell'oggetto di essa (art. 197, 4° e 5° comma); — che possa la società stabilire di non indicare nei suoi atti le parole *in liquidazione* (art. 198, 2° comma); — che, contrariamente alla figura giuridica della liquidazione, i liquidatori debbano poter intraprendere nuove operazioni, e destinare i fondi della liquidazione a beneficio della società anzichè dei creditori sociali (art. 201); — che essi possano essere sottratti alla responsabilità del loro ufficio (art. 198, ultimo comma, e 205); — che possano essere esonerati dal chiedere ai soci le somme necessarie per pagare il passivo esigibile, nei casi d'insufficienza di fondi disponibili sociali (art. 202); — che possano essere esonerati dall'obbligo di formare ogni anno il bilancio se la liquidazione si protraesse oltre l'anno (art. 214); — che possa la società sancire nel suo atto costitutivo o statuto che

[1] V. MANFREDI, *La società anonima cooperativa*, 2ª ediz., 1885, p. 157; Dumolard, Milano.

Digitized by Google

la liquidazione liberi i soci ed osti alla dichiarazione di fallimento (art. 207); — che possa la società stabilire di non depositare, compiuta la liquidazione, i suoi libri al tribunale (art. 218), ecc.

Questi sono i principali articoli che, per riguardare sostanzialmente l'interesse dei terzi, non si debbono in nessun modo ritenere derogabili. Ed anche qui, come pel bilancio, ben poco allora resta di derogabile; ed inoltre, se bene si osserva, quello che è tale lo è già per disposizione della legge stessa. Così, per l'art. 197, possono l'atto costitutivo o lo statuto determinare il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale; solo in difetto di norme nei medesimi si applicano quelle di legge; — per l'art. 203, lo statuto o l'assemblea determinano le facoltà dei liquidatori; — e, per l'articolo 210, l'atto costitutivo o lo statuto possono stabilire il modo di nomina dei liquidatori. Non rimarrebbero forse maggiori deroghe a favore delle cooperative che le disposizioni degli articoli 199, 200, ultimo comma, e 204!

Come si vede, dunque, del comma 3° dell'art. 221 sono assai più le disposizioni inderogabili che quelle derogabili; e di talune parti poi, come quella che tratta del bilancio, abbiamo dimostrato nulla poter essere derogabile.

Assolutamente errata quindi è la disposizione di detto comma. Essa va modificata nel senso di dichiarare che le società cooperative possono derogare all'osservanza delle disposizioni sulle assemblee generali, bilanci, sindaci e liquidazione delle società per azioni. all'infuori di quelle di cui si citeranno gli articoli.

X.

CAUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI — *QUID* NEL SILENZIO DELL'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO? — *QUID* NEL CASO CHE GLI AMMINISTRATORI DEBBANO PRESTAR CAUZIONE, MA NON NE SIA STABILITO IL MODO E LA MISURA? — STABILITA LA MISURA, PUÒ QUESTA ESSERE SUPERIORE ALLE L. 5000? — (RIFORMA DELL'ART. 221, 2° COMMA).[1]

Il 2° comma dell'art. 221 così è concepito: « *Gli amministratori.... possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare*

[1] Vedi nostro articolo nel giornale *Credito e Cooperazione*, 1892, n. 13, p. 119.

Digitized by Google

cauzione ». Il che vuol dire che, nel caso dovessero prestar cauzione, questa può dalla società essere determinata sia nel *modo*, sia nella *misura*. Detta disposizione però è troppo laconica per poterci dare, anche valendoci della *interpretazione logica*, la soluzione dei quesiti sopra proposti. Si deve procedere per via di presunzioni, mentre la legge con poche altre parole avrebbe potuto essere chiara.

Nel silenzio dell'atto costitutivo e dello statuto, si applicherà l'art. 123 del codice di commercio?

L'art. 123 stabilisce che la cauzione deve rappresentare un *cinquantesimo* del capitale sociale, e deve essere data in *azioni* della società.

Non ci pare che gli amministratori non possano ritenersi vincolati dalla disposizione stessa, come di legge generale. Siccome però l'art. 224 fa divieto ai soci delle cooperative di avere una quota sociale maggiore di lire cinquemila, ci sembra anche che la cauzione non debba superare tal somma. [1] La prestazione della cauzione in azioni sarebbe suggerita da una maggiore garanzia di serietà, di rettitudine da parte degli amministratori nell'adempimento del loro mandato; inquantochè col deposito di azioni essi hanno certamente maggior interesse a bene amministrare, venendo le medesime direttamente a risentire gli effetti della buona o cattiva amministrazione.

Altrettanto si dica nel caso in cui si fosse stabilito nell'atto costitutivo o statuto che gli amministratori dovessero prestare cauzione, ma non se ne fosse indicato nè il modo, nè la misura, oppure questa superasse l'importo del massimo di quota sociale, di cui all'art. 224.

Nessun dubbio però che la questione potrebbe essere diversamente risoluta dall'autorità giudiziaria. Si è per ciò che invochiamo apposita disposizione di legge, che può benissimo riprodurre la interpretazione sopra data.

[1] Così ritenne il ministero di agricoltura, industria e commercio in una sua circolare del 24 maggio 1884 in risposta ad alcuni quesiti rivoltigli da varie società cooperative.

Digitized by Google

XI.

Titolo della società – (Riforma dell'art. 221, ultimo comma).

« *La qualità di "cooperativa" dev'essere chiaramente indicata, oltre la specie della società, in tutti gli atti annoverati nell'art. 104* ». Così è detto all'ultimo comma dell'art. 221.

La qualifica « *società cooperativa* » è richiesta perchè i terzi possano subito sapere con quale società hanno a trattare, non già, come disse il Mancini, [1] « perchè delle agevolezze concesse alle cooperative non possano profittare, in frode della legge, le società non aventi lo scopo della cooperazione », inquantochè, lo abbiamo già esuberantemente dimostrato, [2] è cosa troppo facile nella legge attuale assumere il nome della cooperazione ed esercitare invece una vera speculazione, che per nulla si differenzi dalle speculazioni nella forma delle società ordinarie.

Per rendere però completa la disposizione di detto comma, oltre la qualifica di « *società cooperativa* » e la sua forma di responsabilità, vorremmo aggiungere l'obbligo dell'indicazione dell'*oggetto sociale*, per la ragione che se detta qualifica serve ai terzi, l'oggetto sociale, che pure ai medesimi è di norma, serve alla logica, non dovendosi dire cosa che non racchiuda in sè un preciso significato; poichè dicendo, ad esempio, solo « *società cooperativa in nome collettivo* » non si viene ad indicare lo scopo della società stessa.

XII.

Riforma all'art. 222.

Dopo quanto abbiamo detto al capo VIII [3] sulla sottoscrizione ed il versamento di un dato capitale perchè la società possa legal-

[1] Relazione citata, n. CVIII (Vedi nota n. 3 a p. 20).
[2] Vedi capo IV, p. 29 e segg.
[3] Vedi p. 58 e segg.

Digitized by Google

mente costituirsi, capitale da predeterminarsi dalla società stessa, va conformemente modificato, circa il richiamo dell'art. 131, il 1° comma dell'art. 222, al quale sostituiremo il seguente: « All'atto della costituzione della società è necessario sia sottoscritto integralmente il minimo di capitale indicato all'art. . . . , e sia versato il decimo dell'importo di ciascuna azione sottoscritta ». Va pure modificato il richiamo dell'art. 146 nel senso che la società debba ritenersi sciolta di diritto allorchè il capitale sociale sia ridotto al minimo indicato nell'atto costitutivo, a meno che i soci convocati in assemblea non deliberino di aumentarlo.

Del 2° comma dello stesso art. 222, crediamo bene per maggiore chiarezza spiegare il concetto della deroga che le cooperative possono recare al n. 3 dell'art. 165. La legge consentendo alle cooperative tale deroga — riferentesi alla indicazione nei titoli delle azioni dell'ammontare del capitale sociale, del numero e della somma totale delle azioni stesse — ha avuto riguardo al loro capitale di natura essenzialmente variabile; chè se questo invece volessero determinare *a priori* all'atto della costituzione della società, e, sia che fosse interamente sottoscritto all'atto medesimo, in modo che non si possa più far luogo a nuova ammissione di soci se non nel caso di recesso od esclusione di altri già soci, sia invece che detto capitale non fosse punto sottoscritto, ed avessero i soci con la determinazione del medesimo solo aver voluto dire che, raggiunto l'importo di tale capitale, ritenuto necessario all'impresa sociale, non avrebbero più ammesso nuovi soci nella società, allora la deroga non ha più ragione di essere.

Si potrebbe, è vero, osservare che il legislatore abbia voluto riferirsi al solo caso in cui, come per le società ordinarie anonime, il capitale sia sottoscritto interamente all'atto della costituzione della società, e così parrebbe anche a noi; ma è appunto anche per questa considerazione che si rende necessaria una esplicita disposizione di legge.

Digitized by Google

XIII.

SE DEBBA RITENERSI EFFICACE IL PATTO DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE CHE LE AZIONI DEI SOCI, ANCHE NEL CASO DI FALLIMENTO DEI MEDESIMI, DEBBANO RIMANERE VINCOLATE A FAVORE DELLA SOCIETÀ, A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI DAI SOCI STESSI CONTRATTE VERSO LA MEDESIMA – (AGGIUNTA ALL'ARTICOLO 224).[1]

La questione nei detti precisi termini è già stata risoluta favorevolmente alle società cooperative dalla corte d'appello di Brescia.[2] Avremmo desiderato, dal momento che alla corte si presentava una questione che crediamo nuova, fosse stata esaminata e se ne fosse data qualche ragione. Invece nulla di ciò; la corte si limitò esclusivamente in due semplici parole, incidentalmente, a sancire il privilegio, essendo essa stata chiamata a statuire su altre questioni e non su quella in discorso.

Non possiamo dunque far molto assegnamento sul pronunciato di detta corte.

A noi pare che il vincolo che la società cooperativa stabilisca in suo favore sulle azioni del socio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura di questo verso di quella debba essere rispettato ed aver valore di legge.

Nei rapporti dei soci fra loro e coll'ente sociale, nessun dubbio che lo statuto è la *res contracta*, e costituisce legge. Come il contratto è legge dei contraenti, così l'atto costitutivo e lo statuto sono legge dei soci.

Ciò posto, per noi è logica l'illazione che, se lo statuto è legge per i soci, deve pur essere legge per i terzi nei loro rapporti colla società.

Invero gli atti costitutivi e statuti di tutte le società commer-

[1] Vedi nostro articolo nel giornale *Credito e Cooperazione*, 1892, n. 9, p. 82.

[2] Sentenza 7 aprile 1891, nella causa *Mosconi* c. *Banca mutuo credito di Asola* (*Monitore Trib. di Milano*, anno 1891, p. 450).

Digitized by Google

ciali vanno soggetti a determinate formalità di trascrizione, affissione e pubblicazione, e quelli di tutte le cooperative, come per le società ordinarie anonime ed in accomandita per azioni, vanno prima di tali formalità soggetti al provvedimento del tribunale.

Ora, quale è lo scopo di tutte queste formalità se non quello di recare a notizia dei terzi, che verranno ad essere in rapporti di interesse colla società, che questa ha quella data forma di responsabilità, quei dati obblighi, quelle date condizioni nelle relazioni fra soci e fra questi ed i terzi, quali risultano appunto dal suo atto costitutivo e dal suo statuto?

E se così è, i terzi, nei loro contratti colla società o coi singoli soci, devono sapere a quali vincoli, a quali condizioni questi loro contratti vengono ad essere soggetti, nello stesso modo che, per le disposizioni del codice di commercio, devono sapere che, creditori particolari di un socio, non possono, finchè dura la società far valere i loro diritti che sulla parte di utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale (art. 85). Non possono quindi aver poi ragione di lagno se tardivamente conoscono che la società ha stabilito nel suo statuto privilegi, rispetto a loro, sui singoli soci.

Il fatto di essere caduto il socio in fallimento non può modificare in modo alcuno i diritti della società. Il fallimento porta seco la liquidazione degli averi del fallito, ma certo non può togliere privilegi.

Queste sono le nostre osservazioni sull'argomento. Siccome però, per quanta certezza abbiamo di essere nel vero, potremmo forse domani veder deciso il contrario, così speriamo che in proposito si farà un'aggiunta all'art. 224. Si soddisferà così anche al voto da molte cooperative recentemente manifestato.

Aggiungiamo inoltre all'art. 224 una disposizione che è sancita pressochè in tutti gli statuti delle cooperative, e che riguarda il caso in cui pervengano al socio per successione, aggiudicazione giudiziaria o in altro modo azioni per somma superiore al massimo di quota di cui nello stesso articolo.

Digitized by Google

XIV.

AMMISSIONE NELLA SOCIETÀ, FORME: SOTTOSCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI; – AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI; – MANDATO – (RIFORMA DELL'ART. 226, 1° COMMA).[1]

L'art. 226, nel suo 1° comma, riflettente le formalità di ammissione nella società, non ostante alcune benigne interpretazioni dei ministeri d'agricoltura, industria e commercio e delle finanze,[2] è tuttodì di ostacolo alle società cooperative nell'osservanza delle formalità stesse.

a) *Casi di difficoltà di ottenere l'autentica delle sottoscrizioni dai soci – Se si debbono ammettere equipollenti, o, meglio, se convenga abolire la formalità stessa – Crocesegno dell'analfabeta.*

« *Le sottoscrizioni* (nel libro dei soci) *devono essere autenticate da due soci che non siano amministratori* ». Così dice l'art. 226.

Non poche difficoltà si incontrano nel soddisfare alla formola della legge, anche nel caso di parecchi soci che abbiano contribuito alla formazione della società; sia perchè all'atto di costituzione della medesima non è detto che essa già sia preparata ad iniziare subito le sue operazioni, ed abbia quindi pronti tutti i libri, e fra questi quello in parola, il libro dei soci; sia anche perchè, dato pure che la società già avesse incominciate le operazioni, ed anzi avesse vita da qualche tempo e contasse nel luogo di sua sede un discreto numero di soci, siccome gli amministratori — facilmente questi rinvenibili ed obbligati a tutto ciò che è interesse sociale — per legge non possono fare detta autentica, la società, con non lievi disturbi e noie, dovrebbe cercare di indurre due soci *bonae voluntatis*, quando

[1] Vedi nostro articolo nel giornale *Credito e Cooperazione*, anno 1892, n. 3, p. 24-25.

[2] Con circolari 24 maggio 1884 del ministero d'agricoltura, industria e commercio e 22 settembre 1886 del ministero delle finanze, si dichiarò esente da bollo il mandato del socio illetterato per essere ammesso come socio nella società cooperativa. Con circolare 20 marzo 1888 poi, questo stesso ministero ritenne anche esenti da bollo i documenti che possono occorrere al socio per recedere dalla società.

Digitized by Google

non li avesse fra i suoi impiegati, a recarsi alla sede sociale e sottoscriversi nel libro dei soci. E la legge non deve essere causa nelle sue disposizioni di queste difficoltà.

Per riparare ai lamentati inconvenienti, potrebbe la legge ammettere anche l'autentica notarile. Siccome però è questo un correttivo non tanto comodo e tanto meno conveniente dal lato della spesa, si potrebbe senz'altro togliere la formalità dell'autentica dei due soci, la quale, a dir vero, per quel po' di esperienza che abbiamo della vita di alcune società cooperative, ancora non sappiamo a che giovi; mentre, d'altra parte, non è regolarmente osservata, provvedendosi dalle società a detta autentica a loro comodo, per mezzo dei loro impiegati, ed anche parecchio tempo dopo l'ammissione del socio e la sua sottoscrizione nel libro dei soci; e, se rigorosamente osservata, è di non lieve disturbo ed inciampo alle società stesse.

Nel nostro progetto la togliamo senz'altro, senza tema di nuocere ad alcuno, e, per contro, con grande soddisfazione delle società cooperative,

Quid nel caso di sottoscrizione dell'analfabeta col segno di croce?

Il codice italiano, come il codice Napoleone, respinse i segni di croce od altri segni consimili, fatti per tener luogo di sottoscrizione. La firma costituisce una condizione essenziale per l'esistenza di ogni atto privato, ed essa consiste nell'apposizione del proprio nome e cognome. E la giurisprudenza si può dire concorde nel non riconoscere alcun valore in detti segni,[1] nemmeno se fatti in presenza di testimoni ed anche se riconosciuti in giudizio,[2] e sancì non poter costituire neanche principio di prova.[3]

Rare sono le sentenze in contrario. Così qualcuna ritenne obbligato il crocesegnante quando concorrono presunzioni gravi, precise e concordanti, che persuadano della verità della di lui obbligazione; ed altre, pur dichiarando non valere il crocesegno,

[1] *App. Venezia*, 2 luglio 1885, Finanze c. Fidora e Leitempurg (*Temi Veneta*, 1885, 447); — *App. Casale*, 5 maggio 1884, Pugni c. Boffino (*Giurispr. Casale*, 1884, 237); 5 maggio 1882, Dellepiane c. Sindaci fallimento Dellepiane e Rebora (*Giurispr. Casale*, 1883, 186).

[2] *Trib. Bologna*, 18 ottobre 1888, Lamma c. Giorgi (*Riv. giur. Bologna*, 1888, 334); — *Cassaz. Roma*, 26 aprile 1877, Ginnani-Rasponi c. Mazzavillari (*Monit. Trib. Milano*, 1887, 465; *Bettini*, 187*j*, 564; *Legge*, 1877, I, 678; *Annali*, 1877, 259).

[3] *Cassaz. Roma*, 20 gennaio 1882, ric. Mantucci (*Foro it.*, 1882, II, 362).

Digitized by Google

ammettono la prova testimoniale per stabilire il fatto della redazione della scrittura avvenuta in presenza delle parti e del crocesegno appostovi.

Ma di queste, per costituire esse troppo piccola minoranza, non si può tenere conto.

La giurisprudenza amministrativa però, sulla considerazione che nell'ordine amministrativo non si deve richiedere lo stesso rigore prescritto nell'ordine giuridico, ritiene valido il segno di croce apposto alla presenza di notaio o di altro pubblico ufficiale. [1]

Ora, siccome nei rapporti colle società cooperative la sottoscrizione nel libro dei soci sarebbe piuttosto una misura interna, amministrativa, che non giuridica, noi speriamo di veder accolto per esse anche il crocesegno, non coll'autentica di pubblico ufficiale, che riuscirebbe costosa quando questo fosse il notaio, ma colla sottoscrizione per autentica di due soci, nello stesso modo che ora già la legge l'ammette per le vere sottoscrizioni nel libro dei soci.

b) *Il mandato per sottoscrivere il libro dei soci può farsi in carta libera? — In caso affermativo, è necessario l'intervento del notaio, od è sufficiente che detto mandato risulti da semplice lettera? — Ammesso il mandato per lettera, da chi va autenticata la sottoscrizione del mandante? — Quid se il mandante è analfabeta?*

Se la società non fa le sue operazioni che limitatamente al luogo in cui si trova, è dato facile modo ai nuovi venuti e che risiedano nel luogo stesso, di apporre direttamente la loro firma nel libro dei soci. Ma se la società estende le sue operazioni fuori della sua sede, ed anche in tutto il regno, [2] ognun vede che si è costretti a ricorrere al mandato, mandato che in tali casi non sarebbe un'eccezione, ma regola.

Ora si presentano le questioni sopraccennate, e prima di tutte: *deve il mandato farsi in carta libera?* A rigore di diritto, stando alle precise parole della legge, l'esenzione di cui all'art. 228 per gli *atti di ammissione dei soci* non si potrebbe applicare al mandato di procura, che è atto diverso.

[1] *Consiglio di Stato*, sezioni unite, 6 giugno 1885 (*Foro it.*, 1885, III, 147).

[2] « *Unione militare* » e « *Società cooperativa d'assicurazione contro i danni della grandine* » in Roma.

Digitized by Google

Però il ministero di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quello delle finanze,[1] ebbe, ciò non ostante, a dichiarare esente da bollo il mandato del socio illetterato. E questa decisione del governo conduce logicamente a ritenere esente da bollo anche il mandato del socio non illetterato, perchè certo non puossi supporre che sia nell'intenzione del governo di favorire la ignoranza rimpetto all'intelligenza.

In questa sua interpretazione esso risalì allo spirito della legge, considerando che l'esenzione dalle tasse di bollo e registro è stata concessa per facilitare l'ammissione di nuovi soci.

E noi a nostra volta aggiungiamo che non sarebbe conforme allo spirito della legge stessa il ritenere esente dalla tassa chi, trovandosi nel luogo della sede della società, non è nella necessità di ricorrere al mezzo della procura, mentre vi è costretto invece chi risiede altrove. La legge non può certo aver voluto stabilire differenti condizioni fra i soci in questi due casi.

D'altronde si potrebbe anche osservare che, se il mandato non si può considerare come vero e proprio atto di ammissione, è però atto preparatorio, necessario, inevitabile dell'ammissione stessa, in modo da confondervisi, da formare con questa una sola cosa.

Il mandato deve essere redatto da notaio, o può invece anche essere opera diretta, esclusiva della parte? In questo caso da chi va autenticata la sottoscrizione del mandante?

L'art. 226 non dice qual forma debba avere l'atto con cui si conferisce mandato speciale per la sottoscrizione nel libro dei soci: dunque ha inteso rimettersi alla legge comune. Ora, secondo questa, il mandato può essere emesso anche in forma privata, quando il mandante sappia firmare.

Nè viene con ciò menomata la dovuta garanzia, perchè, se due soci nella legge attuale possono autenticare la firma del nuovo socio nel libro dei soci, potranno anche conseguentemente autenticare la stessa firma apposta, anzichè in detto libro, nel rappresentativo del libro stesso, cioè nella lettera-mandato, che di esso deve far parte integrale: e ciò perchè fra l'uno e l'altro caso non vi è che la differenza materiale del luogo in cui la sottoscrizione si effettua e della carta sulla quale si sottoscrive.

[1] Circolari 24 maggio 1884 e 22 settembre 1886. Vedi p. 75, nota n. 2.

Digitized by Google

Se poi nel luogo ove risiede chi fa domanda per ammissione nella società e mandato di sottoscrizione nel libro dei soci non siano altri soci i quali possano e vogliano colla loro firma autenticare quella del mandante, allora si rende necessaria un'autentica rivestita delle forme volute dalla legge, e quindi l'intervento del notaio, o, crediamo, anche del sindaco. Se però ci rivolgiamo al notaio, allora, ben inteso, gli sarà dovuto l'onorario relativo, non potendosi l'onorario stesso — riflettente interesse privato — comprendere nell'esenzione dell'art. 228. Quando la legge volle imporre al notaio l'esercizio gratuito del suo ministero, lo disse esplicitamente, come nel caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Quid se il mandante è analfabeta? Allora, come innanzi abbiamo detto per la sottoscrizione diretta, deve poter valere il crocesegno coll'autentica di due soci, del notaio o del sindaco.

Nelle modificazioni al 1° comma dell'art. 226 si dovrà quindi aggiungere: che il mandato è esente dalla tassa di bollo; che può farsi anche per lettera, colla sottoscrizione autenticata da due soci, dal notaio o dal sindaco: e, nel caso di mandato di illetterato, che vale il crocesegno apposto al mandato stesso, purchè autenticato da due soci, dal notaio o dal sindaco.

XV.

Recesso ed esclusione.
(Riforma degli articoli 226, 2° e 3° comma).

La costituzione legale di una società reca, per necessaria, giuridica conseguenza, vincolo dei soci fra loro e nei rapporti coi terzi. La quota versata da ciascuno dei soci si trasfonde nel capitale sociale, patrimonio della società; nè ad essi rimane altro diritto che quello di aver parte agli utili esistenti alla fine degli esercizi e della restituzione della quota versata, sciolta che sia la società, e quando tutti i creditori siano stati soddisfatti. Il socio non può sottrarsi all'assunto impegno ed al rischio derivante dalla sua qualità, non che

Digitized by Google

rendere impossibile o meno agevole lo svolgimento dell'esercizio e con questo il conseguimento dello scopo sociale. Tuttavia esistono due circostanze eccezionali (indipendentemente da quelle di morte, di fallimento e d'interdizione), col verificarsi delle quali il socio perde la sua qualità, pur continuando a sussistere l'ente, e, per conseguenza, ha diritto alla restituzione della quota da lui conferita: queste circostanze sono il *recesso* e l'*esclusione*.[1]

Per le società commerciali ordinarie si dice del recesso agli articoli 96 e 158; dell'esclusione agli articoli 96, 186 e 187. Per le società cooperative si prevede il recesso e l'esclusione agli articoli 220, n. 2 e 226; la differenza è questa: nelle società ordinarie (e solo in quelle in nome collettivo ed in accomandita, non essendovi disposizione alcuna di legge in proposito per quelle anonime) troviamo regolati gli effetti del recesso (art. 158) e dell'esclusione fra i soci ed anche coi terzi (articoli 187, 188); nelle società cooperative, le quali sono libere di stabilire le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci (art. 220, n. 2), sono regolati gli effetti di questi due atti assai superficialmente, solo nei rapporti coi terzi (art. 227), non dei soci fra loro; per i quali, dato che l'atto costitutivo autorizzi il recesso, la legge si limita a fissare il termine utile per la dichiarazione di recesso.

Come si vede, la legge è già oscura ed incompleta per le società ordinarie, ma più ancora lo è per le cooperative.

Quando le società cooperative nei loro atti costitutivi e statuti determinano specificamente le *condizioni del recesso e dell'esclusione* (art. 220, n. 2) — dizione ampia, che ci pare debba contemplare, oltrechè l'autorizzazione nella società a concedere o meno la facoltà del recesso (art. 226, 2° comma), a stabilire le forme di essa e dell'esclusione, anche l'autorizzazione a regolarne gli effetti in qualunque modo, salve le eccezioni, di cui nella legge (art. 226, 2° comma, e 227) — allora *nulla quaestio*. Le questioni insorgono quando gli atti costitutivi e gli statuti tacciono, o non esauriscono l'esame dei rapporti e degli effetti fra i soci e fra questi ed i terzi relativamente a detti atti di recesso e di esclusione. Ed in tali questioni quale norma, quale fondamento trovasi nella legge speciale sulle cooperative? Lo

[1] Vedi nota del prof. MARGHIERI nel *Foro italiano*, anno 1891, parte I, p. 247.

Digitized by Google

abbiamo già accennato: non troviamo altra norma che la statuizione degli obblighi del socio cessante (sia esso recedente od escluso) verso i terzi, ed esclusivamente in rapporto al tempo per cui gli obblighi stessi durano. Così infatti è concepito l'art. 227: « Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo ».

Ora non è chi non veda come la legge non debba essere così manchevole. Sta bene che si lasci ampia libertà alle società cooperative di dettare quelle norme e quelle condizioni che credano necessarie alla loro vita, al loro indirizzo economico e che meglio ne garantiscano lo sviluppo: ma il savio legislatore deve andar oltre, deve prevedere l'insufficienza degli atti costitutivi e statuti, e fermare nella legge quelle disposizioni tutte alle quali si possa e si debba far ricorso nel difetto degli atti stessi. Questo non fece il legislatore nel codice del 1882: ma questo egli deve fare nella revisione del medesimo.

Si osserverà che, nella mancanza di disposizioni speciali nella sezione che tratta delle società cooperative, si dovrà applicare la legge comune.

Non lo ammettiamo, se non in quanto la legge stessa ciò dica. Questa, invero, volendo che, in difetto dell'atto costitutivo, dovessero valere per l'esclusione dei soci i motivi da essa stabiliti per le società ordinarie, ben seppe esplicitamente dirlo (art. 226, comma 3°); come pure chiaramente ebbe ad esprimersi in altri casi (art. 221, 3° comma); per cui ricorrono opportuni gli aforismi che: *Ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit — Inclusio unius fit exclusio alterius — Qui dicit de uno negat de altero.*

E non si invochi, per avventura, la disposizione dell'art. 219, essere cioè applicabili alle società cooperative le disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumano i caratteri, perchè allora l'art. 187 sarebbe applicabile alle sole società in nome collettivo ed in accomandita, riferendosi la sezione V del codice appunto a queste sole specie di società.

D'altronde, comunque sia, non si potrebbero applicare alle coo-

Digitized by Google

perative che disposizioni incomplete, perchè tali appunto sarebbero quelle riguardanti il recesso, il quale non figura che all'art. 158, e solo come conseguenza del dissentimento del socio alle deliberazioni dell'assemblea di fusione con altre società, di aumento del capitale, di cambiamento dell'oggetto della società e di prorogazione della sua durata.

***

Devesi lasciare alla società cooperativa la facoltà di consentire o non ai soci il recesso? — Conseguenze del recesso e dell'esclusione in rapporto al patrimonio sociale.

Concede detta facoltà l'art. 226: ma, francamente, con tutte le larghezze che desideriamo ed invochiamo per le cooperative, noi non la vogliamo. Libertà al socio di recedere, e, d'altra parte, cautele da prendersi dalla società in dipendenza del recesso stesso. La nuova legge germanica al § 63 sancisce questa libertà col dire: « Ogni socio ha diritto di dichiarare mediante disdetta che si ritira dalla società... ». Nello stabilire queste cautele la società potrà usare diverso od uguale trattamento fra il recedente e l'escluso; la legge però deve, naturalmente, in difetto di disposizioni statutarie, gravare la mano sul socio escluso. L'esclusione è una pena, e non può perciò, nei suoi rapporti col patrimonio sociale, essere parificata al recesso. Il recesso, a sua volta, rappresentando un danno per la società, non deve sortire l'effetto di una eguale divisione delle cose sociali. Stabiliremo quindi che i soci recedenti od esclusi, pur avendo diritto al rimborso del valore reale delle azioni o quote versate, calcolato in base al capitale sottoscritto ed al fondo di riserva risultante dal bilancio anteriore al recesso ed all'esclusione, e tenuto conto anche delle condizioni economiche della società, siano soggetti alla ritenuta di un tanto per cento su detto rimborso di azioni o quote, ritenuta che fisseremo assai maggiore per il socio escluso in confronto di quella pel socio recedente.

Siccome però qualche volta il recesso può essere assolutamente giustificato da circostanze speciali in cui il socio venga a trovarsi, per cui, date le buone condizioni economiche della società, non sarebbe giusto che, per tali circostanze indipendenti dalla volontà del

Digitized by Google

recedente, venisse egli a risentire danno, così crediamo opportuno di lasciare alla discrezione del consiglio d'amministrazione lo stabilire i casi di esenzione da ogni ritenuta.

Per sempre meno poi pregiudicare gli interessi della società, si lascierà alla medesima un termine piuttosto lungo nel pagamento delle azioni e quote, consentendole di farlo anche a rate.

Determineremo infine i vari motivi che, nel silenzio dell'atto costitutivo e statuto, potranno dar luogo all'esclusione, e che è inutile qui specificare; ed inoltre il termine entro cui debba prescriversi l'azione dei soci recedenti ed esclusi.

***

L'ultimo periodo dell'art. 226 lascia facoltà alla società di stabilire che l'esclusione venga pronunciata o dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione. *Quid* se nulla contenga in proposito l'atto costitutivo o statuto? La legge deve prevedere questo caso, ed a nostro avviso deve dichiarare che nel difetto dei medesimi, l'esclusione debba essere deliberata dal consiglio di amministrazione, lasciando però facoltà al socio escluso di ricorrere in appello al comitato dei probiviri, o, se questo non esista, all'assemblea.

XVI.

Se debba stabilirsi un minimo nel numero dei soci per la costituzione delle società cooperative.

La nuova legge germanica[1] (§ 4), la legge inglese[2] (art. 3) e la legge belga[3] (art. 86) stabiliscono che il numero dei soci delle società cooperative non deve essere minore di *sette*. La legge italiana tace in proposito; dimodochè per essa avrebbe ragione di essere anche una società cooperativa composta di sole due per-

[1] Vedi p. 41.
[2] 7 agosto 1862. Vedi p. 40.
[3] Vedi p. 41.

Digitized by Google

sone. Nè si potrebbe opporre in tal caso la non possibile esistenza di un consiglio di amministrazione e dell' istituto dei sindaci, perchè quanto al primo è la legge che espressamente dice potersi ridurre ad una sola persona (art. 121), e, quanto al secondo, l'atto costitutivo o lo statuto potendo derogare alle disposizioni riguardanti i sindaci, potranno senza dubbio incaricare della funzione di sindaco anche una sola persona (art. 221, 3° comma).

Organicamente sarebbe questa una combinazione assai strana; mai però contraria alla legge. Ora non è chi non veda come, se conforme alla legge, certo non corrisponda al significato economico-storico della cooperazione la unione di sole due o tre persone: e tanto più poi quando le medesime predeterminino il loro capitale e non ammettano nella società altri soci. In tale caso è evidente il carattere egoistico, prettamente speculativo dell' impresa sociale, la quale per nulla differenzierebbe dalle ordinarie imprese se non per l'osservanza di quelle poche disposizioni speciali di legge, le quali certo non sono di pregiudizio ad un' impresa prettamente speculativa. E ciò abbiamo già, a suo luogo, sufficientemente dimostrato; [1] solo qui ci piace ripetere che nemmeno il massimo di interessenza sociale si opporrebbe in concreto al concetto della speculazione, perchè la somma individua di lire 5000 (che è appunto detto massimo, art. 224) in una società in nome collettivo, dove, oltrechè al capitale sociale, si ha riguardo, e principalmente, alla personale solvibilità, ha un valore d'assai superiore alla somma stessa. Proponiamo quindi, come le leggi inglese, belga e germanica, che la società cooperativa debba essere composta almeno di sette persone, e che si debba sciogliere quando la medesima sia ridotta a numero minore.

[1] Vedi p. 32 e 34.

Digitized by Google

XVII.

Se la società cooperativa in nome collettivo debba sciogliersi per la morte, interdizione, inabilitazione e fallimento di uno dei soci.

Per l'art. 191 cod. comm., ove altrimenti non disponesse l'atto costitutivo o lo statuto, la società cooperativa in nome collettivo col verificarsi di detti casi dovrebbe sciogliersi. Ora, se la disposizione di detto articolo è giustificata per le ordinarie società collettive, per le quali venne appunto dettata, è invece assolutamente inopportuna, senza causa seria, attendibile, e per di più ingiusta e gravosa per una società cooperativa. In vero, in una società ordinaria in nome collettivo composta per lo più di solo due o tre soci, la morte, l'interdizione, l'inabilitazione ed il fallimento di uno dei soci turbano la vita della società per gli strettissimi personali rapporti dei soci fra loro e coi terzi; dimodochè in tale caso, più che la società, è l'individuo che si conosce e che agisce, è la fiducia personale nei soci che dà vita alla società. Invece in una società in nome collettivo cooperativa, per il grande numero dei soci che può comprendere, esulano i rapporti strettamente personali ed è l'ente sociale che è sostanzialmente conosciuto, pur conservando sempre, perchè società in nome collettivo, il suo carattere di personalità. E se può darsi il caso che anche in questa società cooperativa i terzi realmente non possano contare che sulla solvibilità di due o tre persone, permodochè le medesime cessando di appartenere alla società, questa non incontri più la fiducia del pubblico, sarebbe questo un caso talmente eccezionale da non dover infirmare la sostanza delle cose.

Si dovrà quindi stabilire che la società cooperativa non si scioglie per la morte, per l'interdizione, per l'inabilitazione e per il fallimento di uno dei soci, e lasciar libera la medesima di provvedere diversamente nel suo atto costitutivo o statuto.

Digitized by Google

XVIII.

Se debba consentirsi alle cooperative l'emissione di obbligazioni.

Nelle disposizioni speciali del codice di commercio sulle cooperative nulla troviamo in proposito. Il prof. Marghieri [1] nega la facoltà alle cooperative di emettere obbligazioni, perchè, per la variabilità del loro capitale, le obbligazioni non potrebbero avere quella stabile e certa garanzia, senza la quale non potrebbero sussistere. Ma, pur consentendo col Marghieri nelle ragioni che dà di questo suo diniego, non possiamo concludere per l'inapplicabilità alle cooperative degli articoli 171 a 175 del codice di commercio, riflettenti appunto la materia delle obbligazioni: *a*) perchè il divieto non è sancito dalla legge; *b*) perchè anzi i lavori preparatorî espressamente lo escludono. Infatti, se nel progetto Finali (art. 160) [2] ed in quello Vigliani (art. 63) [3] con speciale disposizione si vietava alle cooperative l'emissione di obbligazioni al portatore nel primo, ed anche nominative nel secondo, ed in seguito il divieto scomparve, tantochè nel testo definitivo nulla si dice, segno è che il divieto non si volle mantenuto, troppo chiaro essendo l'osservare che altrimenti si sarebbe fatto oggetto di disposizione esplicita detto divieto già sancito dal Finali e dal Vigliani.

Alcune società cooperative in Italia e principalmente di credito emisero obbligazioni.

Per la ragione addotta dal Marghieri, e prima di lui dal Finali, quella cioè della continua variabilità del capitale, non crediamo debba essere lasciata detta facoltà alle cooperative. Perciò nel nostro progetto esplicitamente la escludiamo.

[1] Avv. prof. Alberto Marghieri, *Il codice di commercio italiano commentato*, vol. III, p. 493; edit. Tedeschi, Verona.

[2] Vedi p. 16 e 18.

[3] Ivi.

Digitized by Google

XIX.

Se debba concedersi alle cooperative di fare operazioni coi terzi.

Questo quesito è compreso in quelli proposti dal ministro Ferraris il 1° settembre 1891 per le modificazioni al codice di commercio;[1] ed è l'unico che riguardi le società cooperative.

La questione è importante perchè tocca molto da vicino gli interessi delle due schiere nemiche; i cooperatori da una parte, gli esercenti dall'altra. È la lotta per la vita, dice il Luzzatti; e i due metodi, il cooperativo e il capitalistico, si vedono in azione. E questa lotta ha già assunto tutti gli aspetti da parte degli esercenti: agitazioni sui giornali, pubbliche riunioni, appelli al governo, petizioni al parlamento, e non solo fra noi, ma anche all'estero.[2]

Se però prima la lotta era cieca, irrazionale, contraria al diritto ed alle leggi della concorrenza, inquantochè si combatteva la società cooperativa unicamente perchè tale, perchè scalzante a poco a poco, per la forza della collettività, l'industria ed il commercio privati, ora invece è portata su un terreno, sul quale può scendere l'uomo ragionevole e discutere. Ed è appunto perciò che la questione ebbe l'onore di essere accolta dal governo e lanciata agli studiosi per un disinteressato esame. E la questione è questa: se

[1] Vedi p. 14.

[2] In Germania, negli atti della Lega per la politica sociale del 1889, il dott. Van der Borght, vedendo il danno che il movimento cooperativo arrecava al piccolo commercio, sosteneva che la vendita nelle cooperative doveva essere limitata ai soli soci, e che le medesime dovevano essere soggette alle stesse imposte che gravano i commercianti. Criticando l'indirizzo delle cooperative di consumo, diceva che esse da lungo tempo avevano abbandonata la via loro tracciata dallo Schulze-Delitzsch, anzitutto perchè uscivano dal ceto operaio, e poi perchè si davano anche alla vendita delle derrate di lusso.

E la Germania difatti nella nuova sua legge sulle cooperative sancì il divieto delle operazioni coi terzi, sia delle banche cooperative che delle cooperative di consumo. (Vedi p. 98).

In Francia e nel Belgio, per l'abuso della vendita delle cooperative di consumo al pubblico, si discusse più volte la questione dell'*imposta di patente* per le medesime. Nel Belgio venne questa approvata con la legge 11 luglio 1891, entrata in vigore il 12 gennaio 1892, secondo la quale non si ammettono più distinzioni fra esercenti e società cooperative, salvo che non si tratti di costruire, vendere od affittare delle case operaie.

Digitized by Google

è lecito, giusto e sancito dal diritto che ci governa che, per la libertà del commercio e dell'industria, possano formarsi grandi associazioni di capitalisti e di lavoratori, di umili, di bisognosi; è egli pur giusto e ossequente al diritto che questi ultimi, riuniti in società cooperative, per le quali sono dalla legge stabiliti privilegi, possano compiere quelle speculazioni, le quali per nulla differenzierebbero dalle speculazioni ordinarie della vita commerciale?

Noi, con tutto l'ardore — per i nostri precedenti e per questa stessa pubblicazione certo non sospetto — che portiamo alla causa della cooperazione, quale noi intendiamo ed abbiamo storicamente ed economicamente spiegata, [1] rispondiamo francamente e risolutamente: no. Già troppo è degenerata, per le lacune della nostra legge, la pianta della cooperazione; non dobbiamo lasciarla crescere oltre nella più ampia libertà di commercio di cui oggi essa gode, propria delle imprese puramente capitalistiche, e per la quale va di continuo screditandosi ed abbandonando quell'aureola, da cui un tempo era circondata.

Libertà a tutti di agire, sotto l'egida della legge, come meglio si crede, e sta bene; ma però sempre quando esista piena eguaglianza per tutti. Se questa eguaglianza manca, allora non si ha più diritto di parlare di ampia libertà, senza urtare contro l'equità, contro la giustizia. Se la legge stabilisce per le società cooperative uno speciale, facile modo di costituzione; se le esime da determinate tasse di registro e bollo e da spese di pubblicazioni, segno è che le medesime costituiscono enti speciali, aventi una fisionomia tutta propria, da meritare, rispetto alle ordinarie istituzioni commerciali ed agli esercenti, particolari favori dalla legge stessa. E se così è, dimana perfettamente logica la conseguenza: che l'uguaglianza di fronte alla legge del codice di commercio ed a quella di registro e bollo è diversa fra le società cooperative da una parte, le società ordinarie commerciali e gli esercenti dall'altra. Non essendovi piena uguaglianza, non vi può, nè vi deve nemmeno essere ampia libertà. Chi gode favori dalla legge deve stare nei confini dalla medesima assegnatigli ed in quelli suoi naturali, per i quali appunto vennero determinati detti favori. Ora, per quanto i nostri

[1] Capo III, p. 24 e segg.; capo IV, p. 29 e segg.

Digitized by Google

studi ce lo consentono, se fu nell'intenzione del legislatore che le cooperative potessero operare anche coi terzi,[1] non si può però con pari sicurezza asserire che esso abbia anche ritenuto che queste operazioni coi terzi potessero, senza offendere l'impronta della cooperazione, farsi all'infuori di alcuna partecipazione dei medesimi agli utili sociali, ed anche assumere tali proporzioni da poter persino soverchiare le operazioni fatte dalla società coi suoi soci. Fu anzi un vero caso se nelle disposizioni attuali del codice di commercio sulle cooperative non è dichiarato che queste debbano essere informate ai principî della mutualità. L'ufficio centrale del senato (relatore Lampertico)[2] stabiliva nel suo contro-progetto, come base delle società cooperative, la *mutualità*. Il ministero, consenziente detto ufficio, tolse questa dizione, e ne diede la ragione al senato il ministro di agricoltura, industria e commercio (Finali), nella tornata dell'8 maggio 1875, con queste parole: « Siccome è noto che il severo principio della mutualità non fu mai rigorosamente applicato negli statuti e tanto meno nella gestione delle società cooperative italiane — e, del resto, la rigorosa applicazione di quel principio va rallentandosi o smettendosi anche nelle società di somigliante indole all'estero — forse presso di noi nessuna società cooperativa si avrebbe o potrebbe sussistere, se si adottasse la definizione proposta.... ».

Come si vede, se l'ufficio centrale del senato non avesse desistito dalla sua proposta, forse il principio della *mutualità* figurerebbe nel nostro codice. Questo principio non fu che logica conseguenza delle poche ma dotte parole sulla cooperazione, ispirate ad un sano, giusto criterio storico, scritte nella sua relazione dal senatore Lampertico. In questa, infatti, nel manifestare la necessità di una legge speciale per le società cooperative, egli diceva: « Affacciasi al legislatore un gravissimo quesito, come possano contemperarsi le di-

[1] Non troviamo traccia di questa intenzione che nella memoria Finali (vedi p. 16, nota 2), il quale sotto il capo I, *Delle società commerciali in generale*, accennando al carattere commerciale delle società cooperative, dice: « Anco le società cooperative hanno, ove ben si considerino, la medesima indole (commerciale); e i loro magazzini, *in ispecie allorchè sono aperti non solamente ai soci ma al pubblico eziandio*, come accade appunto presso quasi tutte le nostre società cooperative di consumo, debbono veramente assimilarsi ad ogni altro fondaco di rivendita al minuto.... ».

[2] Vedi retro p. 18, nota 1; p. 19 e nota 2.

Digitized by Google

scipline proprie della cooperazione, *di loro natura*, per così dire, *fraterne e di famiglia*, colle discipline severe del commercio e della speculazione.... ».

Ma, se ben osserviamo, non ostante che, secondo la legge che ora governa, possano le cooperative fare operazioni coi terzi, la ragione giuridica della legge stessa vi è contraria. In vero, le ragioni addotte al senato dal Finali, e per le quali — consenziente però, come sopra abbiamo detto, l'ufficio centrale del senato — fu escluso il concetto della mutualità, non possono assolutamente giustificare l'esclusione stessa. Se il principio della mutualità non fu mai rigorosamente applicato dalle società cooperative, è assai facile lo spiegarlo; non fu sempre applicato, perchè nessuno spontaneamente intende rinunciare a que' mezzi tutti che possono rendere più prospero il suo commercio, la sua industria. Il soggiungere poi che l'applicazione di detto principio impedirebbe *forse* la costituzione o arresterebbe la vita delle cooperative, non è che la manifestazione di un semplice apprezzamento, non avvalorato in alcun modo. Bisognerebbe, per ciò affermare, addurre degli esempi, e tener conto di parecchie circostanze di persone, di amministrazione interna sociale, di luogo, ecc., cosa che dagli studiosi non credo siasi mai fatta; nemmeno potè ancora essere oggetto delle diligenti indagini dell'illustre Bodio, al quale sono dovuti preziosi lavori statistici sulla cooperazione.

Ma, anche *a priori*, si può veramente sostenere che se la cooperativa di consumo non vende a terzi, se la banca cooperativa non fa operazioni con terzi, non potrebbero costituirsi, e, se costituite, sarebbero destinate a perire?

Ai nostri occhi questa è, per lo meno, una esagerazione. Noi stessi, che abbiamo avuto a preparare non pochi statuti per società cooperative di consumo, potremmo citarne alcune le quali tirano innanzi benissimo, e, si noti, anche quelle che non hanno sede in città, nè in paesi, ma in piccole borgate. E, senza far nomi — di cui non è il caso e l'utilità, perchè abbiamo innanzi poderosi esempi di società cooperative di consumo fra impiegati ferroviari, a tutti note, le quali non vendono che ai soci — ci basti, a sicura persuasione di quanto diciamo, il ricordare l'esistenza del famoso art. 5 della legge 11 agosto 1870, il quale esenta dal dazio le società

Digitized by Google

cooperative « per generi che provvedono e distribuiscono *fra i soci*, ecc. ».[1] Se fin dal 1870 esiste una legge in tali termini concepita, non ci è forse lecito arguire l'esistenza di *molte* società cooperative di consumo, le quali non vendano che ai soci? Purtroppo devesi ciò ritenere, perchè ben difficilmente havvi chi non sappia quante aspre questioni siansi portate innanzi l'autorità giudiziaria sull'interpretazione del sibillino *scopo di beneficenza*, di cui in detto articolo.

Con certo fondamento invece si potrà sostenere che le operazioni coi terzi favoriscono lo sviluppo della società: ciò perchè se più sono le persone, più anche devono essere le operazioni sociali, e maggiori quindi gl'introiti, se pur maggiori non saranno anche i rischi. Ci si porteranno innanzi due colossi della cooperazione italiana di consumo: l'*Unione Cooperativa* di Milano e l'*Unione Militare* di Roma, le quali vendono anche a non soci. Ma subito a queste contrapponiamo altre società cooperative di consumo, le quali, pur non vendendo che ai soli soci, assursero a ben maggiore fortuna.

Tale in Germania una delle più potenti, se non addirittura la più potente, è la società di consumo di Breslavia. Fondata nel novembre 1865 con 45 soci, al principio del 1888 ne contava oltre 27,000, i quali colle loro famiglie costituivano una popolazione di circa 100,000 persone, quasi un terzo della popolazione complessiva della città. I soci appartengono ai medi e bassi strati della popolazione.

Nel Belgio vende pure ai soli soci la *principale* delle cooperative di consumo, il *Vooruit* di Gand. Il *Vooruit* (significa *avanti*) ha *nove* succursali. La sua azienda principale è quella della fabbricazione e della vendita del pane: vende pure carbone, stoffe, calzature, droghe, medicamenti (in farmacie proprie); pubblica giornali e tiene luoghi di ricreazione. Nel 1° semestre 1891 si ricavarono dalle vendite L. 892,529.29. Si noti poi che questa società ha una base *socialista*, è composta di *operai*, e destina la massima parte degli utili alla *propagazione* delle idee socialiste.

Non dicano dunque il Fano ed il Ponti, e con loro tutti quelli

[1] Vedi l'appendice al presente lavoro, lettera *A*.

Digitized by Google

che reagirono in questi tempi contro la lotta iniziata dagli esercenti, che « senza vendere al pubblico, i magazzini cooperativi non conseguiranno mai grande fortuna ».

Del resto dai più valenti fra i cooperatori, sostenitori della vendita a non soci, non ci si oppongono ragioni tali che menomamente possano convincere: sono ragioni di opportunità, di convenienza, non di necessità; e per esse certo non vorrà il nostro legislatore violare quello che è nello spirito, nell'essenza della cooperazione. Così il prof. Gobbi in una lettura [1] al R. Istituto lombardo di scienze e lettere, mentre definiva anch'egli per cooperativa solo l'impresa che viene esercitata per conto di coloro che ne hanno bisogno, sia allo scopo di utilizzare la loro forza di lavoro o i prodotti della loro industria, sia a quello di consumare i prodotti dell'impresa stessa, e soggiungeva poi che la forma pura è inapplicabile o per lo meno di ostacolo allo sviluppo della cooperazione; a comprova di questa per noi *supposta* inapplicazione od ostacolo, veniva per l'appunto a fare le seguenti considerazioni, ai nostri occhi, di un valore di *pura convenienza:* « Un magazzino *non può avere l'impianto migliore,* la varietà dei prodotti con cui soddisfare agli svariati bisogni dei consumatori, se non a patto di avere un grande consumo, una clientela estesa: ma se consumatori debbono essere esclusivamente i soci, *per molto tempo a ciò non si riesce;* perchè soci si fanno solo quelli che son convinti dei vantaggi della cooperazione, e tale convinzione non si diffonde se non dopo che i vantaggi si sono visti in pratica ».

Ma anche a queste ragioni di convenienza si può rispondere; e lo facciamo colle parole di una delle poche nostre autorità in tema di cooperazione, dell'illustre nostro amico comm. Enea Cavalieri: [2] « Che se è vero che i primi compratori si stancheggiano quando il magazzino è mal provvisto, è vero altresì che il vendere unicamente ai soci restringe d'assai il numero e la quantità degli articoli da provvedere ed evita le grosse rimanenze, sempre fatali per un'impresa a corto di capitale.... Se oggi l'*Unione Militare* dovesse tornar da capo, potendo trar partito dall'esperienza attuale,

[1] Tenuta il 19 marzo 1891.
[2] Dal suo giornale *Credito e Cooperazione,* anno 1891, n. 9, p. 73.

Digitized by Google

credo fermamente che nel complesso *rinuncierebbe alla vendita ai non soci* ».

Il Cavalieri però tiene una via di mezzo nella lotta fra cooperatori ed esercenti. Egli dice: [1] « Conviene introdurre una distinzione assoluta fra i grandi e i piccoli centri: nei piccoli la vendita al pubblico può diventare da un lato una condizione essenziale di vita per le cooperative, e dall'altro non costituire nessuna minaccia per gli spacci già esistenti; infatti hanno colà una maggiore importanza le tradizioni di clientela, le condizioni di prossimità e perfino le promesse di credito. Nei grandi invece le cooperative di consumo possono subito fare a fidanza sulla loro clientela naturale, secondo che sorgono, come avviene di solito, fra militari, fra impiegati o fra operai; e rispetto a loro la vendita al pubblico potrebbe non essere una condizione necessaria di esistenza, e costituire invece un pericolo di gravi perturbamenti economici ».

Siamo lieti di vedere il nostro Cavalieri staccarsi dalla schiera di coloro che ad oltranza sostengono in proposito diritti che, se la legge oggi loro concede, o, meglio, tollera, certo non sono nella natura della società cooperativa. Però non crediamo si possa attuare la distinzione che egli fa. È assai difficile con giusta misura distinguere fra piccoli e grandi centri, ed evitare così, nel campo della cooperazione, scissure, attriti, che certo non sarebbero lievi, e ben poco gioverebbero alla causa della cooperazione stessa. Alle cooperative dei piccoli centri bisognerebbe poi anche porre un limite nell'estensione delle loro operazioni cogli estranei, poichè non vorremmo certo arrivasse il momento in cui più fossero gli estranei che i soci, o, per ridurre le cose in cifre, non vorremmo che, ad esempio, *dieci soci*, i soli componenti una società cooperativa, operassero con *cento non soci*. Allora ogni bricciolo di cooperazione scompare, e si ha una vera società di speculazione, che si chiama cooperativa solo perchè si è uniformata alle facili disposizioni del codice.

E come, su quale base potrà la legge stabilire questo limite? Noi non sapremmo certo suggerirlo: e questo sarebbe quesito di più difficile soluzione ancora del primo, della distinzione cioè fra grandi e piccoli centri. È necessario dunque essere radicali in tale natura, e tôrre senz'altro quello che oggi è lecito.

[1] Detto giornale, anno 1890, n. 1, p. 5.

Digitized by Google

Del resto gli esempi sopra citati delle cooperative di Breslavia e del *Vooruit* di Gand e di molte altre che potremmo mettere innanzi ci fanno convinti che è il *sentimento* della cooperazione che rende forte l'istituzione, non il maggiore utile che sia dato conseguire, giovandosi di essa come mezzo di speculazione.

Non si deve lasciar oltre imbastardire una istituzione sôrta sotto i più popolari auspicî.

La giurisprudenza purtroppo pare accompagni i voti delle cooperative speculatrici. Così la corte d'appello di Roma [1] non dubitò d'affermare che « le operazioni coi terzi, mentre non sono vietate dal codice di commercio, SI MANIFESTANO PIENAMENTE CONFORMI AGLI SCOPI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE, FRA I QUALI C'È QUELLO DI ESTENDERE I PROPRÎ BENEFICÎ AL PUBBLICO IN OMAGGIO ALLO SPIRITO DELLA FRATELLANZA E DELL'AIUTO RECIPROCO. Ed è appunto in omaggio a tale filantropico intento che nel movimento cooperativo moderno non v'ha quasi mai nuova società cooperativa che non estenda i suoi beneficî ai terzi ». Venne così revocato il decreto del tribunale, [2] il quale aveva dichiarato *non essere conforme allo scopo della cooperazione* il fare operazioni coi terzi.

Lo studioso della cooperazione, che non abbia un commercio, un'industria da proteggere, da difendere contro le minaccie degli esercenti, e quindi per sè non sospetto, alla lettura del brano sopra riferito del decreto della corte d'appello di Roma, deve provare un certo rincrescimento ed insieme anche un po' di irritazione.

Questo decreto ci ricorda due sentenze della corte di cassazione di Torino, [3] nelle quali, ad interpretazione dello *scopo di beneficenza* delle cooperative, di cui nell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, perchè queste possano ottenere l'esenzione dal dazio di consumo, si ebbe a dire che può aver bisogno di essere beneficato anche chi percepisce *qualche migliaio* di lire all'anno.

La corte d'appello e quella di cassazione peccarono ambedue per soverchio eccesso.

Con tutto il rispetto verso la nostra magistratura, se ci può es-

[1] Decreto 14 luglio 1890, ric. Soc. coop. « L'Unione Militare ».

[2] Decreto 14 gennaio 1890.

[3] 22 luglio 1887 e 21 gennaio 1888, Soc. coop. fra gli agenti ferrov. A. I. c. Soc. esercenti per la riscossione del dazio sulla minuta vendita.

Digitized by Google

sere lecito vanzare un modesto nostro consiglio, diremo che quando si tratta di questioni le quali trovano il loro fondamento e la loro storia, non nel campo giuridico, ma in quello economico, il giudice, che non è per nulla tenuto ad essere un eccellente, nè un mediocre economista, non dovrebbe mai avventurarsi in conclusioni specifiche, recise, che richiedano uno speciale ed ampio studio economico, e che non siano almeno rese necessarie dalla causa. Così la corte di appello soddisfaceva benissimo al suo cómpito col dire semplicemente lecite le operazioni delle cooperative coi terzi, perchè non vietate dalla legge. E questo bastava. Per il lusso di voler accennare a considerazioni economiche cadde in gravissimi errori, che a noi, umili ma sinceri studiosi della cooperazione, urtano violentemente, nè possiamo perciò lasciar passare inosservati.

Avendo però con vivo piacere trovata a detto decreto una nota critica, dotta ed esauriente, del professor Vivante,[1] uno dei primi commercialisti italiani, non potremmo usare parole più severe e più convincenti delle sue, che siamo assai lieti di far nostre:

« La corte, per eccessiva reazione alle teorie restrittive del tribunale, è andata tant'oltre da perdere di vista la vera funzione economica delle cooperative.... La corte riterrà, alla prima occasione, cooperativa ANCHE QUELLA SOCIETÀ CHE SI PROPORRÀ DI FARE SOLTANTO OPERAZIONI COI TERZI (e questa è di fatti la conseguenza logica delle sopra riferite parole della corte), purchè tenga diviso il suo capitale nelle piccole azioni prescritte dalla legge, purchè ammetta l'accesso ed il recesso dei soci, e in tutto segua le forme prescritte espressamente per le società cooperative dal codice. Ma a questa guisa si sacrifica la sostanza alla forma; si perde di vista quella che è la funzione specifica delle società cooperative nell'odierno ordinamento economico. Imperocchè i cultori del diritto non possono, non devono trascurare l'organismo economico che si muove dentro alle formule della legge: non devono ignorare il pensiero legislativo, sebbene non sia formulato nel codice, che fu quello di aiutare col favore della legge coloro che mettendo insieme i loro piccoli risparmi, il loro credito, il loro lavoro, cercano di liberarsi dal grave scotto che dovrebbero pagare specialmente ai piccoli imprenditori,

[1] *Foro italiano*, 1890, I, p. 940.

Digitized by Google

e si sforzano di trasformare, col vincolo fecondo dell'associazione, i loro piccoli risparmi in un capitale fruttifero....

« La corte dice che non può rifiutarsi il titolo di cooperativa all'impresa che, pigliando le forme volute dalla legge, serve ai bisogni del pubblico, perchè il codice non proibisce alle cooperative di estendere le loro operazioni oltre le file dei soci. Ed è vero, il nostro legislatore nel considerare questo fenomeno nuovo non volle porgli limiti così ristretti che avrebbero potuto arrestarne lo svolgimento. Esso non tentò nemmeno di definirlo, *ma la convinzione che l'attività industriale delle cooperative debba svolgersi nella cerchia dei soci* emerge tanto dai lavori legislativi (e lo abbiamo sopra dimostrato), quanto implicitamente da alcuni articoli del codice, sicchè il giudice non può trascurarla.

« Quando il codice tolse agli amministratori il divieto di comperare le azioni dei soci o di fare anticipazioni sopra di esse (articoli 222, 144), certo pensò ad agevolare alle banche cooperative l'esercizio del credito a favore dei soci. Quando prescrisse di eleggere gli amministratori fra i soci (art. 221), certo pensò anche di agevolare ad essi il modo d'impiegarsi nell'azienda sociale, *onde il circolo fecondo della mutualità si completi*. Oltre a ciò non si potrebbe giustificare l'ordinamento giuridico che si diede alle cooperative, se non colla condizione che esercitino la loro industria principalmente coi soci, perchè le disposizioni tolleranti e indulgenti della legge non potrebbero assicurare all'impresa il favore del pubblico, nè tutelare efficacemente la buona fede di questo. Libere di dare quella pubblicità che loro piace agli atti e ai bilanci sociali (art. 220); di continuare la gestione, benchè abbiano perduto in gran parte o per intero il capitale; di assolvere i soci da qualunque versamento in contanti (art. 222); di ridurre il capitale a somme irrisorie, tollerando il recesso dei soci (art. 226) o riscattando le loro azioni, quale sicura garanzia offrirebbero ai terzi che affidassero alle loro casse i propri depositi? »

Ed in questa solida, severa critica continua il professor Vivante, facendo anche qua e là opportune considerazioni economiche.

Ma, se bene si osserva, le ragioni svolte dal Vivante non convergono forse anche al nostro fermo concetto di volere assolutamente escluse dalle cooperative le operazioni coi terzi? Il Vivante,

Digitized by Google

combattendo il decreto della corte, in sostanza dice: no, non è mai stato negli scopi della cooperazione l'operare coi terzi; siccome però essa potrebbe soffrirne se dovesse limitare la sua funzione industriale a servizio esclusivo dei soci, così deve potere, ma solo sussidiariamente e sotto determinate condizioni, coi terzi stessi operare.

Il Vivante dunque vuole un limitato uso nelle cooperative della facoltà di operare coi terzi. Ma abbiamo già detto sopra, accennando alla distinzione del Cavalieri fra grandi e piccoli centri, che al legislatore non è possibile, mantenendo tale diritto nelle cooperative, scendere ad eque distinzioni e limitazioni. E se il Vivante potesse per un momento riconoscere questa impossibilità, o per lo meno grande difficoltà, egli allora dovrebbe giungere di necessità alla nostra conclusione, di abolizione delle operazioni coi terzi. Infatti, in un certo punto della sua nota egli dice:

« SOLO *queste considerazioni pratiche* (cioè la *possibile* difficoltà di vita nelle cooperative, ove fosse loro vietato l'operare coi terzi) CI COSTRINGONO *a deviare da quella massima* (dalla massima cioè, essere società cooperative quelle che esercitano la loro funzione industriale a servizio esclusivo dei soci); *ma non tant'oltre da perdere di vista quella che è la vera funzione delle cooperative* ».

Per noi dunque la vera società cooperativa, mezzo e scopo di fratellanza e di sollievo delle *classi lavoratrici,* [1] *meno favorite dalla fortuna,* [2] *diseredate,* [3] rifugge da tutto ciò che si avvicina alla speculazione capitalistica, perchè sa che ripugna alla sua origine, alla sua storia, alla sua impronta economica, al sentimento pubblico e, più che tutto, al caratteristico suo significato di guerra aperta al capitale, per il che tanto si rese popolare.

E la nostra opinione — che sempre abbiamo avuto, e che ci pareva incontestabile prima delle cruenti lotte fra cooperative ed esercenti, fin da quando cioè spontaneamente fummo tratti allo studio di questo nuovo istituto economico, col quale ci illudevamo di risolvere ogni questione operaia — trova perfetto riscontro nella nuova legge germanica sulle cooperative. [4]

[1] LUZZATTI. Vedi p. 28.
[2] MANCINI. Vedi p. 28.
[3] ZANARDELLI. Vedi p. 29.
[4] Vedi p. 41, 44 a 48.

Digitized by Google

Al § 8 testualmente così si esprime: « Le società, che hanno per oggetto di accordare prestiti, non possono estendere le loro operazioni sociali ad altre persone che *non siano soci* ». Fa una sola eccezione: « Le concessioni di prestiti, che hanno per fine soltanto il collocamento delle giacenze in denaro (*Geldbeständen*), non sono soggette a questo divieto ».

E sempre nello stesso § 8: « Le società di consumo (di cui al § 1, n. 5) possono vendere le merci con regolari operazioni soltanto alle persone, che sono considerate come soci, o come rappresentanti di questi, o che si fan riconoscere come tali nei modi prescritti dallo statuto ». [1]

Ora noi diciamo semplicemente questo: se la Germania, patria della cooperazione, ove questa assorse a tale potenza da sorpassare di gran lunga ogni altra nazione, escluse le operazioni coi terzi; e se dal 1889, anno in cui entrò in vigore la nuova legge, la pianta della cooperazione non intisichì, ma crebbe più rigogliosa e forte — e ce lo dimostrano le statistiche dello Schenck — non sappiamo davvero perchè molti e distinti cooperatori persistano a non voler cedere, a non voler fare omaggio all'impronta schietta, genuina della cooperazione, impronta che per noi è in cima ad ogni pensiero, e che siamo convinti essere destinata a dare maggior forza, maggior consistenza alla cooperazione stessa, ed a più sicura imporsi al regime capitalistico.

Nè ci sgomenta il fatto che non sono vietate le operazioni coi non soci dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Austria e da altri paesi. A noi basta recare innanzi l'esempio del paese più dotto, più autorevole in tema di cooperazione, e quel ch'è più la necessità del rispetto dei caratteri propri di ogni istituzione.

Il divieto, ben inteso, sarà limitato alle cooperative di consumo e di credito, perchè per quelle di lavoro e produzione è inutile osservare che le operazioni coi terzi sono una condizione *sine qua non* della loro esistenza. [2]

[1] La nostra opinione trova inoltre riscontro in un importante articolo della rivista *Die Genossenschaft* del 1891, nella quale, esaminandosi la tesi della vendita ai non soci rispetto alla legge austriaca sulle società di consumo, la quale dichiara essere precipuo scopo di tali associazioni il promuovere gli interessi dei soci, con savie considerazioni di utilità delle stesse società cooperative si consiglia la vendita ai soli soci.

[2] Se la società cooperativa che ci stampa il presente lavoro, società in nome collettivo,

Digitized by Google

Disse il Vivante [1] che la scienza del diritto potrebbe veramente contare una nuova vittoria se potesse dare, al giudice, come guida delle sue decisioni, la massima « essere società cooperative quelle che esercitano la loro funzione industriale a servizio esclusivo dei soci ». E noi ci auguriamo che la scienza del diritto, come in Germania, abbia anche in Italia questa vittoria.

XX.

ESENZIONE DA TASSE DI REGISTRO, BOLLO, RICCHEZZA MOBILE, E DA SPESE DI PUBBLICAZIONI — (RIFORMA AGLI ARTICOLI 228 E 221, 1° COMMA, 2° PERIODO).

Qui siamo in un vero ginepraio: tuttodì, non ostante circolari ministeriali e pareri del consiglio di Stato, ancora non sanno come districarsene le società cooperative. Con tutte le esenzioni loro concesse dal codice di commercio e dalle leggi speciali di registro e bollo, se vogliono guadagnar tempo e soffocare un tantino di giusto sdegno, esse devono quasi sempre finire per pagare. Parecchie volte noi stessi avemmo occasione di vedere all'atto pratico davanti agli uffici di registro e bollo ed alle cancellerie dei tribunali che cosa voglia dire definire una pratica per una società cooperativa, quanto tempo bisogna perdere, quanta stizza provare: per non sbagliare non si ragiona più, e fra il più ed il meno l'ufficio certamente incomincia a scegliere il più. Potremmo citar non pochi casi a noi occorsi ed in cui non la spuntammo nemmeno con circolari alla mano, che a chiare note dimostravano il nostro buon diritto. La verità si è che in certe cose da detti uffici o non se ne capisce nulla, o non se ne vuol capire per tema soverchia di responsabilità.

Il collega Bastanzi, avvocato dell' « Unione cooperativa militare »

testè premiata con altra medaglia d'oro all'esposizione di Palermo, perchè al pregio dei suoi lavori accoppia gli elementi più sani della cooperazione, dovesse limitarsi alla sola stampa delle pubblicazioni dei suoi soci, non avrebbe potuto aprire la propria officina; e, se ciò dovesse essere legge, non sappiamo se esisterebbe in Italia una sola società tipografica cooperativa; o, se esistesse, sarebbe certo una società assai curiosa: una società di autori-tipografi.

[1] Vedi nota a p. 95.

Digitized by Google

scrisse un giorno [1] che bisogna *sudar sangue* per ottenere quelle poche esenzioni che la legge concede; e non usò davvero un'espressione esagerata.

L'anno scorso una società cooperativa romana, non appena costituitasi, presentò alla cancelleria del tribunale i libri di cui all'art. 140 del codice di commercio, per la vidimazione prescritta dall'art. 23, richiamato dallo stesso art. 140. Li presentò evidentemente non bollati, perchè per l'art. 26, n. 8, della legge sul bollo, non avendo la società ancora la fortuna di aver allora raggranellato il capitale effettivo di L. 30,000, andava esente da ogni tassa di bollo. Il cancelliere non contestava il diritto sancito in detto art. 26, voleva però la prova che la società si trovasse nelle condizioni contemplate dall'articolo stesso. Si presentò allora l'atto costitutivo, dal quale risultava che non si erano sottoscritte azioni che per un migliaio circa di lire, ma a nulla valse. Santo Iddio, che si doveva fare per convincere il nostro cancelliere? Se la società ancora non aveva iniziate le sue operazioni, che poteva essa presentare all'infuori del suo atto costitutivo e statuto? Poteva far vedere libri che ancora non esistevano, e dei quali allora appunto si chiedeva la vidimazione? Si invocò persino dalla società l'ispezione — se di ispezione si poteva parlare, essendo persino ancora vuoti i locali sociali — di cui all'art. 52 della legge sul bollo. Ma che? *idem per idem.*

Si portò allora l'inamovibile cancelliere avanti il presidente del tribunale, e questi, per non attribuirgli tutti i torti, concluse per la vidimazione dei libri, dopo però il *nulla osta* che ci invitava di richiedere per lui ed a di lui nome al ricevitore del bollo.

Fu fatta dunque visita anche al ricevitore del bollo, il quale però, non volendo assumere responsabilità, si rifiutò assolutamente di manifestare il suo avviso al presidente del tribunale.

Conclusione: la società stanca di correre da parecchi giorni dall'uno all'altro ufficio, e, d'altronde, inutilmente, dovette far bollare tutti i suoi libri e sporgere in seguito reclamo. È il solito *solve et repete*, male a proposito però nel caso concreto applicato.

Ma sentiamo quest'altro caso, assai più esilarante, e che vale

[1] *Credito e Cooperazione*, anno 1892, n. 7, p. 65.

Digitized by Google

pei tutti. È il Bastanzi che lo narra nel giornale citato: « Due anni or sono, quale consulente d'una delle più grandi cooperative italiane, io dovevo eseguire le operazioni volute dall'art. 92 del codice di commercio in quattro diverse città d'Italia, dove erano state piantate altrettante succursali.

« *L'applicazione della tassa registro e bollo fu* DIVERSA *in tutte e quattro quelle città.* A Milano, dove quei bravi e solerti cooperatori sono riusciti ad infondere nella mente spesso restìa dei pubblici funzionari il giusto criterio legislativo, non pagai un solo centesimo di registro e bollo; a Spezia tutto fu bollato e registrato; a Torino si volle in bollo il mandato, non così l'estratto dello statuto e le relative note di trascrizione; a Napoli si volle in bollo l'estratto e in carta semplice le note... ».

Se si interrogassero tutte le società cooperative, di questi ed altri casi si potrebbe fare un opuscolo. Non havvi certo società cooperativa che non abbia dovuto lottare per far valere i suoi diritti di esenzione. E lotteranno sempre, finchè la legge non sia meno laconica e più chiara. In tema di tasse, in cui l'interpretazione è ristrettiva, v'è perciò appunto maggior bisogno di precisione, di chiarezza. Ed è quello appunto che noi cerchiamo di fare, designando tassativamente tutti gli atti che nella lettera e nello spirito della legge attuale, confortata da circolari ministeriali, già sono considerati come esenti dalle tasse di registro e bollo, ed inoltre aggiungendo per altri atti quelle altre esenzioni di cui è giusto godano le cooperative, quali le abbiamo studiate e caratterizzate nel principio di questo lavoro.

*
* *

Nel codice di commercio le esenzioni a favore delle società cooperative figurano in due articoli: 221, 1° comma, e 228.

Art. 221: « Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni e responsabilità degli amministratori. LE PUBBLICAZIONI SI FANNO SENZA SPESE ».

Art. 228: « GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Digitized by Google

E GLI ATTI DI RECESSO E DI AMMISSIONE DEI SOCI SONO ESENTI DALLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO ».

Anzitutto è opportuno accennare ad una questione sorta colla legge del 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge di registro e bollo, ed entrata in vigore col 31 dello stesso mese.

L'art. 21 di questa legge tolse di mezzo le esenzioni ed i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884. Nelle eccezioni (in numero di 17) a dette abrogazioni non si contemplano le società cooperative; pareva quindi fossero tolte le esenzioni stabilite dal codice di commercio a favore delle medesime, essendo appunto il codice di commercio legge concernente materia estranea alla tassa sugli affari. E questa presunzione era logica, stando alla chiara dizione di detto art. 21. Però l'ultimo comma dell'art. 13 della stessa legge dice: « Nulla è innovato a quanto è disposto dalle leggi in vigore per le società cooperative ».

Questo comma sarebbe affatto fuori di posto, poichè l'art. 13 parla di ricevute, lettere di accreditamento in conto corrente e di assegni bancari, per cui, a tutta prima, stando al letterale disposto dello stesso articolo, l'ultimo comma, riguardante le società cooperative, solo si dovrebbe mettere in relazione con quanto sopra è detto, cioè colle ricevute, lettere di accreditamento, ecc. Ma non è questo lo spirito della legge, e lo dichiarò lo stesso ministero delle finanze, [1] riconoscendo mantenuti in vigore i privilegi sanciti per le cooperative nel codice di commercio. Però questo ministero ritenne applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 13 soltanto alle società che si trovino nelle condizioni di durata e di capitale volute dagli articoli 26, n. 8, della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e 148, n. 3, della legge di registro di pari data, n. 2076.

Tale risoluzione, a nostro avviso, è contraria alla lettera ed allo spirito della legge.

Se fosse stato approvato il progetto Magliani, tale e quale venne

[1] Nota 17 aprile 1888 della direz. gen. demanio e tasse.

Digitized by Google

presentato alla camera dei deputati nell'aprile del 1887, ed in cui non veniva fatta grazia che a pochissimi privilegi, nessun dubbio che gli esoneri concessi dagli articoli 221 e 228 del codice di commercio sarebbero senz'altro scomparsi; ma così non fu. La commissione che alla camera esaminò il progetto, osservando che le esenzioni accordate alle società cooperative non sono punto privilegi, ma condizioni indispensabili alla loro esistenza e senza le quali non potrebbero in maniera qualsiasi funzionare, e nel timore che nella strage generale venissero comprese anche le agevolezze accordate alle società stesse dagli articoli 221 e 228 del codice di commercio, propose una speciale disposizione a fine di salvaguardarle (prog. della commissione, art. 22, lett. *h*).

Nella tornata della camera dei deputati del 28 giugno 1887 l'onor. Armirotti ringraziò la commissione per tale proposta; ma, essendosi la discussione estesa anche ai modi con cui le leggi di bollo e registro venivano applicate alle società cooperative, l'onorevole Righi, per la commissione, e l'onor. Magliani credettero di dover spiegare i loro concetti in merito all'interpretazione da darsi alle nuove norme del progetto posto in discussione. Diceva l'onor. Righi: « Faremo un'aggiunta all'art. 14, che sarebbe questa: Nulla è innovato di quanto è disposto dalle leggi in vigore per le società cooperative, che abbiano i caratteri dell'art. 68 della legge 23 settembre 1874 ». Ma questa ultima clausola portava una restrizione ed una sorgente di dubbi.

L'onor. Magliani chiarì la posizione che dal progetto veniva fatta alle società cooperative. Egli disse: « Il presente disegno di legge non ha minimamente lo scopo di modificare e derogare alle disposizioni di favore che le leggi vigenti assicurano alle società cooperative.... Questo disegno di legge non altera in nulla le condizioni di fatto e di diritto delle società cooperative.... Se anche le leggi attuali fossero oscure, lo scopo della presente legge non è mica quello di modificare la legislazione delle società cooperative: essa ha uno scopo tutto diverso.... La legge attuale lascia intatti i privilegi e le disposizioni di favore che le leggi precedenti hanno accordato alle società cooperative.... Io voglio sperare che gli onorevoli proponenti si convinceranno che realmente questa legge non altera in nulla lo stato di fatto e di diritto delle società cooperative ».

Digitized by Google

Fu in seguito a queste esplicite dichiarazioni che la camera votò l'aggiunta proposta dalla commissione, sopprimendo la parte che richiamava l'art. 68 della legge 22 settembre 1874.

Nessun dubbio quindi che, votando quella disposizione, s'intese di mantenere lo *statu quo* per tutte le società cooperative, qualunque fosse il loro capitale, e si vollero conservate in tutta la loro efficacia le disposizioni degli articoli 221 e 228 del codice di commercio.

Nulla dunque volle il legislatore mutato circa le società cooperative: per cui la sopra citata risoluzione ministeriale viene apertamente ad aggiungere e quindi a violare la legge.

È esente da bollo il ricorso da presentarsi al tribunale per ottenere il provvedimento dell'art. 91?

Stando alla letterale disposizione della legge, la quale si riferisce ai soli *atti costitutivi*, a quelli cioè coi quali si gettano le basi della società e che vanno redatti da notaio (art. 220, 1° comma), non è certamente compresa la domanda al tribunale, la quale segue la costituzione della società stessa.

Nemmeno si potrebbe — come fa il Manfredi [1] — indurre l'esenzione dall'art. 221, considerando la domanda come una fase della pubblicazione, perchè l'articolo stesso stabilendo che « le pubblicazioni si fanno senza spese », si riferisce anch'esso agli *atti costitutivi*.

Nè giova il dire che la domanda col decreto relativo del tribunale segnino altrettante fasi della pubblicazione, perchè la parola « *pubblicazione* » è abbastanza chiara per indicare l'atto che *va* pubblicato, e la domanda col decreto non si pubblicano, ma solo gli atti costitutivi e statuti, sia per intero che per estratto (articoli 91, 94, 95 cod. comm.).

La legge adunque deve anzitutto dichiarare esente da bollo detta domanda.

Nella dizione ATTO COSTITUTIVO *è compreso anche lo statuto?*

Senza dubbio, perchè questo completa il primo, e quantunque atti distinti, aventi ciascuno una propria fisionomia, [2] tuttavia con-

[1] Op. cit. (V. retro, p. 68 in nota), p. 85.

[2] Vedi p. 55.

Digitized by Google

corrono simultaneamente e formano tutt'uno al momento della costituzione della società.

Si dovrà dunque dire unitamente « atti costitutivi e statuti » come così abbiamo già detto doversi dire in tutti gli articoli dove la legge adopera la sola espressione « atto costitutivo », essendo assai improprio il voler comprendere nella medesima anche lo statuto, e poi, qualche volta, qua e là, usare le due espressioni unite « atti costitutivi e statuti ». [1]

È dovuto l'onorario al notaio per la redazione dell'atto costitutivo e statuto?

Nella dizione della legge non si può escludere sia dovuto, e tanto per gli originali, quanto per le copie da trasmettersi al tribunale e al ministero per la pubblicazione nel bollettino ufficiale, e per gli estratti autentici necessari alle affissioni. Ciò perchè, non ostante lo spirito benigno della legge, nel suo silenzio, non è lecito nè giusto ritenere siasi disposto di diritti spettanti a persone che non percepiscono stipendi dallo Stato.

Si aggiunga che, quando il legislatore volle obbligare il notaio a prestare l'opera sua gratuitamente, lo disse in modo esplicito, come nella legge sul gratuito patrocinio.

Si dovrà dunque espressamente dire non dovuto detto onorario.

L'esenzione per gli atti costitutivi è applicabile agli atti descritti dagli articoli 129 e 130 del codice di commercio, e più specialmente alle sottoscrizioni delle azioni raccolte sotto uno o più esemplari del programma dei promotori ed alle autenticazioni del notaio?

Il ministero delle finanze ritenne estesa anche agli atti designati in detti articoli l'esenzione concessa per gli atti costitutivi, per la ragione che quelli devonsi comprendere fra gli atti occorrenti per costituire la società. [2]

Noi leviamo di mezzo ogni questione, dichiarando esenti gli atti tutti preliminari alla costituzione della società.

Nell'esenzione degli atti costitutivi sono comprese anche le SUCCESSIVE MODIFICAZIONI STATUTARIE?

Il ministero delle finanze rispose affermativamente, [3] interpre-

[1] Vedi p. 55.
[2] Circolare 22 settembre 1886, n. 128450-26450, div. 3ª.
[3] Ivi.

Digitized by Google

tando così molto estensivamente la legge, la quale per noi, nella sua lettera almeno, viene così ad essere violata. Anche qui dunque è necessaria una dichiarazione esplicita di legge.

Quali sono gli ATTI DI RECESSO *esenti dalla tassa di bollo e registro? — Diritti d' usciere — Documenti da unirsi all'atto di recesso.*

L'atto di recesso, propriamente detto, consiste nella dichiarazione che fa il socio di recedere dalla società, sia detta dichiarazione fatta nel libro dei soci, ovvero notificata alla società per atto di usciere, a norma dell'art. 226, 2° comma. Quindi, quando il socio recedente si serve del primo mezzo, della dichiarazione cioè da lui stesso scritta nel libro dei soci, allora non è il caso di parlare di tassa, perchè il libro dei soci, sia esso bollato o non (secondochè la società nel quinquennio dall'atto di fondazione ha o non raggiunto il capitale effettivo di L. 30,000 [1]), riceve per sua destinazione tutte le indicazioni volute dalla legge (articoli 223 e 140). L'esenzione solo ha ragione di essere pel caso di recesso per atto di usciere, atto che invece di redigersi su carta da L. 2.40 si stenderà adunque in carta libera.

Sarà dovuto il diritto d' usciere?

Anche qui, come per l'onorario al notaio nella redazione dell'atto costitutivo, e per le stesse ragioni ivi accennate, [2] rispondiamo affermativamente.

Siccome però è nello spirito della legge che, essendosi voluta l'esenzione maggiore, siavi compresa anche la minore relativa e che è di complemento a quella, così il legislatore specificamente dichiarerà esente l'atto di recesso anche dai diritti di usciere.

I documenti che sia necessario unire a giustificazione della domanda di recesso, devono ritenersi esenti da bollo e registro?

Interpretando estensivamente la parola « atti » usata dalla legge vi si potrebbero forse comprendere anche detti documenti. Ma il terreno è mal sicuro, e le autorità giudiziaria ed amministrativa certo sempre si rifiuteranno a redigere in carta libera qualsiasi atto relativo a recesso da società cooperativa.

Più volte infatti sonosi rifiutate in pratiche di recesso da noi fatte.

[1] Art. 26, n. 8, legge sul bollo.
[2] Vedi p. 105.

Digitized by Google

Il ministero delle finanze, cui si fece il quesito, in seguito appunto a rifiuto di un municipio a ricevere in carta libera un ricorso di un socio per ottenere la visita medica, e di un pretore a ricevere in carta libera l'attestazione giurata che lo stesso socio voleva ottenere per provare la sua incapacità al lavoro e poter così recedere da una società cooperativa di produzione e lavoro, rispose favorevolmente, [1] dichiarando esenti da bollo i documenti tutti senza dei quali non può addivenirsi all'atto di recesso.

Anche questa decisione adunque dev'essere redatta in formola di legge, aggiungendovi l'esenzione anche dalla tassa di registro.

Quali sono gli atti di ammissione esenti dalla tassa di registro e bollo?

L'atto di ammissione propriamente detto consiste nella sottoscrizione apposta dal socio nel libro dei soci sia personalmente, sia per mezzo di mandatario speciale (art. 226, 1° comma).

Ora, se l'atto di ammissione avviene colla sottoscrizione personale del richiedente, non è il caso, nello stesso modo come abbiamo detto per il recesso, [2] di parlare di tassa di sorta.

Prima però della sottoscrizione nel libro dei soci, abbiamo nelle società cooperative degli atti preliminari che sono lasciati alla determinazione delle medesime (art. 220, n. 1), e che, in generale, consistono in una domanda da indirizzarsi ai consigli di amministrazione, nella quale, mentre si chiede di essere ammessi nella società, si assume l'impegno di sottoscrivere un dato numero di azioni o di versare una data quota, a seconda della forma di responsabilità della società stessa. In calce alla domanda od anche in foglio a parte, si delibera sull'ammissione.

In tale caso non si potrebbe più parlare di atti di ammissione nel senso vero e proprio della parola, ma di atti preliminari all'ammissione stessa. Si debbono questi comprendere nell'esenzione dell'articolo 228? Per noi la risposta è affermativa, perchè siccome l'ammissione con sottoscrizione personale nel libro dei soci non ha bisogno di esser dichiarata esente dalla legge — per essere il libro tesso già esente da bollo, o bollato *ab initio*, a seconda delle con-

[1] Nota della Direzione generale del demanio e tasse, 20 marzo 1888, n. 159022-33022, div. 3ª.

[2] Vedi p. 106.

Digitized by Google

dizioni di capitale e di durata della società, di cui all'art. 26, n. 8, della legge sul bollo — e non può la legge aver sancito inutili esenzioni, per necessità bisogna ritenere compresi nella dizione « atti di ammissione » tutti gli atti preparatorî dell'ammissione stessa. La domanda per l'ammissione nella società se non contiene che la semplice manifestazione dell'intenzione di far parte di essa, senza che si dichiari di assumersi la sottoscrizione di azioni o il versamento di quote od altri obblighi, sarebbe già per sè stessa esente da bollo; se invece, come nella generalità dei casi, contenga tali obblighi dell'ammittendo, allora dovrebbe essere redatta su carta da bollo [1] e soggetta a registro. [2]

Quid dell'ammissione per mandato?

Del mandato abbiamo già discorso parlando dell'ammissione di nuovi soci, e abbiamo dimostrato doversi ritenere esente da tassa. [3]

Per togliere ogni dubbio, la legge dovrà quindi dichiarare esenti anche gli atti preparatorî dell'ammissione e necessari alla medesima, ivi compreso mandato di sottoscrizione nel libro dei soci.

Gli atti e documenti da depositarsi nelle cancellerie dei tribunali per la trascrizione, affissione e pubblicazione, di cui agli articoli 90, 91, 94, 95 e 96, vanno esenti da bollo e registro?

Il ministero delle finanze si pronunciò fin dal 24 marzo 1883 [4] per l'esenzione in genere « degli atti e documenti da presentarsi e depositarsi per effetto delle prescrizioni del codice di commercio ». Ma in quegli anni il ministero era molto favorevole e largo verso le cooperative. Ora, come abbiamo più sopra detto, [5] non ammette più che subordinatamente a date condizioni ogni esenzione.

Quale il fondamento di dette esenzioni?

A dir vero, non sappiamo trovarlo nelle dizioni letterali degli articoli 221 e 228; ed il ministero, difatti, non ne diede alcuna ragione.

L'art. 221 nel dire che « le pubblicazioni si fanno senza spese » solo si può riferire alle pubblicazioni degli atti costitutivi e dei poste-

[1] Da L. 1.20. — Art. 19, n. 7, legge sul bollo.
[2] Art. 20 della legge e 28 della tariffa.
[3] Vedi p. 77.
[4] Direz. generale demanio e tasse, n. 36181-5181, div. 3ª.
[5] Vedi p. 102 a 104.

Digitized by Google

riori cambiamenti, ed al *fatto*, alla *materialità* delle pubblicazioni stesse, cioè alla gratuità delle *affissioni* (e quindi non dovuti i diritti di usciere) e delle *inserzioni* nel giornale degli annunzi giudiziari ed anche nel bollettino ufficiale delle società per azioni, se questa pubblicazione non fosse già espressamente esente per l'art. 55, ultimo comma, del regolamento.

E questa nostra opinione tanto più si avvalora quando si consideri che, ove la legge volle parlare di esenzioni da tasse di *registro* e *bollo*, ben lo disse esplicitamente, come all'art. 228. Ad ogni modo, siccome siamo sempre lieti quando possiamo recare un vantaggio di più alle cooperative, così accogliamo ben volentieri l'interpretazione data dal ministero, risolvendola però in forma precisa di legge, sia sotto il rispetto dell'esenzione dalla spesa di vera e propria pubblicazione, che dalle tasse di bollo e registro, e riferendola a tutti indistintamente gli atti e documenti che debbano presentarsi o depositarsi nelle cancellerie dei tribunali; e così non solo agli atti costitutivi ed ai posteriori cambiamenti, ma anche ai verbali di emissione di obbligazioni (art. 172); — ai bilanci, alle relazioni dei sindaci ed ai verbali delle assemblee, anche non modificativi dell'atto costitutivo e statuto (art. 180);[1] — ai verbali di nomina dei liquidatori, e ad ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei medesimi (art. 197); — ai bilanci finali di liquidazione e alle relative relazioni dei sindaci (art. 215); comprendendo inoltre in dette esenzioni, rispetto al bollo, le note di cui all'art. 1 del regolamento e le domande da presentarsi in qualsiasi caso al tribunale per ottenere il provvedimento dell'art. 91, e di cui agli articoli 96, 172 e 197, e tutti i diritti di notaio e di usciere. Notiamo però che siccome le cooperative per l'art. 220, n. 3, possono derogare alla pubblicazione nel bollettino degli annunzi giudiziari, scegliendo qualsiasi altro modo di pubblicazione degli atti sociali e qualunque giornale, così in tali casi non si riterranno esenti dalle relative spese.

Avvisi di convocazione delle assemblee. — Anche questi esenteremo dalla spesa di pubblicazione, quando le società cooperative vogliono valersi della *Gazzetta Ufficiale*, ed inoltre dalla tassa di bollo le relative domande.

[1] Vedi nostro articolo nel giornale *Credito e Cooperazione*, 1892, n. 10, p. 89.

Digitized by Google

*
* *

Esenzione delle società cooperative di consumo dalla tassa di ricchezza mobile per gli avanzi che ripartiscono fra i soci in proporzione degli acquisti. — Per le cooperative esercitate da una società di mutuo soccorso, la legge 15 aprile 1886 è esplicita: « Le società di mutuo soccorso registrate godono .... l'esenzione .... dell'imposta di ricchezza mobile » (art. 9).

Per le cooperative di consumo autonome, a dimostrarne l'esenzione, basta l'osservare che gli avanzi dei bilanci sono formati da piccoli risparmi giornalieri, i quali vengono rimborsati a coloro stessi che li hanno costituiti, a titolo di restituzione di maggiori somme state percette sul valore delle merci acquistate; senzachè con ciò, ognun vede, si ponga in essere una novella entità economica che aumenti il loro patrimonio: cosicchè non può dirsi vi sia luogo a produzione di reddito.

In questo senso si pronunciò parecchie volte la commissione centrale per le imposte dirette. [1]

Siccome però di quando in quando sorgono anche non poche decisioni contrarie, così è bene che la legge sancisca detta esenzione, la quale tanto più ha ragione di essere nel nostro progetto, nel quale circoscriviamo la cooperazione ai suoi giusti e naturali confini.

XXI.

SE IL TRIBUNALE, VISTO IL DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ, DI CUI ALL'ART. 91, SIA TENUTO, OD ABBIA D'UFFICIO DA ESAMINARE ED APPREZZARE IL MERITO ORGANICO DELLO STATUTO, LA SINCERITÀ DELL'IMPRESA, LA SUFFICIENZA DELLE GARANTIE PRIMA, E POI ORDINARE IL PROVVEDIMENTO DI CUI IN DETTO ART. 91.

È questo un quesito che, insieme a quello esaminato al capo XIX, è formulato nella proposta di studi sul codice di commercio del 1° settembre 1891 del ministro Ferraris.

[1] Decisioni: 26 maggio 1878, n. 49382; 30 ottobre 1879, n. 56504; 30 maggio 1885, n. 79887; 29 novembre 1885, n. 82315.

Digitized by Google

Il quesito riguarda anche le società cooperative, perchè anch'esse, come le ordinarie società anonime ed in accomandita per azioni, sono soggette al provvedimento dell'art. 91 del codice di commercio (art. 221).

Diciamo subito che se il ministero reputò opportuno formulare detto quesito nei rapporti colle società ordinarie in accomandita per azioni ed anonime, diventa il medesimo assolutamente necessario nei rapporti colle società cooperative. E la ragione ne è evidente: mentre per quelle, perchè possano costituirsi, sono dalla legge stabilite determinate garanzie (art. 131, 1° comma), non così è per le seconde (art. 222, 1° comma), come abbiamo già dimostrato al capo VIII. [1] E, così essendo, la questione viene ad avere per le cooperative carattere speciale; dimodochè essa, risolta negativamente per le società ordinarie in accomandita per azioni ed anonime, non può dirsi anche negativamente risolta per le cooperative.

L'interpretazione dell'art. 91, sia nei rapporti colle società ordinarie in accomandita per azioni ed anonime, che in quelli colle società cooperative, ha dato luogo a non pochi contrari giudicati sui limiti dell'ingerenza del tribunale nella disamina dell'atto costitutivo e statuto, prima ch'esso ne ordini la trascrizione, affissione e pubblicazione.

La giurisprudenza però oggidì prevalente ritiene che l'ufficio del tribunale è limitato ad una semplice verificazione esterna delle condizioni e formalità dalla legge stabilite, senzachè possa scendere ad esaminare le condizioni economiche, tecniche, ecc. della società. [2] In sostanza si osserva che, mentre per la legge anteriore al vigente

[1] Vedi p. 58 e segg.

[2] *App. Venezia*, 29 dicembre 1885, Panificio cooperativo padovano (*Temi Veneta*, 1886, 32; *Legge*, 1886, I, 374; *Consul. comm.*, 1886, 92; *Giurispr. comm. it.*, Genova, 1886, 26).

— *App. Milano*, 17 novembre 1886, Banca cooperativa fra i proprietari di forno di Milano (*Monit. Trib.*, Milano, 1887, 71; *Eco di Giurispr.*, Genova, 1887, 139).

— *App. Venezia*, 3 aprile 1888, Società coop. di Arzignano (*Foro it.*, 1888, I, 606).

— *Cassaz. Torino*, 19 luglio, 1889, ric. Binetti (*Foro it.*, 1889, I, 1272; Bettini, 1889, 553).

CONTRA: *App. Torino*, 16 novembre 1886, Pubb. minist. c. Società operaia della cartiera italiana di Serravalle-Sesia (Bettini, 1887, 36; *Giurispr. di Torino*, 1886, 758; *Eco di giurispr.*, Genova; *Annali;* 1887, 18; *Monit. Trib.*, Milano, 1887, 73).

— *App. Genova*, 4 luglio 1888, ric. Balestrieri per la società gas e acque di San Remo (*Foro it.*, 1888, I, 1231).

— Articolo pubblicato dal *Monitore dei tribunali* di Milano, sotto il titolo: *Intorno ai limiti della facoltà accordata ai tribunali coll'art. 91 cod. comm.* (1887, 49).

— Articolo del senatore DEODATI nel *Foro italiano* (1888, I, 607).

— Relazione per l'anno 1888 del procuratore generali Celli presso la corte di Milano.

Digitized by Google

codice di commercio le società anonime ed in accomandita per azioni non potevano avere esistenza se non erano autorizzate con decreto reale, ed il governo aveva la morale responsabilità di esaminare l'atto di costituzione e di approvarlo con quelle modificazioni ed aggiunte che ravvisava opportune nell'interesse dei soci e dei terzi; col vigente codice invece si è sostituita alla vigilanza e tutela dell'autorità pubblica la guarentigia efficace della osservanza delle forme e di un'ampia e permanente pubblicità, che escludono la necessità della vigilanza stessa da parte del tribunale. il quale non può quindi fare osservazioni, apprezzamenti anticipati a quanto i soci nel loro interesse hanno creduto stabilire, all'infuori dei casi in cui l'atto costitutivo o lo statuto si propongano fini contrari all'ordine, alla moralità pubblica, od altrimenti siano riprovati dalla legge.

Contro questa opinione, che abbiamo detto essere quella prevalente nella giurisprudenza, si osserva che il cómpito all'autorità giudiziaria assegnato dall'art. 91 cod. comm. dev'essere assai più elevato ed importante di quello di un esame meramente superficiale ed estrinseco. Il tribunale deve addentrarsi ad esaminare se gli atti costitutivi e statuti corrispondano, nei loro estremi fondamentali, a quelle condizioni che la legge considera come essenziali della esistenza e delle funzioni di una società. « L'opposta dottrina — dice il procuratore generale Celli [1] — che alla pura forma estrinseca ritiene limitata l'indagine del magistrato, parmi che ripugni alla parola della legge, che non distingue condizioni da condizioni, e quindi le abbraccia tutte nella sua generica locuzione; allo spirito della legge medesima, perchè nelle condizioni intrinseche principalmente possono rimaner compromessi quegli interessi di ordine generale che si propone di proteggere; ripugna finalmente all'autorità di un collegio, al quale non può supporsi affidato il modesto cómpito notarile della semplice verificazione esteriore dell'atto sociale ».

Il senatore Deodati in una sua nota critica piuttosto violenta contro un decreto della corte d'appello di Venezia, [2] la quale approvò l'atto costitutivo e statuto di una società cooperativa, nata con 17 lire di capitale, [3] così si esprime circa l'interpretazione delle

[1] Vedi p. 111, nota n. 2.
[2] Ivi.
[3] Vedi p. 59.

Digitized by Google

verifiche di cui all'art. 91: « È un aforisma sicuro quello, *che non si deve mai calunniare il legislatore;* e pare davvero che la corte l'abbia alquanto obliato, supponendo che la legge col suo art. 91 cod. comm. abbia voluto fare del magistrato un ufficiale minore del notaro, divietandogli ogni indagine, e limitandone l'ufficio ad un materiale e meccanico riscontro dell'adempimento delle esterne formalità.

« *A priori,* ciò non può essere, e non potrebbe ammettersi se non in presenza di un testo positivo e chiarissimo di legge....

« La legge dice: *verificato l'adempimento delle condizioni stabilite.... per la legale costituzione della società,* non dice punto: *verificato esternamente soltanto l'adempimento delle materiali formalità.* Senza fare disquisizioni filologiche, lo schietto significato della parola *condizioni* appalesa che desse sono qualche cosa di più delle nude formalità. In altri termini: sotto quella espressione si comprendono certamente le *condizioni* così esterne come le intrinseche; locchè è messo, a nostro avviso, fuor di dubbio dalla frase che segue *per la legale costituzione;* imperocchè trattasi di atto che deve essere anzitutto *atto legale,* degno di tal nome; e pare cosa evidente che la prima e più vitale esigenza per una società sia quella di un capitale, che non sia manifestamente una irrisione; perchè allora v'ha una vuota parola, non una sostanza qualsiasi; vale a dire v'ha assenza completa di capitale.... ».

Queste sono le ragioni principali addotte dall'illustre senatore Deodati in favore dell'esame intrinseco da farsi dal tribunale prima di emanare il provvedimento dell'art. 91 cod. comm. Ed amiamo anche dire ch'egli è l'unico che abbia trattato finora così ampiamente e sottilmente la questione. Noi, mentre siamo lieti di vedere smascherare dall'autorità del Deodati una delle più gravi mistificazioni che si nascondono in molti atti costitutivi e statuti di società cooperative, mistificazioni che abbiamo deplorato le mille volte, maravigliandoci come la legge abbia potuto a queste lasciare largo campo di formarsi e svolgersi sotto l'egida sicura della legge stessa; mentre ci augureremmo sinceramente e vivamente che, in tanto pullulare di false ed ibride forme di cooperazione, i tribunali tutti concordi accogliessero e severamente applicassero la sua teoria, supplendo così alla deficienza della materialità della legge e applicàn-

Digitized by Google

done quello che ne deve essere il vero spirito, inquantochè certo non si può supporre abbia la legge potuto autorizzare l'esistenza di una società, senza che questa abbia in sè l'elemento primo e vitalissimo dell'esistenza stessa, cioè il capitale; ciò non ostante, nel caso di una società cooperativa e nei rapporti col capitale di sua costituzione non si può purtroppo parlare della *mens legis*, perchè siamo di fronte ad una disposizione chiara, esplicita di legge. *Meminisse debet judex, ne aliter judicet quam legibus proditum est.* [1] L'art. 222, infatti, al 1° comma, dicendo non applicabile alle società cooperative la disposizione del 1° comma dell'art. 131, viene a dire chiaramente che la società cooperativa può costituirsi senza nulla aver sottoscritto del capitale necessario, nè versato. [2]

Di fronte ad un testo così chiaro di legge, non contraddetto dalla intenzione in diverso modo manifestata dal legislatore — perchè allora troverebbe valore la massima « *Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem* » [3] — l'interprete, permettendosi di scrutare quali *teoricamente* siano da reputarsi i veri motivi giustificanti la disposizione della legge, e se con quelli concordi o meno il senso letterale di questa, si conduce a sostituire a ciò che il legislatore ha voluto, ciò ch'egli opina che avrebbe dovuto volere, sovrapponendo così il giudizio proprio alla legge, a cui deve soltanto obbedire. [4]

« Può accadere — dice il Laurent [5] — che la lettera, sebbene chiara, non esprima il vero pensiero del legislatore. *Se ciò sarà provato*, certamente lo spirito dovrà prevalere sul testo. *Ma bisogna che sia provato*, non essendo certamente probabile che il legislatore, non ostante che abbia parlato chiaro, abbia però detto il contrario di ciò che voleva. Se ciò potrà verificarsi, non sarà che per una rara eccezione; ed anche allora la lettera dovrà cedere allo spirito. Ma l'eccezione conferma la regola, la quale è dunque che la lettera chiara s'identifica collo spirito della legge ».

E, oltrechè nel senso materiale della legge, è appunto anche

[1] Inst., *de off. jud.*, 4, 17.
[2] Vedi p. 58.
[3] L. 17, ff. *de legibus*.
[4] Bianchi F. S., *Corso di diritto civile italiano*, vol. I, p. 968 e 969.
[5] Laurent, t. I, n. 273.

Digitized by Google

nello spirito della stessa che una società cooperativa legalmente possa costituirsi senza possedere ancora un sol centesimo di capitale nè versato, nè tampoco sottoscritto. E con ciò non veniamo punto a contraddire quanto sopra abbiamo detto; inquantochè lo spirito che noi troviamo nella legge e nei lavori preparatorî è in questo solo senso: che, se la società cooperativa può costituirsi senza avere ancora un centesimo di capitale nè versato, nè sottoscritto, è questa una costituzione per preparare il capitale necessario all'inizio delle operazioni sociali, non già per iniziare subito le operazioni stesse.

Conosciamo infatti molte cooperative le quali si costituirono con poche lire di capitale (il che equivale a mancanza assoluta di capitale nei rapporti colle operazioni sociali, di qualunque natura esse siano), ma saviamente ed onestamente aspettarono ad operare fino a che non raggranellarono il capitale necessario; o sancirono nei loro statuti che le operazioni sociali non si sarebbero iniziate se non quando lo avesse reputato opportuno il consiglio di amministrazione o l'assemblea; oppure, quando il capitale avesse raggiunto una determinata somma. Ma, quante società cooperative (ed alcune le conosciamo assai bene anche noi) non si costituirono che con poche lire sottoscritte, e, *ipso facto* (se non forse ancora prima di costituirsi), senzachè nulla si fosse versato del sottoscritto, iniziarono le operazioni sociali? Evidentemente qui si tratta di quelle società, le quali possono operare coi terzi senza aver bisogno, all'atto delle operazioni stesse, di emettere denari: così sarebbe, ad esempio, di una società cooperativa di assicurazione, la quale, mentre incassa i premi, nulla deve sborsare se non al verificarsi dei sinistri; — oppure, se devono possedere un capitale proprio, questo può essere di minima entità, da permettere loro, ciò non ostante, di poter fare molte operazioni col pubblico; così sarebbe di una banca cooperativa, la quale scelga quelle sole operazioni che non richiedono che tenui sborsi di denaro.

Ora, all'infuori del tribunale di Vicenza, [1] tutti gli altri tribunali — per quanto ci consta, e come ci è facile rilevare dal *Bollettino ufficiale delle società*, vero termometro della cooperazione — non sollevarono mai eccezioni di sorta sull'entità del capitale delle

[1] Vedi p. 59.

Digitized by Google

costituende cooperative, appunto perchè, come società a capitale variabile — il quale, per quanto diminuisca, si riducesse anche a zero, non porta seco nessun obbligo di convocazione dell'assemblea, nè lo scioglimento di diritto della società (art. 222 e 146) — è nella natura delle medesime e conforme allo spirito della legge che il capitale stesso vada formandosi a poco a poco coll'ammissione dei nuovi soci. E fin qui sta bene; nulla a ridire. Ma se è nell'impronta economica delle cooperative la graduale formazione del capitale, è anche non meno conforme alle leggi economiche che quelle non possano costituirsi se non dopo aver preparato il capitale necessario alle operazioni sociali; oppure, costituendosi, non possano intraprendere le operazioni stesse se non dopo aver raggiunto detto capitale. Ma noi al capo VIII [1] abbiamo escluso questo secondo mezzo, scegliendo il primo.

Ora è questa appunto, insieme a quella di cui diciamo in appresso, una delle due sostanziali indagini che devono essere lasciate al criterio del magistrato nel dare il provvedimento di cui all'art. 91 cod. comm. Il magistrato cioè deve verificare se al momento della costituzione della società questa abbia già sottoscritto un capitale che possa essere sufficiente all'inizio delle operazioni sociali.

È una facoltà forse un po' ampia che si abbandona al tribunale: ma non sappiamo trovare altro correttivo all'eccessivo, dannoso arbitrio odierno nella costituzione delle cooperative.

***

Abbiamo a suo luogo dimostrato dover il legislatore definire la società cooperativa. Ora, data di essa la definizione, dovrà il tribunale nel suo esame dell'atto costitutivo e statuto verificare anche, ed anzi prima di ogni altra cosa, se la società presenti tutti quegli elementi designati nella definizione stessa, e risponda così al vero carattere della cooperazione.

Veramente a noi è sempre parso che anche secondo la legge attuale dovesse il tribunale fare dette indagini, poichè, quando la legge senza definire un istituto, tuttavia tratta del medesimo e ne

[1] Vedi p. 61 e 62.

Digitized by Google

detta disposizioni speciali, è naturale che prima indagine a farsi è quella se siasi dinanzi alla figura giuridica ed economica di detto istituto.

Molti tribunali [1] — ai quali noi plaudiamo *toto corde* — fecero queste indagini e negarono la loro approvazione a società nelle quali non si potevano assolutamente riscontrare gli elementi economici della cooperazione; ma i loro decreti furono inesorabilmente sempre revocati dalle corti d'appello, le quali si può dire omai abbiano proclamato il principio che qualunque società, senza distinzione di persona e di scopo, è cooperativa, purchè nel suo atto costitutivo e statuto si uniformi a tutte quelle materiali disposizioni di cui agli articoli 219 e segg. del codice di commercio. Quando una corte d'appello [2] ci dice che le operazioni coi terzi (in concreto si trattava di operazioni bancarie) sono PIENAMENTE CONFORMI agli scopi delle società cooperative, fra i quali c'è quello di estendere i propri beneficî al PUBBLICO, IN OMAGGIO ALLO SPIRITO DELLA FRA-

[1] *Trib. Torino*, sentenza 28-30 gennaio 1892, Pubb. min. c. Soc. coop. di lavoro fra gli operai pellettieri in Torino.

Trib. Firenze, decreto 12 dicembre 1891, ric. Cassa cooperativa assicuratrice dei redditi ipotecari regionale toscana.

Con questo decreto il tribunale di Firenze aveva rifiutato il provvedimento dell'art. 91 perchè, diceva, non si trattava di società intesa allo scopo speciale ed unico di migliorare la sorte della classe operaia. Sul reclamo proposto contro questo decreto, la corte d'appello lo confermò, ma per motivi diversi da quelli adottati dai primi giudici e senza escludere che in concreto si trattasse di società cooperativa (?).

Riproposto ricorso davanti a detto tribunale — il quale, quantunque un po' rigorosamente, tuttavia aveva bene affermato nel suo primo decreto il concetto economico della cooperazione — nel secondo suo decreto (5 febbraio 1892) mentre si corresse notando che « se la benefica istituzione delle società cooperative ebbe principalmente in mira la sorte migliore della classe operaia, non gliene fece un esclusivo privilegio e beneficio, avendo il legislatore con questo savio istituto indicato lo scopo più generale ed unico, quello cioè di una grande mutua *assistenza* e *beneficenza* dei *meno abbienti* », viene poi, non sappiamo con quale logica conseguenza, ad approvare detta società che — come del resto basta il titolo a dimostrarlo — è una società di pura, schietta speculazione, la quale opera non solo cogli azionisti, ma principalmente, per non dire esclusivamente col pubblico. E si noti che le parole stesse del tribunale dimostrano questa speculazione: « attesochè la società è costituita fra POSSIDENTI, in ispecie piccoli, onde vicendevolmente soccorrersi (?) e procurarsi con reciproca garanzia prontamente e senza gravi sacrifici i capitali necessari al miglioramento dell'agricoltura, che è la maggiore ricchezza di ogni civile nazione, e dell'EDILIZIA, che è la sorgente del pubblico benessere ».

Si mettano ora a raffronto queste parole del tribunale con quelle più sopra in tesi generale dallo stesso scritte, là dove si parla di *mutua assistenza* e *beneficenza* dei *meno abbienti*, e se ne tragga, se è possibile, una conclusione logica. Noi però la ricaviamo, ed è la necessità che la legge dica a chi debba servire e giovare questa benedetta cooperazione, e che poi il tribunale faccia osservare rigorosamente la legge stessa.

[2] Vedi p. 94.

Digitized by Google

TELLANZA E DELL'AIUTO RECIPROCO, noi chiniamo le armi e diciamo: la cooperazione non è un istituto economico, ma giuridico; ricchi e poveri affratellatevi, siate tutti cooperatori, oppure ricchi o poveri che siate, unitevi e fate operazioni soltanto coi terzi; così salverete l'operaio dalla tirannia del capitale e compirete l'opera dell'organizzazione dei lavoratori nel lavoro ideata e combattuta dagli illustri apostoli del socialismo Blanc e Lassalle. Questi certo non avrebbero mai creduto che le loro teorie venissero così interpretate, essi che ferocemente combattevano il capitale.

La teoria della corte d'appello è quella della chiesa, non dei precursori e tenaci apostoli della cooperazione.

XXII.

PROGETTO DI MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI COMMERCIO SULLE COOPERATIVE.

Codice di commercio.	**Progetto di modificazioni.**
SEZIONE VII.	SEZIONE VII.
Disposizioni riguardanti le società cooperative. (Articoli 219 a 228).	*Disposizioni riguardanti le società cooperative.*
	Art. 1.
	Le società cooperative sono creazioni autonome di operai, di piccoli imprenditori ed in genere di persone con mercedi o stipendi avventizi, che si propongono migliorarne le sorti, procurando loro condizioni più favorevoli quanto al vitto, agli oggetti di economia domestica, rurale, al credito, ai vari rami di assicurazione ed all'esercizio collettivo del commercio e delle industrie. [1]

[1] Vedi capi III e IV, pp. 24 a 29, 29 a 45.

Digitized by Google

Art. 219.

Le società cooperative sono soggette alle disposizioni che regolano quella specie di società di cui assumono i caratteri indicati nell'art. 76, salve le seguenti disposizioni speciali.

Art. 220.

Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico.

L'atto costitutivo, oltre le indicazioni richieste negli articoli 88 e 89, secondo la specie diversa della società, deve esprimere:

1° Le condizioni dell'ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo nel quale questi devono contribuire la loro quota sociale;

2° Le condizioni del recesso e dell'esclusione dei soci;

3° Le forme di convocazione delle assemblee generali e i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

Art. 2.

Le società cooperative possono costituirsi con responsabilità illimitata o limitata, di cui ai numeri 1° e 3° dell'art. 76, e vanno soggette alle norme che regolano dette specie di società, salve le seguenti disposizioni speciali. [1]

Art. 3.

Le società cooperative non esistono sotto una ragione sociale; esse sono designate dall'oggetto dell'impresa.

Il numero dei soci non può essere minore di sette. [2]

Art. 4.

Le società cooperative devono essere costituite per atto pubblico sotto pena di nullità. [3]

L'atto costitutivo o lo statuto deve indicare: [4]

1° la denominazione e la sede della società e delle sue succursali;

2° l'oggetto dell'impresa;

3° le persone dei soci ed il loro domicilio; il valore ed il numero delle azioni da ciascuno di essi acquistate, o le quote di partecipazione sottoscritte; l'ammontare, il modo ed il termine dei versamenti su dette azioni e quote;

4° le condizioni di ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci; se e quali diritti abbiano sul patrimonio sociale;

5° i diritti degli eredi, dei creditori, dei rappresentanti od altri aventi causa nel caso di morte, di fallimento o di interdizione di un socio;

[1] Vedi capo V, p. 45 e segg.
[2] Vedi capo XVI, p. 83, 84.
[3] Vedi capo VII, p. 56 a 58.
[4] Vedi capo VI, p. 52 e segg.

Digitized by Google

6° il valore dei crediti o degli altri beni conferiti;

7° le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;

8° la costituzione di un fondo di riserva destinato a sopperire a qualunque perdita ed il modo di costituirlo, determinando la parte degli utili netti e proventi straordinari da versarvi annualmente, purchè complessivamente non minore di un decimo e finchè esso non abbia raggiunto la metà del capitale sociale;

9° un minimo di capitale oltre il quale la società debba sciogliersi;

10° i vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;

11° il numero e la nomina degli amministratori, i loro diritti e doveri e la durata del loro mandato, esprimendo quale tra essi abbia la firma sociale;

12° il numero e la nomina dei sindaci;

13° le forme di convocazione delle assemblee generali e le condizioni per la validità delle loro deliberazioni a seconda dei diversi oggetti, le disposizioni sulla costituzione della presidenza ed i pubblici fogli per la pubblicazione degli atti sociali;

14° il tempo in cui la società deve incominciare e quello in cui deve finire.

Art. 5.

La società cooperativa non può costituirsi se non sia sottoscritto integralmente il minimo di capitale indicato nell'art. 4, n. 9, e non sia versato almeno il decimo delle quote sociali. [1]

[1] Vedi capo VIII, p. 58 e segg.

Digitized by Google

Art. 221.

Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilità degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese.

Gli amministratori devono essere eletti tra i soci e possono essere nell'atto costitutivo esonerati dall'obbligo di dare cauzione. (*Vedi art. 9 del progetto*).

Sono pure applicabili alle società cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle società per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti o nell'atto costitutivo.

La qualità di « cooperativa » dev'essere chiaramente indicata, oltre la spe-

Art. 6.

Le società cooperative in nome collettivo possono cominciare le loro operazioni subito dopo la loro legale costituzione; le società cooperative anonime invece non appena ne prenderà apposita deliberazione, sotto la responsabilità di cui all'art. 147, il consiglio d'amministrazione. [1]

Art. 7.

Le società cooperative di credito e di consumo non possono fare rispettivamente operazioni bancarie e di vendita che tra i soli soci, salvo per quelle di credito la facoltà di collocare le giacenze in denaro. [2]

Art. 8.

Le società cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le società anonime quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi e statuti, e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni e responsabilità degli amministratori e conseguenti azioni e penalità.

Le società cooperative possono derogare alle disposizioni riguardanti le assemblee generali, i sindaci e la liquidazione della società per azioni, salve le disposizioni di cui agli articoli 154 e 158, penultimo comma e limitatamente ai n. 3 e 6, 161, 162, 163; 183, terzo comma, 184; 197, terzo, quarto e quinto comma, 198, 200 a 207, 213, 214, 215, 216, 218. [3]

Non sono derogabili le disposizioni sul bilancio, ad eccezione di quella di cui all'art. 177. [4]

[1] Vedi capo VIII, p. 62.
[2] Vedi capo XIX, p. 87 e segg.
[3] Vedi capo IX, p. 62 e segg.
[4] Vedi capo IX, p. 66, 67.

Digitized by Google

cie della società, in tutti gli atti annoverati nell'articolo 104. (*Vedi art. 10 del progetto*).

Le società cooperative possono pure derogare alle disposizioni dell'art. 144 ed a quelle del n. 3 dell'art. 165; ma in quest'ultimo caso solo quando il loro capitale sia dichiarato illimitato e non prestabilito *ab initio* in una somma determinata, tutta sottoscritta e versata nei modi di legge come per le società ordinarie anonime ed in accomandita per azioni. [1]

(*Vedi art. 221, 2° comma*).

Art. 9.

Gli amministratori devono essere eletti fra i soci e possono nell'atto costitutivo o nello statuto essere esonerati dall'obbligo di dare cauzione. Nel silenzio dell'atto costitutivo e statuto, oppure quando nei medesimi, pur stabilendosi l'obbligo della cauzione, non se ne indichi il modo e la misura, questa dovrà prestarsi in azioni della società, se cooperativa anonima, per un importo di L. 5000. L'atto costitutivo o statuto non possono stabilire una cauzione in misura maggiore di detta somma. [2]

(*Vedi art. 221, ultimo comma*).

Art. 10.

La qualità di « cooperativa » dev'essere chiaramente indicata, oltre la forma di responsabilità e l'oggetto della società, in tutti gli atti annoverati nell'art. 104.

Art. 222.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli articoli 131 e 146 non si applicano alle società cooperative. (*Vedi art. 5 del progetto*).

L'atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell'articolo 144 ed a quelle del n. 3 del-

Art. 11.

Allorchè il capitale sociale sia ridotto al minimo, di cui all'art. 4 n. 9, la società è sciolta di diritto, a meno che i soci convocati in assemblea non deliberino di aumentarlo.

Se il patrimonio sociale non basta per coprire le passività, gli amministra-

[1] Vedi capo XII, p. 72.
[2] Vedi capo X, p. 69 e 70.

Digitized by Google

l'articolo 165. (*Vedi art. 8, ultimo comma, del progetto*).

tori devono convocare i soci in assemblea per decidere se si debba o no sciogliere la società.

Art. 223.

Gli amministratori delle società cooperative devono tenere il libro dei soci secondo le disposizioni dell'articolo 140, e in esso devono inoltre indicare:

1° La data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci;

2° Il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate.

Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, un elenco dei soci illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti nella società durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.

Art. 12.

(Identico).

Art. 224.

Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell'azione non può eccedere la somma di lire cento.

Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Art. 13.

Nessuno può avere in una società cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale. Il valore nominale dell'azione non può eccedere le lire cento.

Per quelle azioni che oltre l'importo di lire cinquemila pervenissero al socio per successione o per aggiudicazione giudiziaria o in altro modo, non avrà diritto se non alla compartecipazione negli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di mesi quattro dal giorno in cui vi sarà invitato dal consiglio d'amministrazione. Ove il socio non adempia a detto obbligo nel termine sovra stabilito, la società sospende il pagamento

Digitized by Google

dei dividendi ed ha facoltà di far vendere le azioni eccedenti per di lui conto, rischio e pericolo.

Si procederà nello stesso modo qualora diventi possessore di azioni persona che non possa, a mente dello statuto, avere la qualità di socio.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere cedute, finchè non siano intieramente pagate, e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal consiglio d'amministrazione secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

La società potrà stabilire nei suoi atti costitutivi o statuti che le azioni o quote dei soci, anche nel caso di fallimento dei medesimi, rimangano vincolate a favore di essa, a garanzia delle obbligazioni di qualsiasi natura dai soci stessi contratte verso la medesima. [1]

Art. 225.

I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non nei casi d'impedimento legittimo preveduto nell'atto costitutivo o nello statuto.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso.

Art. 14.

(Identico).

Art. 226.

L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sotto-

Art. 15.

L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta sul libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale.

[1] Vedi capo XIII, p. 75, 76.

Digitized by Google

scrizioni devono essere autenticate da due soci che non siano amministratori.

Se l'atto costitutivo autorizza i soci a recedere dalla società, la dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente.

L'esclusione dei soci non può aver luogo che per i motivi stabiliti nella legge o nell'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

È valido il segno di croce dell'analfabeta, purchè autenticato da due soci che non siano amministratori, o dal notaro, o dal sindaco. Il mandato può darsi per semplice lettera, anche quando il mandante sia analfabeta, purchè in entrambi i casi la firma ed il crocesegno siano autenticati come sopra. [1]

Il socio ha diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci, o notificata alla società per atto di usciere. Essa non è operativa che per la fine dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se è fatta più tardi, il socio è vincolato anche per l'anno seguente. [2]

L'esclusione dei soci non può aver luogo che per i motivi stabiliti nell'atto costitutivo e statuto.

In mancanza di disposizioni dell'atto costitutivo o statuto si applicano le seguenti:

Può essere escluso:

1° il socio fallito, interdetto, inabilitato;

2° il socio condannato alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della reclusione, della detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, e per reati di furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale;

4° il socio che fa parte di altra società che eserciti le stesse operazioni;

5° il socio che fu già espulso da altra società cooperativa;

[1] Vedi capo XIV, p. 75 e segg.
[2] Vedi capo XV, p. 79 e segg.

Digitized by Google

6° il socio che abbia commesso azioni riconosciute disonorevoli dal consiglio di amministrazione, o sia causa di discredito o discordia nella società, o abbia rapporti d'interessi contrari alla medesima;

6° il socio amministratore, o direttore, o impiegato che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta e invitato a ritornare non ritorna, nè giustifica le ragioni dell'assenza.

L'esclusione si pronuncia dal consiglio di amministrazione, e deve risultare da apposita deliberazione, nella quale specificatamente siano indicati i fatti che hanno dato luogo all'esclusione. Copia della deliberazione dev'essere per lettera raccomandata notificata al socio escluso.

Il socio espulso può interporre appello al comitato dei probiviri, o, in difetto dei medesimi, all'assemblea con ricorso in iscritto entro un mese dal giorno della ricevuta notificazione dell'esclusione. [1]

Art. 16.

I soci recedenti ed esclusi non hanno diritto che al rimborso del valore reale delle azioni o quote versate, calcolato in base al capitale sottoscritto ed al fondo di riserva risultante dal bilancio anteriore al recesso ed all'esclusione, e tenuto conto anche delle condizioni economiche della società, colla ritenuta del 10 % per i soci receduti e del 50 % per quelli esclusi, la quale andrà in aumento del fondo di riserva.

Qualora però il consiglio di amministrazione ritenesse giustificato il recesso,

[1] Vedi capo XV, p. 79 e segg.

Digitized by Google

potrà escludere la ritenuta su dette azioni o quote.

L'ammontare del rimborso delle azioni o quote sarà pagato nel termine di un anno in tante rate mensili, incominciando dal mese successivo a quello in cui fu fatta la liquidazione. [1]

Art. 17.

I diritti del socio defunto, fallito, interdetto si trasmettono nei suoi eredi, creditori e rappresentanti, e sono liquidati nello stesso modo come per i soci receduti od esclusi, colla ritenuta del 5 %.

Art. 18.

Il recesso diventa efficace dal giorno della annotazione nel libro dei soci o della notifica alla società, di cui all'articolo 15; l'esclusione, dal giorno della consegna alla posta della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 15 diretta al socio escluso.

Art. 19.

L'azione dei soci receduti, esclusi, e degli eredi, creditori e rappresentanti del socio defunto, fallito od interdetto si prescrive in due anni.

Art. 227.

Per gli affari conchiusi dalla società sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione è registrato nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitutivo.

Art. 20.

(Identico) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . o nello statuto.

[1] Vedi capo XV, p. 82, 83.

Digitized by Google

Art. 21.

E vietato alle società cooperative di emettere obbligazioni sia al portatore che nominative. [2]

Art. 22.

Le società cooperative in nome collettivo non si sciolgono per la morte, interdizione, inabilitazione e per il fallimento di uno dei soci, se non è altrimenti convenuto nell'atto costitutivo o nello statuto. [2]

Art. 23.

Il tribunale, visto il deposito dell'atto costitutivo e statuto, prima di ordinare il provvedimento di cui all'art. 91, deve oltre che verificare la letterale osservanza delle disposizioni di legge, esaminare anche ed apprezzare la natura economica della società e la sufficienza delle garanzie pel buon andamento della medesima. [3]

Art. 228.

Gli atti costitutivi delle società cooperative, e gli atti di recesso e di ammissione dei soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 24.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, dalle spese di pubblicazione e dai diritti di notaro e di usciere:

1° gli atti preliminari alla costituzione della società, gli atti costitutivi, relativi statuti ed i posteriori cambiamenti;

2° le domande da presentarsi al tribunale per ottenere in ogni caso il provvedimento di cui all'art. 91;

3° le note da presentarsi alle cancellerie dei tribunali per le trascrizioni, e tutti gli atti in esse elencati e da depositarsi nelle cancellerie stesse per le

[1] Vedi capo XVIII, p. 86.
[2] Vedi capo XVII, p. 85.
[3] Vedi capo XXI, p. 110 e segg.

Digitized by Google

affissioni e pubblicazioni di cui agli articoli 91, 94, 95 e 96;

4° gli atti di ammissione e recesso dei soci, i documenti relativi, ed ogni atto preliminare all'ammissione e recesso, compresovi il mandato di cui all'art. 15;

5° gli avvisi di convocazione delle assemblee generali e le relative domande di pubblicazione.

L'esenzione dalle spese di pubblicazione vale solo per quegli atti pei quali questa è obbligatoria per legge, e limitatamente al *giornale degli annunzi giudiziari*, al *Bollettino ufficiale delle società per azioni* ed alla *Gazzetta ufficiale*. [1]

Le società cooperative di consumo sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile per le somme che ripartiscono fra i soci come restituzione della maggior somma pagata negli acquisti sociali. [2]

[1] Vedi capo XX, p. 99 e segg.
[2] Ivi, p. 110.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

—

A.

Leggi italiane sulla cooperazione.

Legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *L* sul dazio consumo – ART. 5 PENULTIMO COMMA.[1]

Legge 13 settembre 1874 n. 2076, sulle tasse di registro – ART. 148 N. 3.

Legge 13 settembre 1874 n. 2077, sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro – ARTICOLI 26 N. 8 E 68.

Legge 14 luglio 1887, n. 4702, contenente modificazioni alle leggi di bollo e registro – ART. 13, ULTIMO COMMA.[2]

Codice di commercio (approvato con decreto 31 ottobre 1882 n. 1602) – ARTICOLI 219 A 228.[3]

Legge 11 luglio 1889 n. 6216 – ART. 4 (APPALTI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) – Relativo regolamento approvato con decreto 23 agosto 1890 n. 7040.[4]

[1] L. RODINO, vedi p. 133, nota n. 1.

[2] Vedi p. 102 a 104.

[3] L. RODINO, *Il codice delle società cooperative*, vol. I. — Barbèra, Firenze, 1892.

[4] Id., *Le società cooperative di produzione e lavoro*, parte IV, p. 287 e segg. (V. retro p. 7, nota n. 2).

Digitized by Google

B.

Leggi estere sulla cooperazione.

Legge inglese (7 agosto 1862 – Atto per confermare ed emendare le leggi che si riferiscono alle società industriali e di previdenza).

Legge portoghese (Carta di legge 2 luglio 1867 per l'organizzazione delle società cooperative).

Legge francese (21-29 luglio 1867 sulle società; titolo III: Disposizioni particolari alle società a capitale variabile, art. 48 a 54).

Legge germanica (1° maggio 1889 – Legge sulle società cooperative).

Leggi austro-ungariche (legge del 9 aprile 1873 sulle società di acquisto e di economia; legge del 21 maggio 1873 concernente le facilitazioni accordate alle società di acquisto e di economia riguardo ai proventi di bollo ed immediati).

Legge belga (21 maggio 1873, codice di commercio; sezione VI, « Delle società cooperative », articoli 85 a 107).

C.

Progetti di riforma a leggi speciali italiane sulla cooperazione.

a) *Cooperative di produzione e lavoro.*

Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle società cooperative di produzione e lavoro su disegno di legge presentato dal ministro del tesoro (Luzzatti) alla camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1891; [1]

[1] Venne già approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 25 febbraio 1892, con lievi modificazioni apportatevi dalla commissione.

Si portò da L. 100,000 a 200,000 l'importo dei lavori da appaltarsi alle società cooperative; si tolse la clausola della prevalenza del valore della mano d'opera, eliminando così

Digitized by Google

b) *Cooperative di consumo.*

Modificazione all'art. 5 della legge 5 agosto 1870 sul dazio consumo.

Furono presentati due progetti: uno nel febbraio 1892 dagli onorevoli Roux, Villa, Palberti e Grimaldi, preso in considerazione il 18 stesso mese; [1] l'altro nel marzo successivo dagli onorevoli Maffi ed Armirotti, preso in considerazione il 28 stesso mese. [2]

le restrizioni che ne derivavano, e si estesero i beneficî tutti della legge agli appalti delle amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi idraulici e di quelle altre istituzioni che dovrebbero seguire le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale.

[1] L. Rodino, articoli nel giornale *Credito e Cooperazione*, anno 1892, n. 3, 4, 5 e 7.

Id., *Il progetto di legge Roux, Villa,* ecc., *sulle cooperative di consumo in relazione all'art. 5 della legge 11 agosto 1870. Osservazioni critiche.* Premessa una lettera del prof. C. Vivante dell'università di Bologna — Roma, tip. dell'Unione cooperativa editrice, marzo 1892. Un opuscolo L. 1.

Id., articolo nella *Giurisprudenza italiana*, anno 1892, parte 4ª, p. 152.

[2] L. Rodino, articolo nel giornale *Credito e Cooperazione*, anno 1892, n. 8.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

I. Preliminari . . . . . *Pag.* 5

II. Lavori preparatori delle disposizioni del codice di commercio sulle cooperative 15

III. Natura della società cooperativa 24

IV. Necessità della definizione della società cooperativa 29

V. Sotto qual forma di responsabilità devono essere regolate le società cooperative. (Riforma all'art. 219) 45

VI. Indicazioni che devono contenersi nell' atto costitutivo. (Riforma dell'art. 220) 52

VII. L'atto pubblico per la costituzione delle società cooperative dev'essere richiesto *ad solemnitatem,* oppure soltanto *ad probationem?* . . 56

VIII. Capitale per la costituzione e durata della società 58

IX. Disposizioni del codice di commercio sulle società anonime, obbligatorie e derogabili nei rapporti colle cooperative. (Riforma all'art. 221) 62

X. Cauzione degli amministratori – *Quid* nel silenzio dell'atto costitutivo e statuto? – *Quid* nel caso che gli amministratori debbano prestar cauzione, ma non ne siano stabiliti il modo e la misura? – Stabilita la misura, può questa essere superiore alle L. 5000? (Riforma all'art. 221, 2° comma) 69

XI. Titolo della società. (Riforma dell'art. 221, ultimo comma) . . . 71

XII. Riforma all'art. 222 ivi

XIII. Se debba ritenersi efficace il patto dello statuto delle società cooperative che le azioni dei soci, anche nel caso di fallimento, debbano rimanere vincolate a favore della società a garanzia delle obbligazioni dai soci stessi contratte verso la medesima. (Aggiunta all'art. 224) 73

XIV. Ammissione nella società, forme: – sottoscrizione nel libro dei soci; – autentica delle sottoscrizioni; – mandato. (Riforma dell'art. 226, 1° comma) 75

Digitized by Google

XV. Recesso ed esclusione. (Riforma degli articoli 226, 2° e 3° comma, e 227) . . . . . *Pag.* 79
XVI. Se debba stabilirsi un minimo nel numero dei soci per la costituzione della società 83
XVII. Se la società cooperativa in nome collettivo debba sciogliersi per la morte, interdizione, inabilitazione e fallimento di uno dei soci . . 85
XVIII. Se debba consentirsi alla cooperativa l'emissione di obbligazioni . 86
XIX. Se debba concedersi alle cooperative di fare operazioni coi terzi . 87
XX. Esenzioni da tasse di registro, bollo, ricchezza mobile e da spese di pubblicazioni. (Riforma agli articoli 228 e 221, 1° comma, 2° periodo) 99
XXI. Se il tribunale, visto il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società, sia tenuto od abbia d'ufficio da esaminare ed apprezzare il merito organico dei medesimi, la sincerità dell'impresa, la sufficienza delle garanzie prima, e poi ordinare il provvedimento, di cui all'art. 91 110
XXII. Progetto di modificazioni alle disposizioni del codice di commercio sulle cooperative 118

APPENDICE.

A. Leggi italiane sulla cooperazione 131
B. Leggi estere sulla cooperazione 132
C. Progetti di riforma a leggi speciali italiane sulla cooperazione . . ivi

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

DEI NOMI DEGLI AUTORI CITATI IN QUESTO LAVORO

Ahrens (Enrico), pag. 13.
Andrimont (Leone), 10.
Armirotti, 103.
Bastanzi, 99, 101.
Blanc (Louis), 6, 7, 25, 27, 36, 118.
Blanqui, 36.
Bodio, 8, 9, 32, 90.
Bordoni (Enrico), 25.
Buchez (J. B.), 7, 25, 36.
Buffa (Gaspare), 25.
Cabet, 7, 25, 36.
Cairnes, 43.
Cassella, 12.
Castagnola, 16, 31.
Cavalieri (Enea), 12, 37, 92, 93, 97.
Celli, 111, 112.
Considérant, 7, 25, 36.
Cossa, 43.
Deodati (E.), 12, 14, 111, 112, 113.
Fano, 91.
Faucher (Léon), 12.
Ferraris (Luigi), 14, 110.
Finali, 16, 19, 20, 23, 28, 51, 52, 61, 62, 86, 89, 90.
Fläxl, 8.
Fougerousse, 10.
Fourier, 7, 25, 36.
Giannuzzi-Savelli (Bernardino), 22.
Gobbi, 42, 92.
Lampertico, 22, 89.
Lassalle (Ferdinando), 6, 7, 27, 35, 36, 118.
Leroux (Pierre), 7, 25, 36.
Luzzatti (Luigi), 7, 10, 11, 12, 14, 22, 23, 25, 27, 28, 37, 87, 97.
Magliani, 102, 103.
Mancini, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 51, 56, 57, 71, 97.
Manfredi (Pietro), 68, 104.
Marghieri (Alberto), 80, 86.
Mill (Stuart), 12, 43.
Minghetti, 15, 27.
Owen (Roberto), 25, 36.
Pironti, 15.
Pleiffer, 8.
Ponti, 91.
Proudhon, 7, 25, 36.
Rabbeno (Ugo), 8, 24, 25, 31, 42, 43.
Raiffeisen, 8.
Rampal (Beniamino), 26.
Righi, 103.
Rodino (Luigi), 7, 24, 36, 54, 69, 73, 75, 109, 131, 133.
Romussi (Carlo), 12.

Digitized by Google

Rossi (Alessandro), 37.
Saint-Simon, 7, 25, 36.
Say (Léon), 9.
Schenck, 8, 10, 11, 47, 98.
Schönberg, 43.
Schulze-Delitzsch, 7, 10, 11, 25, 27, 87.
Thiers, 12.
Valleroux, 25.
Van der Borght, 87.
Vidari, 22.
Vigliani, 16, 20, 28, 51. 61, 86.
Villa, 21.
Vivante (Cesare), 95, 96, 97, 99.
Walker, 43.
Wollemborg (Leone), 9, 10, 12, 41, 53.
Zanardelli, 28, 97.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google